

N. 7449/08 Not. Reato N. 9507/14 R.G. Trib.

N. 14783/18 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 5 del mese di novembre dell'anno 2018

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione PRIMA composto dai signori magistrati:

| 1) | dott. | Giuseppe MEZZOFIORE | PRESIDENTE Coest. |
|----|-----------|---------------------|-------------------|
| 2) | dott. ssa | Stefania ROCCHI | GIUDICE Coest. |
| 3) | dott. | Valerio de GIOIA | GIUDICE Coest. |

Con l'intervento del Dott. Alberto Galanti Sost, Procuratore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di 1º grado

CONTRO

1) CERRONI Manlio

Nato a Pisoniano (RM) il 18.11.1926 Libero Presente

2) FEGATELLI Luca

Nato a L'Aquila il 20.12.1964 Libero Presente B

H

3) GIOVI Piero

Nato a Roma il 31.03.1945 Libero Assente

4) DE FILIPPIS Raniero Vincenzo

Nato a Fondi (LT) il 06.10.1954 Libero Presente

5) LANDI Bruno

Nato a Capalbio (GR) il 19.09.1939 Libero Assente

6) SICIGNANO Giuseppe

Nato a Pisoniano (RM) il 07.11.1956 Libero Assente

7) RANDO Francesco

Nato a Genova il 12.08.1937 Libero Presente

IMPUTATI

in ordine ai seguenti reati, raggruppati per oggetto omogeneo

(le imputazioni e gli imputati indicati in corsivo e tra parentesi quadra rappresentano posizioni per le quali si procede con rito ordinario, riportate soto per comodità e completezza di lettura);

A) IL REATO ASSOCIATIVO

CERRONI Manio, quale promotore, organizzatore e dominus incontrastato del sodalizio criminale, nonché in qualità di amministratore di fatto o di diritto delle numerose aziende che compongono il suo Gruppo imprenditoriale;

. LANDI Bruno, quale organizzatore dell'associazione, stretto collaboratore del CERRONI. legale rappresentante di numerose società riconducibili allo stesso, presidente di Federlazio Ambiente, ma soprattutto con il ruolo di "cerniera" tra il gruppo CERRONI e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio, coinvolte nell'attività istruttoria nei confronti di imprese riconducibili al CERRONI:

. RANDO Francesco, quale amministratore unico di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico "braccio destro" del medesimo;

. GIOVI Piero, quale socio di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico collaboratore dello stesso;

SICIGNANO Giorppe, quale supervisore delle attività operative condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica e trattamento meccanico-biologico):

- FEGATELLI Luca, quale dirigente dell'Area Rifiuti della Regione Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del Commissario Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio) al 17.12.2008, di Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18.12.2008 al 28.04.2010, e da tale data di Direttore vicario e direttore del Dipartimento Istituzionale e del Territorio della Regione Lazio, e comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare, anche in modo informale, le linee di condotta dell'amministrazione regionale in senso favorevole alle aziende del CERRONI per tutto quanto concerne la gestione dei rifluti;

DE FILIPPIS Raniero, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della

Regione Lazio dal 01/10/2007 al 14/10/2010;

ynonche nei confronti dei seguenti soggetti, nei cui confronti si procede con rito ordinario:

Hermanin Giovann, in qualità di poluico di primo piano nei panorama laziale, nonché di soggetto incardinato all'interno del Consorvio CO.E.MA. e di figura raccordo ira Manlio CERRONI e

GIOVANNETTI Romano, in qualità di capo segreteria dell'Assessore alle Attività Produttive e Folitiche dei Rifiuti della Regione Luzio Ptetro di Paolantonio, con il ruolo di punto di snodo tra LANDI-e l'Ignaro assessore, nonché di "dirigente ombra" dell'Area Rifiuti della Regione Lazio:

- DI CARLO Marío, già assessore della Regione Luzio nel corso del 2008, e Arcangelo SPAGNOLL in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in seno al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio fino al 30 giugno 2008, entrambi

A) infordine al defitto p. e p. dall'articolo 416 c p. per essersi tra di foro associati, il CERRONI in guardià di promotore, il LANDI in qualità di organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso di ufficio. falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti e comunque qualsiasi atto o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento o l'ampliamento della posizione di sostanziale monopolio del CERRONI Mantio e delle sue aziende nel settore della gestione dei riffiuti sulidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della Regione Lazio

Reatt lutti descritti compiutamente nei Capi che seguono. In Roma. Albano Laziale ed altri luoghi sino a data odiema

B) ALBANO LAZIALE - FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI

RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E. GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione delle aziende al medesimo riconducibili;

- CERRONI Mantio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati), della discarica e dell'annesso impianto di trattamento meccanicobiologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.,
- GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI sri ed F. GIOVI sri) e concorrente morale del reato;

[nonché nes confronti dei seguenti soggetti, nei cui confronti si procede con rito ordinario:

- LAGAROLI Mouro in qualità di responsabile IPPC dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente Sr L:
- GUIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore recnico dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r. i.,
- MAGNANTE Italia, quale segretaria e factotum delle varie società riconducibili al CERRONI, nonché consigliere di amministrazione della Pontina Ambiente sel [-

B) fiel defitto p. e.p. dogli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perche anche in iganpi diversi ed in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività cominuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

În particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 20030). ratiuti urbani non differenziati) dai comuni limitrofi. L'attività di recupero avviene nell'impianto di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il tifiuto solido urbano indifferenziato viene mizialmente separato in due aliquote, il c.d. "materiale umido" ed il c.d. "materiale secco".

If inateriale umido, dopo avere trascorso un periodo in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica, va i costituire la c d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS).

La residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e raffinazioni si separa (al netto della c d. perdita di processo", costituita dalla parte di urnidità che, statte il fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento, si disperde lungo il trattamento) risulterà costituità da:

a) Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere avviato a termovalorizzazione in appositi impianti,

h) metalii ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;

c) scarti di lavorazione (c.d. "sovvalli", codice CER 191212, e segnatamente gli altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scara contenenti sostanze pericolose), che vengono parimenti inviati a smaltimento in discarica.

Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di ntiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali.

- 22% scarti di lavorazione.
- 13% FOS:
 - 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi,
 - 1% alluminio.

La tariffa corrisposta afia Pontina Ambiente per le operazioni di recuparo e smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal decreto commissariale n. 15 del 11 marzo 2005 (relativo alle modalità di determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di trattamento, successivamente ratificato dalla D.G.R. Luzio n. 516 del 2008), in occasione dell'autorizzazione all'adeguamento del VI invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di past-gestione per un valore di 6,90 caro/T, del benefii ambientale a favore del Comune di Albano in 7.40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1.54 curo/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all'impianto, taciffa che la Regione avrebbe dovuto ovedere annualmente a consumivo.

L'importo tariffario era stato tuttavia calcolato tenendo a riferimento una produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobifservice s.r.f., estrance al Gruppo CERRONI

La percentuale di CDR effettivamente invuta a recupero energetico si allestava invece su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15% (addirittura pari a poco più del 11% nel 2006, raggiungendo il 14.87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a Colleferro per la combustione ventva smaltito in discarica come "sovvallo" (mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a "costo zero" (salvo il pagamento della c.d. "ecotassa" e del costo di movimentazione interna); bi una parte dei RSU in ingresso non ventva neppute sottoposto al ciefo completo trattamento e quindi smaltito in discarica nicora prima di essere trasformato in CDR.

Il CDR prodotto e non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento, venivano pertanto smaltiti nella stessa discanca della Pontina Ambiente, provocando così: da un lato, la più rapida saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili; dall'altro, la creazione di un inguisto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffamo

percepno e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale (vedi capi che

Ed infarti, su 973.423 (tormellate di RSU in ingresso nei periodo gennalo 2006 - agosto 1012, avrehbero dovoto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265 697 tonnellate di CDR (puri 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla termovalorizzazione sofamente (11.028 tonnellate (pari a circa il 12.12%).

Reato commesso in Albano Laziale sino all'agosto 2012.

[- RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno, , tutti nelle qualifiche descritte al Capo B) che

C. del reato p e p. dall'articolo 256 comma i, lettera a), del d. lgs. 152/2006. 110 c p. perché, con la condotta descrittà al capo che precede e nelle qualifiche ut supra, in concorso tra loro effettuavano operazioni di smaltimento in discarica di ingenti quantitativi rifiuti speciali non pericolosi con codice UER 191210 (CDR) în assenza di autorizzazione.

Reuio commesso in Albano Laziale sino a tutto il mese di agosto 2012

D) del reuto p. e p. dall'articolo 256 commi 1. lettera a), e 5 del d. lgs. 152/2006. 110 c.p. perché, in concorso tra loro, nella gestione dei metalli ferrosi derivanti dalla separazione a mezzo di deferrizzatore posto lango la linea di producione del CDR, non codificando correttamente i metalli ferrosi con il CER 191202 (metalli ferrosi), hensì miscelando gli stessi ugli scarti derivanti dal trattamento meccanico, attribuendo a nun il CER 191212 (altri rifiuti - compresi materiali misti prodotti dal tratamento meccanico dei rifiati, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e quindi smaltendoli presso la discarica di servizio come "sovvalli", effettuavano operazioni di smaltimento in discurrea di rifiuti non periculosi in assenza di outorizzazione anziché destinarli al recupero, come tra l'altro previsto dagli urit. 179 (Crîteri di privrità nella gestione dei riflutti), 181 (recupero dei rifiati) e 182 (smaltimento dei rifiati) del D.L.gs. 152/2006. Reuto commesso in Albano Laziale smo all'agosto 2012.

E) del reato p. e p. dall'articolo 256 comma 4 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra hiro, non osservavano le prescrizioni contenue o cichiamate nelle autorizzazioni ail'esercizio dell'impianto di TMB. Esso, infatti, avrebbe dovuto essere dotato di una linea di recupero e trattamento di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (linea 3) indivata sui titolo autorizzarivo, di fatto non realizzata nell'impianto.

Reuto commesso in Albano Laziale sino all'agosto 2012.

F) del reato p. e p. dall'articolo 256 comma 3, con riferimento all'articolo 208, comma 19, del d. Igs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concarso tra loro, esercitavano la discarica sita in Albano Luciale. Frazione Cecchina, località Roncigliano, in difetto di autorizzazione, avendo in particolare abbançando rifiati sul VI invaso, per volumi-eccedenti il 10% rispetto al quantitativo autorizzato e. quindi, suggetti alla presentazione di nuova richiesta di autorizzazione

Ed infatti le volumetrie abbancate, sia in scavo che m rilevato, sal VI moasò sono risultate essere pari a 471.934 mc, laddave il progetto dell'invaso in parola, sutorizzato con Decreto della Regione Lazio 12 aprile 2002, n. 10, prevedeva una volumetria di 420.000 mc (quindi ben 51 934.649 mc in più del volume autorizzato), valore superiori al 10% del volume iniziale e quandi non compreso nella definizione di variante non sostanziale, condizione che avrebbe, quindi, necessitato la presentazione di un nuovo progetto.

In Albano Laziale, nel periodo febbraio/onobre 2010.)

- RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, [ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno]. , tutti nelle qualifiche descritte al Capo B) che precede;

Gi lel reato pi e p. dagli artt. 61 n. 7), 81-110-112 n. 1), 356 c p. perché, nelle qualifiche descritto al capo B), in concorso tra toro, con più azioni esecutive di un medesano disegno criminoso. nell'esecuzione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti-intercorrenti tra la Pontina Ambiente sri e comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Neimi, Poinezia, Rocca di Papa, avviando a termovalerizzazione un quantitativo annuo di CDR inferiore a quello dichiarato (condotta decritta al Capo B) ed incrementando unilateralmente la tariffa per la termodistruzione, anche sul quantitativo di CDR mai prodotto o comunque mai combusto, commenevano frode nell'esecuzione del predetto appalto, conseguendo, nel periodo 2006-2012 una indebita percezione di earo 10.900,910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unifaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di particolare

În Albano Laziale, sino al tinto il mese di agosto 2012

fi) del reato p. e p. dagli unt. 81-110-112 n. 1), 640 commi 1 e 2, n. 1), 61 n. 7) c.p. perché, nelle quilifiche descritte al capo B), in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, con più ezioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella commissione del reato sub B), inducevano in errore i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa - conferitori dei rifiuti solidi urbani e assimilati, così conseguendo nel periodo dal 2006 al 2012, un ingiusto profitto patrimoniale pari ad curo 10,900,910 (di cui curo 4,902 507 per il minor avviamento alla termovatorizzazione ed euro 5 998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l'aggravante di avere cagionato alla persona orfesa in danno economico di rilevante gravità. In Albano Laziale, sino al 31 agosto 2012.

(PONTINA AMBIENTE s.r.l.

. I) dell'illevito amministrativo previsto dagli artivoli 5, 25 undevies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D Lvo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 с.р. 256 comma 1 lettera a). 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006, rispettivamente indicadi ai copi B), C), D) ed F) che precedono, reuti commessi nell'interesse e a vantaggio della socsetà sumdicuta, da persona che rivestiva al momento del fatto finziani di rappresentanza delle sucretà, essendo RANDO Francesco ammunistratore di diritto della Pontina Ambiente S.F.L. Per effeno della condotta dlecita. l'ente conseguiva un profitto inglusto pari ad € 489.385. In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata m vigore della norma) sino ad agosto 2012.

Li dell'illevito amministrativo previsto dagli articoli 5, 24, commi l e 2, del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p., indicato al capo H) che precede, reuti commessi nell'interesse e a vanuaggio della società suindicata, da persona che rivestiva ul momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della Pontina Ambiente s.r.l.. Con l'aggravante di avere l'ente conseguito un profitto di rilevante gravità e di avere cagionato alle persone offese un danno economico di particolare gravità (pari ad euro 10.900.910)?

C) ALBANO LAZIALE - IL TERMOVALORIZZATORE

l soggetti di volta in volta indicati e nelle rispettive qualifiche, al fine di far conseguire al consorzio CO.E.MA. (soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall'unione della Porgina Ambiente v. l. [riconducibile al CERRONI] e della Ecomed s.c.l. (a sua volta composta da ACEA s.p.a. e AMA s.p.a.j) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nella possibilità di costruire e porre in escretzio un impianto di termovalorizzazione su un terreno di proprietà della Pontina Ambiente s.c.l., e dall'altro nell'evitare allo stesso COEMA la perdita dei comributi pubblici per energie rinnovabili denominati "CIP 6", da erogarsi in favore di detto impianto da parté del GSE (Gestore

Servizi Energetici), perdita che sarebbe derivata dalla presentazione di un nuovo progetto in epoca successiva al 31 marzo 2008 (mese ni cui era stato espresso dalla Regione Lazio un parere di compatibilità ambientale dell'opera negativo) e dai mancato inizio della sua realizzazione in data successiva al 31 dicembre 2008, termine ultimo di applicazione del detto regime di incentivazione pubblica (sosituito per effetto della E. 344/2007 con i e di "certificati verdi").

- [- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore della condotta e
- SPAGNOLI, deceduto, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio:

M) delino p. e p. dagli arnicoli 48-81-110-479 c.p. perché, svolando le disposizioni di legge indicate ulla fine delle imputazioni, in concarso tra loro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Euporta, sul contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 21 novembre 2007 (la SPAGNOLI quale RUP), il quale, nell'approvare il progetto preliminare dell'impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, contrariamente al vero, affermava che: ".....sl predetto intervento - anche in considerazione della situazione impiantistica evistente neil'ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma nonché, più in generale, a livello regionale - contribuisce al soddisfacimento del fubbisogno impuntistico necessario per consentire una più efficiente ed efficace zestione del ciclo dei rifiati su base regionale...", laddove al contrario nell'ATO 2 di Roma e provincia era già aitivo l'impianto di vulorizzazione di Colleferro ed era prossimo all'avvio quello insistente presso il sito di Malagrotta (attivuto il successiva 4 agosto 2008 e attualmente spento). Resto commesso in Roma alla data di emanazione del provedimento.

N: delitta p, e p dagli articoli 48-81-110-479 c.p. perché, violando le disposizioni di l'egge in appresso indicate, in concorso tra laro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta. sal contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 28 dicembre 2007 (lo SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N 147 di approvazione definitiva del progetto del termovalorizzatore da situarsi in Aibano Laziale, progetto presentato solo il 14 dicembre 2007 da parte del consurzio COEMA Covegesto graridico naso dall'unione sii ACEA s.p.a., AMA s.p.a. - entrambe unite in Ecomed s.r.l. - e di "Pontina Ambiente s.r.l." di proprietà del CERRONI), nonestante tale localizzazione non fosse in linea, almeno sino al 24 gaigno 2008 (dota di emanazione del decreto commissariale n. 24 del 24 guigno 2008, che inseriva il progetto di Albuno Laziule nella programmazione regionale), con la programmazione impiantistica regionale (piano zestione rifiati del 2002, decreto commissariale 65/2003, decreto commissariale 75/2003 e decreto commissariale 95/2007, in cui specificamente si faceva riferimento all'esigenza di reulizzare un nuovo impianto ma nell'urea Roma - Fiunicino -Ciampino e non nell'area dei Colli Albani, ed anzi, nella cui discussione espressamente si escludeva dull'Ordine del Giorno una proposta di inclusione dell'impianto di Albano Laziale nella programmazione regionale) ed anzi contrariamente al vero testualmente asserendo nei "CONSIDERATO" del provvedimento che la Frantficazione Commissariale prevedeva espressomente la realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione energetica "nell'area Roma-Fiumicino-Ciampino", così facendo intendere che l'impianto andasse realizzato in sale area, laddove al contrarso, il Piano Gestione Rifiuti emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 tuglio 2002, nel capitolo riguardante la termovalorizzazione (pagg. 139-141), indicava chiaramente che l'area su cui l'ampianio sarebbe stata realizzato era quella denominata "Colli Albani - versante occidentale e litoranea meridionale", in ciu già esisteva il termovalorizzatore di Colleferro, gestito da soggetto estraneo al CERRONI.

Reuta commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.

[- CERRONI, in qualità di dominus del consortio CO.E.MA., ispiratore del pravvedimento e concorrente extraneus;

- Hermanin Giovanni, în qualită concorrente extraneus;

- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiti della Regione Lazio);
- DE FILIPPIS, în qualità di respansabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:
- (i) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 i p. perché, dopo avere il DE FILIPPIS avocato a sè il procedimento amministrativo, in concorso tra loro emanavano il 21 maggio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B1585, sostanzialmente lo SPAGNOLI in qualità di estensore), un provvedimento con ciu si sospendeva per 30 giorni l'efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell'Area V.L.A. della Regione Lazio. Brimo D. Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pontina Ambiente s.r.L. e ciò al solo fine di assecondare le pretese del proponente.

Reuto commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento]

- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita;
- Hermanin Giovanni, în qualità concorrente extraneus];
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:

Pi delitto p. e p. dagli uruvoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro emanavano il 31 luglio 2008 iformalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B2635, come concorrenti estranet e henficiari del provvedimento, gli altri), im provvedimento con ciu si stabiliva una ulteriore sospensione fino al 31 ottobre 2008 deil'efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell'Area V.1 A. della Regione Lazio. Bruno D'Amaio, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pintina Ambiente s.r.l., laddove la precedente sospensione era scaduta in data 21 giugno 2008 e quindi l'iter procedimentale relativo alla valutazione di impatto ambientale del gassificatore di Mbano Laziale doveva ritenersi negativamente concluso. Ed infatti, l'articolo 21-quater della L. 241/1990, nel disporre che "l'efficacia invera l'esecucione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo stretamente necessario, dallo stesso organo che la lia emanato avvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della suspensione. È esplicitamente imbicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una solu solta, nonche' ridotto per sopravvenue esigenze", non prevede la possibilità che la sospensione.

Reato commesso in Roma alla data del 31 luglio 2008, con la violazione della disposizione di legge dianzi evidenziata).

(CAPO STRALCIATO: CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;

- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e primo firmatario del provvedimento;
- BARGAGNA, in qualità di responsabile della Dirzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in cui insisteva l'Area VIA, ed estensore materiale del provvedimento):
- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e successivo funzionario addetto all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus che ha contribuito materialmente alla redazione dell'atto;
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus e destinatario del provvedimento;
- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita, ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus]

W

Quaelitto p. e.p. dagli articoli 110-479 c.p. perché, m concorso tra loro emanavano l'8 ottobre 2008 il provvedimento N 177177 con il quale si esprimeva giudicio di compatibilità ambientale (VIA) posservo in referèmento all'impianto di gassificazione di Albano Laziale, affermando, contrariamente sil vero, che le integrazioni progettuali prevedessero una riduzione di "potenza" dell'impianto del 30-40%, laudove invece si trattava di una ruluzione di "produzione" (da 220.000 a 160.000 t), a votenzialità produttiva (elettrica) pressochè invariata (due linee attive più una in stand by) Reato commesso in Roma l'8 attobre 2008].

- CERRONI, în qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e primo firmatario del provvedimento;
- [- BARGAGNA, in qualità di responsabile della Dirzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i l'opoli della Regione Luzio, in cui insisteva l'Area VIA, ed estensore materiale del provvedimento]:
- FEGATELLI, în qualità di responsabile dell'Area Riffuti della Regione Lazio e successivo funzionario addetto all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus che ha contribuito materialmente alla
- [- Hermanin Giovanni, în qualità concorrente extraneus e destinatario del provvedimento;
- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita, ma in tule occasione in qualità di concorrente extraneus]
- R) delitto p. e.p. dagli articoli 48-81-110-479 c.p. perché, nelle qualifiche indicate e nelle circostanze di Ampo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso tra loro, inducendo in errore gli sitri effmatari del provvedimento (D'Amato, Ulivieri e Ceci), emanavano il suddetto provvedimento 177177, formalmente datato e protocollato in data 8 ottobre 2008, laddove invece le intercettazioni telefoniche dimostrano che il relativo contenuto veniva modificato ed integrato nei suoi contenuti almeno sino a tutto il successivo 15 ettobre.

Reato commesso in Roma alla data sopra indicata.

- CERRONI, în qualită di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
-]- PRESUTTI Avilio, legale del consorzio CO.E.MA. e concorrente extraneus, che ha partecipato ad alcune riunioni volte a determinare il contenuto dell'atto e ne ha suggerito e talvolta dettato i contenuti agli estensori];
- FEGATELLI, în qualità di responsabile dell'Area Riffuti della Regione Lazio, firmatario della relazione preliminare del 21 ottobre 2008 (prot. 126248/1A/15) e materiale estensore del
- [MARRAZZO Piero, in qualità di Presidente della Regione Lazio;
- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) già in servizio presso il Commissario Straordinario per l'emergenza rifiti della Regione Lazio e concorrente extraneus;/
- S) deluto p e p. dagli articoli 110-479 c p. perché, nelle qualifiche anzidette emanavano, formalmente si MARRAZZO, l'ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008 con cut si ordinava ai sensi dell'articolo 191 del d. 1gs. 152/2006 (che consente l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di consentire il "ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti", non anche a creare situazioni stabilizzate come la realizzazione di un termovalorizzatore) al consorzio CO.E.MA, di avviare le attività per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, ordinanza illegittima in quanto il Commissario Straordinario aveva cessato i suoi poteri in data 30 giugno 2008 ed il Presidente della Regione Lazio era pertanto divenuto incompetente (provvedimento annullato dal TAR Luzio con sentenza 36740/2010 per difetto

assoluto di competenza, sentenza confermata in parre qua dal Consiglio di Stato con sentenza 1640/2012).

Tuno ciò all'unico fine di consentire al CO LARI, di iniziare i lavori di realizzazione del'impianto entro il 31 12,2008 (cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile in assenza di autorizzazione ambientale integrata, ancora in istruttoria) e così di non decadere dagli incentivi pubblici denominati CIP 6, la cui elargizione era normativamente condizionata a detto requisito.

[- FEGATELLI Luca, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e di responsabile del procedimento di AIA:

T) del delitto p. e p. dall'art 323 cpv c p. perché, al fine di consentire al CO-LA-RI. di ottenere l'autorizzazione ambientale integrata per il progetto del gassificatore di Albano-Laziale, abusando della propria funzione di responsabile dell'Area Rifiati della Regione Lazio e di responsabile del procedunento AIA, indirizzava alla ASL Roma H un provvedimento (nota 87775 del 13 maggio 2009) in cui paventava la sussistenza in capo al pubblico ufficiale firmatario (prof. Messineo) di profilì di uliceità penale se non avesse smesso di esprimere parere negativo in ordine alla realizzazione dell'impianto, e segnatamente asserendo quanto segue:

Si ritiene, moitre, nelle corepetenze che le legge demanda al responsabile del procedimento segnalare che l'amore svolta de codesta AUSE potrobre insultana mondimentide a diverse ipotesi di resto. Lo siesso infatti, può rappresentanta nolle segmenti caratteristiche:

a. mancanza di trasperenza e l'estone del principio di legittimo affidamento (abuso di potere) ogni parera, nomiatante le risposte date, siporta elamenti aggiuntivi volti ad affermare la
progria posizione (prima le distanze, por gli aspetti epidemiologici relativi al Comune di
Albano, poi gli aspetti apidemiologici relativi ai Comune di Antes).

b eccesso di poterre mon è possibile, in atti pubblici, e senza evidenze di farte, dirivedere la honifica di un sito se lo stesso non disulta avere superato le CSC, né espeimere in materie di

competenza di terzi;

In particulare, la ASL RMH:

omissione di ani d'afficio - le valutazioni tecniche evidenziano una considerazione non amente delle problematiche, tare'è che spesso ricultano, tra loro, commadditorio. Si pensi ad escrupio al problema dei traffico, elemente di criticità per il gassificatore in a elemento invielevante in scharione alla mancata attivazione del VII invaso o di bonifica dei sito o alle conseguenzo in termini di dispersione di priveri e ramore monthe di sicurezza dei favoratoni in caso di bonifica degli invasi procedenti.

St invita, pertanto, codesta AUSL a voler sicondurre la propria azione all'interno delle regore di trasparenza, efficacia ed economicità che la legge impone, e di tenere in debita considerazione l'intilità che le iniziative su richiamate banno per il superamento dell'intilità che le iniziative su richiamate banno per il superamento dell'intilità che le iniziative su richiamate banno per il superamento dell'intili presente della regione Lazio.

1) in sede di conferenza di servizi, convocata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il gassificatore di Albano Laziale il 20.04 2009. l'ASL RMH aveva confermato il proprio parere negativo (sulla falsariga di quanto giù asserito con note del 27.11.2008 - prot. n. 5558 - e del 18.03.2009 - prot. n. 1324/dip), iamentando: che la necessità di approvvigionamento idrico dell'impianto era incompatibile con lo stato di crisi idrica della zona (tanto da rendere necessaria la nomina di un Commissario per l'emergenza idrica); che il consumo inedio stimato non teneva conto che la zona era soggetta a periodi di siccità (con conseguente necessità, si sottende, di attingere alle risorse idriche sotterranee); che il c.d. "principio di precauzione" avrebbe imposto di non nutorizzare l'impianto:

2) dopo che la conferenza di servizi, a maggioranza, aveva deciso di esprimene parere favorevole, emanava la successiva nota n. 32175 dell'8 maggio 2009 (a firma del Direttore Agostino Messineo) in cui osservava che "l'impianto di cui trastasi appare di tipologia assolutamente innovativa per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad aria mai – a nostra cognizione – adottato in situazioni similari"

A fronte di tali valutazioni, il FEGATELLI rispondeva nel modo anzidetto, e ciò in palese violazione del c d. "principio di precauzione", espresso dall'articolo 191 del Trattato UE, dall'articolo 3-ter del D. Igs. 152/2006' ("Principio dell'azione ambientale"), ("la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi

Articolo inserito dal Occreto Legislativo 16 gentiato 2008, n. 4

JW.

for

naturale e del patrimonio culturale deve assere garantua <u>do tuto gli enti pubblici</u> e privati e datte persone fisiche e guridiche pubbliche o private, inediante una adeguata azione che sia informata ai visimini della preconsione, dell'azione preventivo, della correctone fomissis/"), dell'arricolo 178 comma 1 dei D. 138-152/2006 ("la gestione dei rifian è effettuata conformemente ai principi di orecunzione di prevenzione, di sostembilità, di proporzionalità, di responsabilitzazione e di cooperazione di una i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'attilizzo e nel onsamo di beni da cai originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga") e dall'articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizine europea riproduce il contenuto), di portata mmediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell'individuazione della tecnologia più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che "in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: à seguito della nueva numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in cusu di pericoli, anche solo potenziali, per la sulute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione", e che l'applicazione del suddetto principio "concerne il rischio che comanque possa essere individuato a séguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva" Reato commesso in Roma alla data sopra indicata].

- [- CERRON], in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., destinatario del provvedimento e concorrente extraneus;
- FEGATELLI, în qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e firmaturio del provvedimento:
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e firmatario del provvedimento:

Ul delitto p. e.p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra luro, abusando il FEGATELLI della sua qualifica di pubblico afficiale, erganavano la determinazione n. 83694 del 11 agosto 2009. con cui, quale atto conclusivo, veniva rilasciata l'A.L.A. per l'impianto in questione. E ciò, soprattutto m considerazione del passaggio, previsio dalle imegrazioni progettuali, da una tecnologia di raffreddamento ad ucqua ad una di raffreddamento ad aria, mai atilizzata in altre parti del mondo, Ciò in palese violazione del c.d. "principio di precauzione", espresso dall'articolo 191 del Trattato UE, dall'articolo 3 ser del D. (gs. 157/2006) ("Principio dell'azione ambientale"), ("la tutela dest'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantità da tutti git enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e gairidiche pubbliche o private, mediante una adegunta azione che sia informata ai principi della precincione, dell'azione preventiva, della correzione famissisf"), dell'articolo 178 comma 1 del D. 188, 152/2006 ("la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di sutti i soggetti cainvolti nella produzione, nella distribazione, nell'atilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiati, nonché del principio chi inquina paga") e dall'articolo 301 del D. Igs. 152/2006 tche della disposizine europea riproduce d contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell'individuazione della tecnologia più adatta vila realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che "in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del fraitato CE INDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopa Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione", e che l'applicazione del suddette principio "concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica chietuva"

Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009. i

D) MONTI DELL'ORTACCIO

[- Benito VITALI, nato a Ravenna il 07.06.1935, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi

W or

[.] An anio inverso dal Decreto i ogistativo (6 gentiato 2008) n. 4

S.r.L.

- Marco MURATORI, nato a Roma il 04.12.1953, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell'Ortaccio Ponte Guleria;
- Stefano BELLU, nato a Roma il 23.01.1947, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.i. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.i.
- · Carmelina SCAGLIONE, nata a Roma il 6.11.1944, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.I;
- Flaviano RUSCITTI, nato a Roma il 13.07.1962, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.I];
- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;

3) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001, per avere in concorso tra loro realizzato in località Monti dell'Ortaccio, mediante lo sbancamento di ingenti quantitativi di terreno foltre 3.100.000 metri cubi) e la realizzazione dell' nvaso di una futura discarica, una trasformazione urbanistica in assenza di permesso a costruire.

Reuto commesso in Roma, località Monti dell'Ortaccio, fino a tutto il 2013,

Z) reato di «ui agli arit, 632 e 639-bis c.p. perche, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abbassando illegittinamente la quota del fondo di scavo della cava sita in località Monti del Lumicaro (in possesso di autorizzazione alla cavazione di terra) al di sotto dei limiti consentiti, determinavano la deviazione della falda acquifera sotterranea, appartenente al demanio idrico, che così allagava l'invaso della cava.

Reato commesso in Roma fino a tutto il 2013).

- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;
- CERRONI Maniio, în qualită di legale rappresentante del Consorzio CO.LA.Rf., e aminginistratore di fatto della E. GIOVI sef:

AAVdel delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso diffestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

In particolare, attraverso le operazioni di sbancamento descritte al Capo V) che precede, asportavano l'ierre e rocce da scavo" per una cubatura di 3.124.030,24 mc dal 1990 alla data del 30 settembre 2012, di cui 1.278.575,28 mc realizzati dal 2005 alla data del 30 settembre 2012, pari, risputtivamente, a 5.310.851,408 e 2.173.577,976 tonnellate, abusivamente smaltite, previo trasporto, presso la discarica di Malagrotta.

Tali terre e rocce da scave vanno classificate come rifiuti, in quanto escavati in assenza di autorizzazione alla cavazione e smaltiti in un luogo diverso da quello di produzione, e segnatamente di infiuti da classificarsi come "rifiuti pericolosi"

Ed infatti, le terre e rocce da scavo possono essere classificate come rifiuti speciali contraddistinti al codice CER 170504 solo qualora le stesse siano incluse in un progetto specificamente approvato dall'autorità di controllo (art. 186 comma 2 del d. lgs. 152/2006) e i rifiuti siano adeguatamente caratterizzati al fine di esclludere la presenza di classi di pericolo tart. 186 comma 1 lettera f) del d. lgs. 152/2006), laddove altrimenti, secondo la labella dei codici di cui al D. Lgs. 152/2006, agli stessi si applica il c.d. "codice a specchio" 170503*, così indicato allorquando le terre e rocce da scavo siano configurabili come pericolose.

Dal delitto gli indagati conseguivano un ingiusto profitto pari al risparmio per il costo dello smaltimento della terra abusivamente estrana.

Reato commesso in Roma sino almeno al 30 settembre 2012.

(N)

Var

(BB) del reato p.e. p. dall'art. 256 comma il lettera bi per uvere effettuato attività di trasporto e smaltimento di riffuti pericolosi (le terre e conce da scavo di cui tà Capo che precede, non sottoposte ad idonea caratterizzazione), in assenza di autorizzazione. Reato commesso in Roma sino al 30 settembre 2012.

"E. GIOVI SRL":

CC dell'illectro amministrativa previsto dagli articoli 3, 25 undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e D, e l'i, del DL vo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 e p. 256 comma 1 lettera us. 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006, expettivamente indicati ai capi AA) e BB) che precedono, reati cummessi nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, proprietaria del terreno, da persona che rivestiva ai momento del futto finizioni di rappresentanza della società, essendo RAADO Francesco amministratore di diritto della E. GIOVI s.r.l.

Fer effetto della condotta illecita, l'ente conseguiva un profitto di euro 7.990.652,5344, pari al costo dello smaltimento/recupero della terra abussivamente estratta timporto complessivo del profitto andrebbe debitamente ridotto in relazione ulla perseguibilità dell'illecito amministrativo solo dall'agosto 2011, e incrementato per il periodo successivo al giugno 2012, mentre il dato sì riferisce al periodo giugno 2011/giugno 2012).

In Roma dal 16 agosto 2011 (epocu di entrata in vigore della norma) sino al settembre 2012.}

[TANCREDI Fabio, Benito VITALI, CERRONI Manlio:

DD) del delitto p. e p dagli arti. 110-323 c.p. perché, il primo in qualità di dirigente del X Dipartimento del Comune di Roma, il secondii (n qualità di legale rappresentante della Galeria Scavi sri (soggetti nei confronti dei quali si procede con rito ordinario), il terzo in qualità di destinatario di tatto del provvedimento (gli ultimi due quali concorrenti extranet), al fine di conseguire un ingiasto profitto consistente nel consentire al gruppo imprenditoriale facente capo a CERRONI di proseguire le attività di scavo in località Monti del Lumacaro, in violazione delle disposizioni previste dalla L.R. Luzio nº 17/2004 tohe non solo non contempla il "tacito rinnovo" di una autorizzazione alla coltivazione di una cava, ma che unzi, all'uri. 34, prescrive la presentazione della domanda di proroga al fine di completare il piano di roltivazione e le apare di ripristino, previo conseguimento del parere favorevole della C.R.C.), emantavano in data 20/04/2011 la Determinazione nº 747 (prot. nº 27140), di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva in Località "Monti del Lumacaro" in (avore della Soc Galeria Scavi S.c.l., già scaduta già il 18 febbraio 2006. In altre parole, laddove la Determinazione Dirigenziale nº 80/2003 autorizzava l'attività estrattiva per soli 3 anni, detto termine ceniva portato a 10 anni, con validità retrovitiva, dalla D.D. nº 717/2011 a firma del TANCREDI, in Roma alla data sopra (ndicata).

F) LE TARIFFE E LE ORDINAZE REGIONALI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFUITI DEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO

[CERRONI Manlio, LANDI Bruno, FEGATELLI Luca:

Est delitto pie pi dagli articuli 119-323 c.p. perché in concorvo tra loro, il FEGAIELLI nella qualità di pubblico inficiale descrittà al capo A) (intraneus) e gli ultri in qualità di cancorrenti extraner e destinuari degli effetti favorevoli della condotta diecità, in violazione dell'articolo 29, comma 2, della I.R. Lazio n. 27/1998 (a mente del quale il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche "deve contenere, tra i altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa diviuta dagli eventuali comuni utenti al soggetta gestore dell'impianto o itelia discarica a favore del comune sode dell'impianto o della discarica stessi"), omettendo di determinare la tariffa in ingresso dei rifiuti per la discarica relativa alla RIDA. Ambiente s r.i. di Aprilia, società che effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR e titolare di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 ideterminazione B0322 emessa in data 69.02.2009).

" die

von consentivano alla stessa di contrattare con le amministrazioni pubbliche locali l'eventuale accertazione di RSU nei suoi impianti

In tal mada intenzionalmente provaravano alle società gestrici delle discariche di Albano Laziale. Pontina Ambiente s.r.i.) e soprattutto Borgo Montello, nel comune di Latina (Ecoambiente s.r.l., peraltro sprovvisia di un impianto di trattamento ineccanico biologico), entrambi riconducibili al grappo socutario controllato da Manilo CERRONI, e dirette concorrenti della RIDA Ambiente, un inguisto profitto patrimoniule consistente nella possibilità di gestire i rifiati provententi dai comuni della zona la regime di sostanziale monopolio e ad una tariffa superiore a quella della concorrente di otto euro a tonnellata. In tai modo arrecavano, nei contempo, un donno inguesto al titolare della RIDA AMBIENTE, Fabio Altissimi,

Reata commesso in Roma sino al 28 luglio 3010, epoca di emenazione della determinazione n. C184? con cui veniva determinata la tariffa provvisoria di accesso per la RIDA Ambiente sri in misura pari ad € 82,72/tonnellata di rifiuto urbano in ingresso all'impianto cal netto di ecotassa, benefit ed iva, qualora dovuti) in seno a procedura di revisione dell'autorizzazione ambientate integrata. provvedimento a firma del dirigente dell'Area Rifiutt del Dipartimento Economico Occupazionale. Dr Ascenzo !

Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELII

FE) delitto p. e p. dagh articoli 81-323 c p. perché in progressione criminosa con il reuto di cui ai capo che precede, il primo in qualità di Capo del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, il secondo in qualità di concorrente extraneus, ispiratore e co-redattore del provvedimento, violando le disposizioni di legge in appresso indicute, emanavano la determinazione N. 81456 del 18.03.2010 con la quale rigettavono la richiesta di steterminazione della iariffa di ingresso dei RSU per la discurica di Aprilia gestita dalla RIDA Ambiente, a ciò al fine di cagionare un danno inguesto al suo molare. Alussimi Fabio, concorrente del gruppo imprenditoriale del CERRONI (discurica vita in Borgo Montello, Ecoambiente srl).

Reato commesso in violazione dell'articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mense del quale "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di vui al comma I deve contenere, tra l'ultro, la determinazione delle turiffe e della quota percentitule della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti ai soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il diecced il venti per cento della turifa" laddove al contrario, pur avendo rilasciato l'autorizzazione ambientale integrata all impianto in data 09.02.2009 con deterninazione B0322, la Regione adlevitava controlli tecnici sull'impianto da parte dell'ARPA, in esito ai quali rigettava la richiesta di determnazione della tariffa sulla base "della mercenlogica regionale e provinciale, richiamata nella nota prot. n. 3974 del 11.01.2010, dalla quale si evidenzia una percentuale di materia putrescibile puri ad almeno il 30% del rifiuto prodotto" e posto che "come esidenziato dalle note ARPA Lazio n. 8059 del 05 02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è proprietaria e gestisce un impianto non adequato alle BAT di settore per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato, sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%" laddove i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) erano gli stessi oggetto di trattamento e smaltimento da parte di società riconducibili di CERRONI (IMB Malagrotta I e Malagrotta 2. TMB Ecología Viterbo, TMB Albano Laziale, discariche di Guidonia e soprattuvo Borgo Montello, in provincia di Latina), regolarmente in possesso di tariffa di ingresso. impianti ai quali la tariffa era siata peraliro concessa senza alcuna integrazione tecnica. Reato commesso in Roma il 18 marzo 2010.;

(CERRONI Manlio, LANDI Bruno, Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI

GG) delino p. e p. dagli arti. 5110-81-476-479 c p. per avere in concorso tra loro. DE FILIPPIS e FEGAIFLLI in qualità di pubblici nificiali nelle qualifiche descritte al Capo A), è gli altri in qualità di concorrenti extranel e beneficiari indiretti degli effetti del provvedimento, sottoscritto il prossestimento n. 075689 del 11.08.2010 indirizzato al direttore del Dipartimento Economico

1.4

Occupazionale Dr. Magrini, con cui chiedevano di cimultarsi in via di autotutela il provvedimento prot. N. C1841 del 28 juglio 2010 di cui al Capo che prevede, con cui detto Ufficio determinava la rariffa provvisoria di ingresso all'impianto della RIDA Ambiente x.r.l. sito in Aprilia, ivi falsamente affermando che la legge regionale anzidetta non consentisse di procedersi alla determinazione in cia provvisoria della tariffa, laddove al contrario altre aciende, e segnatamente la Viterbo Ecologica s.r.t., riconducibile al CERRONI, operava da tempo in base all una siffana tariffa te ciò a conferma del latto che la legge regionale non eschideva tale possibilità), e ciò al solo fine di consentire alla concorrente discarica gestità dal CERRONI in Borgo Montello (tramite la società Ecoambiente s.r.l.) di continuare a gestire in regime di sostanziale monopolio lo snaltimento dei rifiuti sollidi urbani del basso Lazio e parimenti di arrecare un danno inguisto alla RIDA Ambiente. Reato commesso in violazione dell'articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 laglio 1998, n. 27, a mente del quale "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagti eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune seile dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tardia", posto che la RIDA Ambiente era già in possesso di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322 del 09 02.2009) e di autorizzazione ex art. 208 d. igs. 152/2008 vin dal 2006 (decreto n. 15 del 21/04/2006).

Reuto commesso in Roma (11 08.2010.)

[Luca FEGATELLI, Bruno LANDI, Manlio CERRONI:

IIII) delitto p. e.p. dagli articuli 48-110-323 c.p. perché in concorso tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico nificiale (intraneus) estensore della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 07.08.2010, avente ad oggetto la "Autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifinii urbiani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sità in Latina, lor. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l.", e. gli altri in qualità di concorrenti extrañei e destinatari degli affetti favorevoli della condotta illecita (Bruno LANDI), in qualità di legale ruppresentante della ECOAMBIENTE srl. CERRONI in qualità di amministratore di fatto della stessa), inducendo in errore i componenti della Giunta Regionale del Lazio ad emanare il citato provvedimento con cut, in violazione di norme di legge (artt. 7 d.13s. 36/2003 e 182 d.13s. 152/2006), intenzionalmente procuravano alla compagne gestrice della discarica di Borgo Montello un inguisto cantaggio patrimoniale e contemporaneamente arrecavano di comuni ili Anzio e Nettuno un danno ingiusto consistente nella maggiore tarifa di sinaltimento corrisposta alla discarica di Borgo Montello piuttosto che a quella di RIDA Ambiente di Aprilia.

In particolare, il provvedimento, nel premettere:

che i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003. 78 del 30 settembre 2003. 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004. 116 del 30 settembre 2004. 48 dell' 8 luglio 2005. 30 del 28 giugno 2006. 51 del 16 ottobre 2006. 94 del 16 ottobre 2007. 1 del 28 febbraio 2008. 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008 avevano autorizzato i comuni di Anzio e Nettimo a conferire i rifiuti urbani prodotti all'interno dei suddetti territori comunali presso la discurica di Latina, loculità Borgo Montello, gestita dalla società Ecoumbiente S.r.l.;

- che "al fine di dare continutà all'azione amministrativa avviata dal Commissario Delegato (.; ha emanuto n. 3 (tre) Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31 luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 191 del D.Lys 152/2006", con le quali si era disposta la prosecuzione dell'autorizzazione a detto conferimento.

autorizzava la prosecuzione del conferimento per il periodo di un anno sulla base del fuso presupposto secondo cui "la soluzione in oggetto risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è la più vicina ai sopra cuati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d. principio comunitario della prossimità, recepito nell'ordinamento utiliano all'art. 182 del D.Egs. 152/06 e che eventuali soluzioni alternative provocherebbero impatti negativi sull'ambiente e sul traffico veicolare", taddove al contrario l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003, testualmente richiamato dallo stesso articolo 182 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che "i rifiuti possono essere collocati m discarica solo dopo trattamento" (così victando lo sinaltimento del c.d. "tal quale")





La discurrea di Borgo Montello mtatti era sprovvista di impiento di trattamento meccanico-biologica. mentre quella gesura da RIDA Ambiente in Aprilia (la ciu iarilfa era nel frattempo stata concessa in y a provincira in data 28 laglio 2010 proprin dalla Regione Lazio, come da Capo che precedes ne era in possesso, affrendo il servizio, inclusivo di trattamenta ineccanica biologico, ad un pretzo di vito curo a tonnediata inferiore, servizio che non poteva espletare a cagione delle condotte descritte ar cape EE) ed FF) che precedono

Reuto commesso ia Roma il 7 agosta 2010.)

Luca FEGATELLI, în qualită di Dirigente pro tempore della Direzione Regionale Energia e Riffuti della Regione Lazio

II) definto pie pi dagli anti 81 476-479 e pi per avere redatto e sottosornito la nota 158623 del 13 agosto 2009, indirizzata all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e #frinture, in out (in risposta alla segnalazione dell'AGCOM n. ASS50 del 15.07 2009) falsamente si

Nel caso della RIDA Ambiente s.r.l. si segnala che la stessa è stata regolarmente autorizzata dalla scrivente Amministrazione con i seguenti atti: Decreto n. 71/203, Decreto n. 7/2004, Decreto n. 30/2004. Decreta n. 15/2006, 44/2006, Decreto n. 24/2007. Decreto n. 115/2007, Determinazione n. B0322 del 9 febbraio 2009, che gli consentono di operare sia il recupero dei rifiuti urbani sia di

Fiche, in ordine all'avvio degli RSU da parte di Comuni alle successive fasi di recupero.

La Regione nel merito non ha alcuna competenza, individuando l'art. 196 del D.Lgs. 152/06, quali funzioni alla stessa direttamente attribuite, unicamente la programmazione e il rilascio delle

Laddove, al comrario.

1) RIDA Ambiente non poteva operare nel settore del recupero dei rifiuti arbani in assenza di determinazione della tariffa da parte della Regione;

2) La Regione Lazio, attraverso il meccanismo delle ordinanze contingibili ed urgenti, e quindi della delibera di G.R. 373/20(0, imponeva ai Comuni dove smaltire i propri RSU

Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009.

[Luca FEGATELLI, în qualită di Capo del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;

[Romano GIOVANNETTI, in qualità di segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus (soggetto nei cui confronti si procede con rito ordinario)/;

Bruno LANDI, in qualità di concorrente extraneus, legale rappresentante delle aziende destinatarie dei provvedimenti di revisione tariffaria in istruttoria da parte dell'Ascenzo:

LLs del delitto p. e.p. dugli articoli 48-110-323 c.p. perché in concarso tra loro e nelle qualifiche descritte, al fine di arrecare un danno ad Ascenzo Riccardo, assertiamente reo di avere raffentato l'iter procedimentale delle istance di revisione tariffaria di società riconducibili al Gruppo CERRONI (mu che in realta pagava la scelta di avere concesso la tariffa provvisoria di accesso di rifiati soluli urbani alla societa RIDA Ambiente vrl. concorrente del gruppo Cerront, così infrangendo un sostanziale monopolio pluridecennule), sfruttando la possibilità offerta dalla riorganizzazione degli affici regionali di operare degli spostamenti di dirigenti, inducendo in errore il dirigente dell'Area Rifiuti, Dr. Mario MArotta, sulle scarse capacità professionali dell'Ascenzo. inducevano lo stesso ad operare lo spostamento del medesimo Ascenzo dal posto rivestito della direzione Rifiun della Regione Lazio all'Area Politia Mineraria, acque minerali e termati, energia, sostituendolo con altro dirigente.

Reato commesso in Roma villa data del 10 aprile 2011 f

(Fabia ERMOLLI

MMs del delutto p. e p. dall'articolo 323 e p. per avere intenzionalmente dapprima partecipato alle procedure di selezione e quindi accettato l'incarico di dirigente dell'ARPALAZIO. Settore Rifiuti, pur ivendo in essere, almeno sino a sutto il 2016, rupporti di prestazione d'opera retribuita con società riconducibili al Manlio CERRONI, soggetto operante in regime di monopolio nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Roma e di posizione predominante del medesimo vettore nel Lazio, con ciò venendo meno all'abbligo di mantenere "una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi", sancito dall'articolo 2 del D.M. 28.11.2000, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanata in attuazione dell'articolo 58-bis dei D.Igs. 29/1993 (attuale art. 54 del d. Igs. 165/2001) e dell'art. 97 Cost., di ciu la prima norma costituisce espressione diretta.

In particolare, percepiva dalla Systema Ambiente s.r.l., corrente Bresciu, via dei Santi 58, di ciu Manlio (ERRONI è legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la somma di 152.000 euro nel 2008 e la somma di 152.000 euro nel 2010 (quale corrispettivo per la carica di direttore tecnico, rivestita peraltro in modo meramente formale dalla data di assunzione dell'incarico in ARPA), mentre nel 2009 percepiva la somma di euro 22.500 dalla VR Systema Valorizzazione Rifiati S.r.l. in liquidazione, società dallo stesso ERMOLLI rappresentata è totalmente partecipata dalla Systema Ambiente sel.

Reato commesso in Roma dull'estate del 2008 sino a nitto il 2010/.

(NN) Mantio Cerroni, Arcungelo Spagnoli)

Delitto p e p. dagli arti. 319 e 321 c.p. per avere il Cerroni promesso a Spagnoli ideceduto), in cambio della sistemutica messa a disposizione della propria pubblica funzione di Responsabile Unico del Procedimento del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nella Regione Lazio a vantaggio degli interessi privati del gruppo imprendiforiale riconducibile al Cerroni stesso, un posto da dirigente all'interno del consorzio CO EMA. (soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall'unione della Pontina Ambiente s.r.l. [riconducibile al CERRONI] e della Ecomedia el 1 fa sua volta composta da ACEA s.p.u. e AMA s.p.u.[]

[Reati di cui all'articolo 323 e p. commessi, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con sistematica sindizione delle disposizione di legge indicate in ciascun vapo di imputazione, con sistematica sindizione degli articoli in appresso indicati del del D.M. 28.11.2000, recante di "Codice di comportumento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell'arti. 97 Cost (da ritenersi di contenuto immediaiamente precettivo non quale norma di organizzazione, hensi come vanone di principio di "buon andamento" inteso come "divieto di favoritismi". Cass. 25162/2008) e dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, che del precetto costituzionale costituisce espressione diretta.

art 2 commi 1, 2 e 4, nella parte in cui dispongono che "il dipendente conforma la sua condotta il dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon undamento e imparzialità dell'amministrazione", che "nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico", che "ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è offidato", che "mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue munsioni in situazioni, inche solo apparenti, di conflitto di interessi", che "non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'afficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possuno nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione", che "non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio":

Sh

W.

uri. Il che vieta al dipendente di chiedere o accetture, per se o per altri, "regali o altre utilità salvo quella d'usa di modica valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da

art 4, secondo cui "il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adessone ad associazioni ed organizzazioni, anche a carottere non riservato i vui interessi siano coinvolta Julio vol çimento dell'attività dell'afficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindocati";

art. 5 (ERMOLLI, [SPAGNOLI], FEGATELLI), che impegna il dipendente ud informare "per iscritto il dirigente dell'afficio di nati i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che eg's abbia asuto nell'ultimo quinquennio precisando...[omissis], se tali rapporti siano intercorsi o miercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'afficio,

e art. 7, nella parte in cui prevede che "il dipendente non accettu da soggetti diversi doll'umministrazione reiribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'afficio" (ERMOLLI) e che "non sollectia ai propri superiori il conferimento di incurichi reminerati" (SPAGNOLL BARGAGNA)

art. 8, a mente del quale "il dipendente, nell'adempinento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri" e "si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi

Ream tutti avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81 apv. e.p.). Competenza per territorio determinata da connessione (arr. 16 c.p.p.) con il reato di cui all'arricolo 260 del D. Evo 153/2006, di competenza distrettuale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.).

PERSONE OFFESE:

- 1. Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore;
- 2. Provincia di Roma, in persona del presidente pro tempore;
- 3. Comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, in persona dei rispettivi sindaci pro
- 4. Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore;
- 5. WWF Italia, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Vanessa Ranieri del Foro di Roma, con studio in Roma, Largo T. Solera 7/10;
- 6. Associazione Raggio Verde, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Vittorina Teofilatto, con studio in Roma, Viale delle Milizie 1;
- 7. Associazione culturale contro le nocività, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Lomastro, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro 28;
- 8. Associazione Differenzia-ti, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Lomastro, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro 28;
- 9. Associazione salute ambiente di Cancelliera, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Lomustro, con studio in Romu, Via Lucrezio Caro 28;
- 10. Luigi Loffredi, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Lomastro, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro 28;
- 11. Aldo Fabrizi, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Lomastro, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro 28;
- 12. Giovanni Haggar, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giusepge Lomastro, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro 28;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I COLLEGIALE PROCESSO NEI CONFRONTI DI CERRONI MANLIO + 6

UDIENZA 14 novembre 2017

Modifica Capi di imputazione B) e G) ex art. 516 c.p.p.

B) ALBANO LAZIALE - FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI

- RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E. GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione delle aziende al medesimo riconducibili:
- CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati), della discarica e dell'annesso impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l..
- « GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e concorrente morale del reato;

Inonché nei confronti dei seguenti soggetti, nei cui contronti si procede con vito ordinario

- ZAGAROLI Mauro in qualità di responsabile IPPC dell'impianto di trattamento neccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.
- GCIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore tecnico dell'impianto di trattamento meccanteo biologica "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.!
- MAGNANTE Italia, quale segretaria e Jactotum delle varie società riconducibili al CERRONE nonché consigliere di amministrazione della Pontina Ambiente self

B) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. e.p., 200 del d.lgs n. 152 2006 perche in concorso tra loro, nelle qualifiche us supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano ingenti quantitativi di rifiuti/in totale difformità rispetto alle autorizzazioni alla suessa rilasciate. In particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CFR 200301, rifiuti urbani non differenziati) dai comuni limitrofi nel plesso industriale costituito da un impianto di trattamento

Har

meccanico biologico con annessa discarica di servizio, impiand che costituiscono un complesso

L'attività di trattamento dei rifiuti in ingresso e di recupero avviene nell'impianto di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. "materiale umido" (o "sottovaglio") ed il c.d. "materiale secco" (o

Il materiale umido, dopo avere trascorso un periodo in un'area di ossidazione stabilizzazione biologica, va a costituire la c.d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS), destinata ad essere stoccata a piè di impianto come operazione di "recupero R13" e quindi in parte abbancata in discarica (smaltimento) e în parte utilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti della discarica stessa

La residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e raffinaziom si separa (al netto della c.d. "perdita di processo", costituita dalla parte di umidità che, stante il fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento, si disperde lungo il trattamento) risulterà costituita da:

- a) Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere avviato a termovalorizzazione in appositi impianti;
- b) metalli ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;
- c) scarti di lavorazione (c.d. "sovvalli", codice CER 191212, e segnatamente gli altrì rifiuti compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose), che vengono parimenti inviati a smaltimento

Per quanto concerne le frazioni in uscita, le BAT (best available tecniques) di settore, approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007, prevedono quale finalità di un impianto di trattamento meccanico biologico uello del "recupero" di quanto più materiale possibile dai rifiuti, in ottemperanza al principio normativo della c.d. "gerarchia dei rifiuti" (art. 179 D. lgs 152/2006, art , che vede privilegiare le operazioni di recupero e considera come residuale la fase di smaltimento dei rifiuti. Tale D.M. quale requisito standard minimo per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico, il rispetto di alcune percentuali minime (per il recupero) e massime (per in smaltimento) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

In dettaglio, le frazioni in uscita da un impianto di TMB a flussi separati (quale quello di Pontina Ambiente), dovrebbero essere comprese in un range ben definito:

- CDR: 25-35% (minimo)
- FOS: 15-30% (minimo)
- Perdita di processo: 15-20%
- Sovvallo: 15-30° a (massimo).

Il Decreto Commissariale n. 15/2005 (poi recepito dalla DGR 516/2008) prevede, ai fini della determinazione della tariffa di ingresso dei rifiuti, delle frazioni di rifiuti in uscita minime e massime:

- Per il CDR una percentuale minima del 25%; Per la FOS una percentuale minima del 25%;
- Per i metalli una percentuale minima del 2%
- Per gli scarti di lavorazione una percentuale massima del 30%;

Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:

- 43% CDR:
- 22% scarti di lavorazione;
- 13% FOS:
- 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi;
- 1% alluminio.

La tariffa corrisposta alla Pontina Ambiente per le operazioni di recupero e smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal

decreto commissariale n. 15 del 11 marzo 2005, in occasione dell'autorizzazione all'adeguamento del VI invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di post-gestione per un valore di 6,90 euro/T, del benefit ambientale a favore del Comune di Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all'impianto, tariffa che la Regione avrebbe dovuto rivedere annualmente a consuntivo.

L'importo tariffario era stato calcolato tenendo a riferimento le seguenti frazioni in uscita,

perfettamente in linea con le previsioni normative;

| - | CDR | 29% |
|---|-----------------------------|-------|
| - | Frazione secca combustibile | 0% |
| - | FOS | 2.5% |
| ~ | Materiali ferrosi | 2.5% |
| - | Scarti e sovvalli | 24,4% |
| | Perdita di processo | 19% |

Si prevedeva quindi una produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso impianti di valorizzazione energetica, da scegliere liberamente anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, vigendo per i rifiuti speciali assoluta libertà di conferimento sul libero mercato; nel caso di specie Pontina Ambiente per sua scelta imprenditoriale - intratteneva rapporti commerciali esclusivamente con i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l., estrance al Gruppo CERRONI.

La percentuale di CDR effettivamente inviata a recupero energetico si attestava invece su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15% (addirittura pari a poco più del 112 nel 2006, raggiungendo il 14,87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a Colleferro per la combustione veniva smaltito in discarica come "sovvallo" (mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a "costo zero" (salvo il pagamento della c.d. "ecotassa" e del costo di movimentazione interna); b) una parte dei RSU in ingresso non veniva neppure sottoposto al ciclo completo trattamento e quindi smaltito in discarica ancora prima di essere trasformato in CDR.

Il CDR prodotto e non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento, venívano pertanto smaltiti nella stessa discarica della Pontina Ambiente, provocando cosi: da un lato, la più rapida saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili; dall'altro, la creazione di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale (vedi capi che seguono).

Ed infatti, su 972.423 (tonnellate di RSU in ingresso nel periodo gennaio 2006 - agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla termovalorizzazione solamente 111.028 tonnellate (pari a circa il 12,12%), con una differenza pari a 154.669 tonnellate. IL profitto era quindi in primo luogo costituito dal minor costo dell'abbancamento a discarica dei

rifiuti, effettuato praticamente a costo zero, soprattutto dopo la saturazione delle volumetrie assentite. rispetto al costo della termovalorizzazione (circa 65 euro a tonnellata).

Inoltre, Pontina Ambiente ometteva di rispettare anche le percentuali previste dagli atti normativi ed autorizzativi anche per le altre frazioni in uscita, producendo meno FOS di quella prevista (tra il 14,9 ed il 19% in luogo del 25% previsto), meno metalli (tra lo 0,038 e l'1% in luogo del 2%) e molti più scarti di lavorazione (tra il 49,7% ed il 62,2% in luogo del 24,5%).

Per effetto del mancato procedimento di raffinazione del CDR, inoltre, la frazione "sopravaglio" manteneva una maggiore componente umida, diminuendo la c.d. "perdita di processo" ben al di sotto dello standard prestazionale del 19% indicato negli atti autorizzativi.

Complessivamente, pertanto, l'impianto, che era stato autorizzato come un complesso unitario in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi, operava in totale difformità rispetto alle autorizzazioni e frustrava totalmente le finalità di recupero sottese alla sua stessa esistenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I COLLEGIALE PROCESSO NEI CONFRONTI DI CERRONI MANLIO + 6

UDIENZA 14 novembre 2017

Modifica Capi di imputazione B) e G) ex art. 516 c.p.p.

B) ALBANO LAZIALE – FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI

- RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E. GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione delle aziende al medesimo riconducibili;
- CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati), della discarica e dell'annesso impianto di trattamento meccanicobiologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.I.,
- GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e concorrente morale del reato;

[nonché nei confronti dei seguenti soggetti, nei cui confronti si procede con rito ordinario

- ZAGAROLI Mauro in qualità di responsabile IPPC dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.;
- GUIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore tecnico dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.:
- MAGNANTE Italia, quale segretaria e factotum delle varie società riconducibili al CERRONI, nonché consigliere di amministrazione della Pontina Ambiente srl]:
- B) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano ingenti quantitativi di rifiuti in totale/difformità rispetto alle autorizzazioni alla stessa rilasciate. In particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati) dai comuni limitrofi nel plesso industriale costituito da un impianto di trattamento

NO.

cy

meccanico biologico con annessa discarica di servizio, impianti che costituiscono un complesso funzionale unitario.

L'attività di trattamento dei rifiuti in ingresso e di recupero avviene nell'impianto di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. "materiale umido" (o "sottovaglio") ed il c.d. "materiale secco" (o "sopravaglio").

Il materiale umido, dopo avere trascorso un periodo in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica, va a costituire la c.d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS), destinata ad essere stoccata a piè di impianto come operazione di "recupero R13" e quindi in parte abbancata in discarica (smaltimento) e in parte utilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti della discarica stessa (recupero).

La residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e raffinazioni si separa (al netto della c.d. "perdita di processo", costituita dalla parte di umidità che, stante il fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento, si disperde lungo il trattamento) risulterà costituita da:

a) Combustibile Da Rifluto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere avviato a termovalorizzazione in appositi impianti;

b) metalli ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;

c) scarti di lavorazione (c.d. "sovvalli", codice CER 191212, e segnatamente gli altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose), che vengono parimenti inviati a smaltimento in discarica.

Per quanto concerne le frazioni in uscita, le BAT (best available tecniques) di settore, approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007, prevedono quale finalità di un impianto di trattamento meccanico biologico uello del "recupero" di quanto più materiale possibile dai rifiuti, in ottemperanza al principio normativo della c.d. "gerarchia dei rifiuti" (art. 179 D. lgs. 152/2006, art., che vede privilegiare le operazioni di recupero e considera come residuale la fase di smaltimento dei rifiuti. Tale D.M. quale requisito standard minimo per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico, il rispetto di alcune percentuali minime (per il recupero) e massime (per lo smaltimento) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

In dettaglio, le frazioni in uscita da un impianto di TMB a flussi separati (quale quello di Pontina Ambiente), dovrebbero essere comprese in un range ben definito:

• CDR: 25-35% (minimo)

• FOS: 15-30% (minimo)

Perdita di processo: 15-20%

Sovvallo: 15-30% (massimo).

Il Decreto Commissariale n. 15/2005 (poi recepito dalla DGR 516/2008) prevede, ai fini della determinazione della tariffa di ingresso dei rifiuti, delle frazioni di rifiuti in uscita minime e massime:

Per il CDR una percentuale minima del 25%;

- Per la FOS una percentuale minima del 25%;

Per i metalli una percentuale minima del 2%

Per gli scarti di lavorazione una percentuale massima del 30%;

Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:

43% CDR;

- 22% scarti di lavorazione;

- 13% FOS;

- 17% perdita di processo;

4% materiali ferrosi;

1% alluminio.

La tariffa corrisposta alla Pontina Ambiente per le operazioni di recupero e smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal

day

decreto commissariale n. 15 del 11 marzo 2005, in occasione dell'autorizzazione all'adeguamento del VI invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di post-gestione per un valore di 6,90 euro/T, del benefit ambientale a favore del Comune di Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all'impianto, tariffa che la Regione avrebbe dovuto rivedere annualmente a consuntivo.

L'importo tariffario era stato calcolato tenendo a riferimento le seguenti frazioni in uscita, perfettamente in linea con le previsioni normative:

| - | CDR | 29% |
|----|-----------------------------|-------|
| - | Frazione secca combustibile | 0% |
| - | FOS | 25% |
| ** | Materiali ferrosi | 2,5% |
| •- | Scarti e sovvalli | 24,4% |
| * | Perdita di processo | 19% |

Si prevedeva quindi una produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso impianti di valorizzazione energetica, da scegliere liberamente anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, vigendo per i rifiuti speciali assoluta libertà di conferimento sul libero mercato; nel caso di specie Pontina Ambiente per sua scelta imprenditoriale - intratteneva rapporti commerciali esclusivamente con i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l., estranee al Gruppo CERRONI.

La percentuale di CDR effettivamente inviata a recupero energetico si attestava invece su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15% (addirittura pari a poco più del 11% nel 2006, raggiungendo il 14,87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a Colleferro per la combustione veniva smaltito in discarica come "sovvallo" (mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a "costo zero" (salvo il pagamento della c.d. "ecotassa" e del costo di movimentazione interna); b) una parte dei RSU in ingresso non veniva neppure sottoposto al ciclo completo trattamento e quindi smaltito in discarica ancora prima di essere trasformato in CDR.

Il CDR prodotto e non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento, venivano pertanto smaltiti nella stessa discarica della Pontina Ambiente, provocando così: da un lato, la più rapida saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili; dall'altro, la creazione di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale (vedi capi che seguono).

Ed infatti, su 972.423 (tonnellate di RSU in ingresso nel periodo gennaio 2006 - agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla termovalorizzazione solamente 111.028 tonnellate (pari a circa il 12,12%), con una differenza pari a 154.669 tonnellate. IL profitto era quindi in primo luogo costituito dal minor costo dell'abbancamento a discarica dei rifiuti, effettuato praticamente a costo zero, soprattutto dopo la saturazione delle volumetrie assentite, rispetto al costo della termovalorizzazione (circa 65 euro a tonnellata).

Inoltre, Pontina Ambiente ometteva di rispettare anche le percentuali previste dagli atti normativi ed autorizzativi anche per le altre frazioni in uscita, producendo meno FOS di quella prevista (tra il 14,9 ed il 19% in luogo del 25% previsto), meno metalli (tra lo 0,038 e l'1% in luogo del 2%) e molti più scarti di lavorazione (tra il 49,7% ed il 62,2% in luogo del 24,5%).

Per effetto del mancato procedimento di raffinazione del CDR, inoltre, la frazione "sopravaglio" manteneva una maggiore componente umida, diminuendo la c.d. "perdita di processo" ben al di sotto dello standard prestazionale del 19% indicato negli atti autorizzativi.

Complessivamente, pertanto, l'impianto, che era stato autorizzato come un complesso unitario in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi, operava in totale difformità rispetto alle autorizzazioni e frustrava totalmente le finalità di recupero sottese alla sua stessa esistenza.

- A

Inoltre, per effetto della condotta di cui sopra gli imputati abbancavano, nel periodo compreso tra il luglio del 2009 e il 28 ottobre 2010 (data di emissione dell'ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z0009) circa 132.820 tonnellate di rifiuti in assenza di autorizzazione, avendo nel frattempo superato i quantitativi massimi allocabili in discarica per effetto dei vari provvedimenti autorizzativi (D.C. 4/2006, D.C. 143/2007 e Determinazione Regionale B2576/2009), conseguendo in tal modo la Pontina Ambiente un profitto pari al minor costo che ha sostenuto abbancando tali rifiuti nella propria discarica piuttosto che rivolgendosi a impianti terzi. Reato commesso in Albano Laziale sino all'agosto 2012.

- RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, [ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno], , tutti nelle qualifiche descritte al Capo B)

G) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7), 81-110-112 n. 1), 356 c.p. perché, nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'esecuzione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti intercorrenti tra la Pontina Ambiente srl e i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, avviando a termovalorizzazione un quantitativo annuo di CDR inferiore a quello dichiarato (condotta decritta al Capo B) ed incrementando unilateralmente la tariffa per la termodistruzione, anche sul quantitativo di CDR mai prodotto o comunque mai combusto, commettevano frode nell'esecuzione del predetto appalto, conseguendo, nel periodo 2006-2012 una indebita percezione di euro 10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione, di cui euro 3.729.247,10 per CDR mai conferito). Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.

Inoltre, Pontina Ambiente fatturava ai Comuni costi di trasporto ulteriori rispetto a quelli

effettivamente sostenuti per un importo di 170.000 euro.

Infine, fatturava ai Comuni anche la quota percentuale di FOS utilizzata per le operazioni di ricopertura della discarica, operazione di recupero e non di smaltimento che avrebbe dovuto essere esentata dall'applicazione della tariffa.

In Albano Laziale, sino al tutto il mese di agosto 2012.

PARTI CIVILI

- 1) AMA S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sciullo con studio in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2
- 2) REGIONE LAZIO rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Villani con studio in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 326
- 3) LEGAMBENTE LAZIO ONLUS rappresentata e difesa dall'Avv. Mariadolores Furlanetto con studio in Roma Via Antonio Vivaldi n. 15
- 4) WWF ITALIA ONLUS rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Ranieri con studio in Roma Largo Temistocle Solera n. 7/10
- 5) COMUNE di GENZANO DI ROMA rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lo Mastro con studio in Roma Viale delle Milizie n. 9
- 6) COMUNE di LANUVIO rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Maidecchi con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4
- 7) PAOLA BOVE, nata a Milano il 04.07.1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Maidecchi con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4

8) CAPPABIANCA PAOLO + 20 (Vedi elenco allegato)

W W W

 Per Paulo Cappalifanca, nato a Marino il 12.05.1979 (C.F. PLACPB of 121958H) ivi residente. Viale della Repubblica 86:

Amadio Malizia, nato a Pontinia (L.T) il 04.04/1954 (C.E., MIZMDA5410) (G8658) e residente in Albano Laziale via della Massimetta 49/B, nell'immobile di cui è proprietario.

Daniele Castri, nato ad Albano Laziale il 21.04.1977 (C.F. CSTDNL77D2) A 1321) ed ivi residente in Piazza.

Duomo 10:

Aldu Fahrizi , nato a Marino (RM) il 08.09.1917 (C.F.: FBRUDA 17908E954), residente in Albano Laziale. via della Massimetta n. 49 E. nell'immobile di cui è proprietario:

Luigi Loffredi, nato a Bracciano (RM) il 27.06.(952 (C.F.: LFFI GU52H27B114A), residente in Albano Laziale via della Massimetta n. 49 D. nell'immobile di cui è proprietario

Silvana Corsi, nata a Marino (RM) il 17.06.1969 (C.F.: CRSSVN69H57E958F), residente in Albano Laziule via Pantanelle n. 1 nell'immobile di cui è proprietaria:

Andrea Avagliano nato a Roma il 23.06.1967 (C.F. VGI, NDR 67H23 H501V), residente in Albano Laziale, via Pantanelle n. I con la di lui moglie Silvana Corsi:

Antonio Tripolini nato a Magione (PG) il 23.05.1939 (C.F.: TRPNTN39E23E8050), residente in Arden, via del Villaggio Ardeatino n. 16, proprietario dell'immobile in cui vive unitamente alla moglie Rina Forti:

Rina Forti nata a Preci (PG) il 09,01.1942 (C.F.: FRTRTI4249(I015L), residente in Ardea, via del Villaggio. Ardeatino n. 16:

Massimo Tripolini nato a Roma il 02.08.1977 (C.F.: TRPMSM177M02H501H), residențe în Ardea, via del Villaggio Ardeatino n. 16 nell'immobile di cui è proprietario, con la di lui moglie Roberta Masili:

Roberta Masili nata a Roma il 03.05.1977 (C.F.: MSI RRT77E43HS01S), residente in via di Villaggio Ardeatino n. 16:

Giuliano Cesaretti nato a Roma il 16.01.1957 (C.F.: CSRGLN57A16H503H), residente in Ardea, via Rocca di Papa n. 40. nell'immobile di cui è proprietario:

Giuseppe Telesca nato a Rionero in Vulture (PZ) il 10.06.1952 (C.F.: TLSGPP52H10H307W), residente in Ardea, via Frascati n.10, nell'immobile di cui è proprietario:

Filippo Uccheddu nato a Roma it 25.05.1972 (C.F.: CCHEPP72E25\1501G) , residente in Ardea, via Grottaferrata n. I. unitamente alla moglie Elisabetta Peloni:

Elisabetta Peloni (C.F.: PLNLBT711166A062C) nata a Roma il 26.06.1971, e residente in Ardea, via Grottaferrata ii, I, nella casa di proprietà dei propri gentori:

Victoria Eruscine, (C.F. RSCVTR75T58Z140R) nata in Moldavia, a Straseni, il 18.12 1975 e residente in Ardea via Grottaferrata n.I. con i sigg ri L'echeddu e Peloni nella casa dei propri suoceri:

De Vellis Marco, (C.F.: DVLMRC70P21E958V), mato a Marino il 21,09,1970 e residente ad Ardea, in via Rocca Priora n. 10, nella casa dei propri succeri:

"Marco Gramolelli, (C.F. GRAIMRC74R30A1321), nato ad Albano Laziale il 30.10.1974 e residente ad Ardeu, via del Villaggio Ardeatino n. 30, nolta casa dei propri genitori:

Luciano Garbíni. (C.F. GRBLCN47B108474B) nato a Camerino (MC) il 10.02.1947 e residente in Ardea. nell'appartamento di sua proprietà, in via Ciampino n. 18,

Simone Carabella, (C.F.: CRBSMN80A23H301Q), nato a Roma il 23.01.1980, residente ad Ardea nell'appartamento di proprietà sito in via Montagnano n. UB:

Maria Lionetti. (C.F.: LNTMRA63DSJA509S), nata a Avellino (AV) il 13.04.1963 e residente in Ardea, nella casa paterna, in via di Rocca di Papa n. 18:

Rappresentati e difesi dall'Avv. Deborah Maidecchi con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4

- 9) COMUNE di POMEZIA rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Leoncilli con studio in Roma
- 10) COMUNE di CASTELGANDOLFO rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Prili con studio in Roma Via Francesco Menzio n. 30
- 11) COMUNE di ALBANO LAZIALE rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Prili con studio in Roma Via Francesco Menzio n. 30
- 12) COMUNE di ROCCA DI PAPA rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Casciotti Via Latina n. 18
- 13) COMUNE di ARICCIA rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Blesi del foro di Velletri con studio in Roma Via F. Paulucci Calboli n. 1 (c/o studio Castellani)
- 14) MINISTERO dell'AMBIENTE rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Volpe con studio in Roma Via dei Portoghesi n. 12 (c/o Avvocatura Generale dello Stato)
- 15) COMUNE di ROMA CAPITALE rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maggiore con studio in Roma Via del Tempio di Giove n. 21

CONCLUSIONI P.M.

FORMULA LE SEGUENTI RICHIESTE:

Capo A): delitto di cui all'art. 416 c.p.

Condanna di Cerroni Manlio e Landi Bruno in qualità di promotori e organizzatori, reato commesso fino a tutto il 2012.

Condanna di Rando Francesco, reato commesso fino a tutto il 2012

Condanna di Sicignano Giuseppe, reato commesso fino all'agosto 2012

Condanna di Fegatelli Luca, reato commesso fino all'aprile 2011

Assoluzione di De Filippis Raniero Vincenzo, ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto

Assoluzione di Giovi Piero per non aver commesso il fatto

Capo B) ALBANO LAZIALE -TRAFFICO DI RIFIUTI

condanna di CERRONI Manlio condanna di RANDO Francesco condanna di SICIGNANO Giuseppe condanna di LANDI Bruno Assoluzione di Giovi Piero per non aver commesso il fatto

Capo G) ALBANO LAZIALE - FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE

condanna di RANDO Francesco, limitatamente agli anni 2011 e 2012 (fino al 31 agosto) condanna di CERRONI Manlio, limitatamente agli anni 2011 e 2012 (fino al 31 agosto) condanna di SICIGNANO Giuseppe, limitatamente agli anni 2011 e 2012 (fino al 31 agosto) condanna di LANDI Bruno, limitatamente agli anni 2011 e 2012 (fino al 31 agosto) Assoluzione di Giovi Piero per non aver commesso il fatto
Non doversi procedere essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione quanto alle annualità 2006-2010.

Capo H) ALBANO LAZIALE - TRUFFA AGGRAVATA

Assoluzione perché il fatto non sussiste

Capo R)

Condanna di Fe Filippis Raniero Vincenzo Assoluzione per CERRONI Manlio per non avere commesso il fatto Assoluzione per Luca FEGATELLI per non avere commesso il fatto

Capo S)

Non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione

CAPO AA)

Condanna di Rando Francesco Condanna di Cerroni Manlio

Cape II)

or the

2

Non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione

RICHIESTE DI PENA

Cerroni Manlio: unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riteriuto più grave il delitto di cui all'art. 416 c.p., pena di anni 6 di reclusione così determinata: p.b. per il delitto di cui all'art. 416 comma 1 c.p.; anni 3 di reclusione aumento ex art. 81 di un anno per ciascuno dei due traffici di rifiuti aumento ex art. 81 di sei mesi per le due annualità di frode in pubbliche forniture (continuazione interna)

Landi Brune: unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il defitto di cui all'art. 416 c.p., pena di anni 5 di reclusione così determinata: p.b. per il delitto di cui all'art. 416 comma 1 c.p.: anni 3 di reclusione aumento ex art. 81 di un anno per il traffico di rifiuti aumento ex art. 81 di sei mesi per le due annualità di frode in pubbliche forniture (continuazione interna)

Rando Grancesco: unificati i reati sono il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 260 D. lgs. 152/2006, pena di anni 5 di reclusione così determinata: p.b. per il traffico di rifiuti di Albano Laziale: anni 2 di reclusione aumento ex art. 81 di un anno per il traffico di rifiuti di Monti dell'Ortaccio aumento ex art. 81 di un anno per il reato associativo aumento ex art. 81 di sei mesi per le due annualità di frode in pubbliche forniture (continuazione interna)

Sicignano Giuseppe: unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 260 D. lgs. 152/2006, pena di anni 4 di reclusione così determinata: p.b. per il traffico di rifiuti di Albano Laziale: anni 2 di reclusione aumento ex art. 81 di un anno per il reato associativo aumento ex art. 81 di sci mesi per le due annualità di frode in pubbliche forniture (continuazione interna)

De Filippis Raniero Vincenzo: condanna ad <u>anni due di reclusione</u> previa concessione delle circostanze ex art. 62-bis c.p., riqualificato il fatto in nel delitto di cui all'art. 476 commi i e 2 c.p.

Fegatelli Luca: condanna ad <u>anni due di reclusione</u> per il delitto di cui all'art. 416 c.p. commesso fino all'aprile 2011.

DEPOSITETO UD: 9/3/18

ar Ar

CONCLUSIONI PARTI CIVILI

Avv. Salvatore Sciullo per AMA S.p.A.

Al Tribunale Collegiale di Roma

I Sezione Penale

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

Procedimento Penale n.7449/2008 R.G.N.R. Procedimento Penale n. 9507/2014 R.G. DIB.

Il sottoscritto Avv. Salvatore Sciullo, nella qualità di difensore, nonché procuratore speciale della AMA S.p.a. costituita parte civile nel procedimento penale n.7449/2008 R.G.N.R., 9507/2014 R.G. DIB. a carico di Manlio CERRONI + altri imputati in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione, chiede alle SS.VV.:

- che gli imputati vengano dichiarati colpevoli dei reati a loro ascritti e per l'effetto condannati alla pene ritenute di Giustizia;
- che gli stessi vengano condannati al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dai fatti di cui è processo subiti da AMA S.p.a, in ragione del mantenimento o ampliamento della posizione di monopolio del Cerroni e delle sue aziende attraverso la commissione dei reati contestati nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della Regione Lazio e per la conseguente alterazione nella determinazione del relativo prezzo di mercato. Danni che si chiede liquidarsi in via equitativa con una somma comunque non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni//00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto al saldo effettivo, o, in subordine, la condanna solo sull' an debeatur al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio;

OO 195 ROMA - PIAZZA DEL MARTIRI DI BELFIORE, N.2 - al 16.96968625 - fax 00.9838866

salvatoresendles@ordswavrocarirom.corg fo

fedencosciullo@gadineavvexatiroma.org

WAR

- The venture of manners of responding to the property of the solution of the so
- Silverting to see the inflator excitation of the color of the excitation of the color of the excitation of
- Other despetation and state of manageral parameters of extreme come define specialists.

The Same

e de la proposición de la companya d





Avv. Antonio Villani per REGIONE LAZIO

Per tali motivi, Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa affermazione della penale responsabilità degli imputati:

- condannarli in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali a favore della parte civile costituita, da liquidarsi nella misura di € 25.585.000,00 riferibile al solo mancato incasso dell'ecotassa, nonché di € 5.000.000,00 per tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non subiti, tenuto conto delle indicazioni ivi contenute e già anticipate nell'atto di costituzione di parte civile oltre che dalla documentazione presente in atti;
- dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 540, comma primo, c.p.p.;
- in caso di mancato accoglimento della richiesta di declaratoria ai sensi dell'art. 540, comma primo, c.p.p. di cui sopra, Voglia comunque condannare gli imputati, ex art. 539, comma secondo, c.p.p. e 540, comma secondo, c.p.p. al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile per il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Oltre alle spese, come da separata nota.

Con osservanza.

Roma, 9 aprile 2018

(Avv. Aplonis Villani)



Avv. Mariadolores Furlanetto per LEGAMBIENTE LAZIO

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, considerato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, accertata e dichiarata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, come meglio precisato nelle conclusioni del PM, cui integralmente ci si associa, condannare gli sossi impirati Cerroni Manlio, naro a Pisoniano (RM) il 18.11.1926. Fegatelli Luca, nato a l'Aquila di 29/12/1964. Giovi Pietro nato a Roma ii 31/93/1945; De Filippis Raniero Vincenzo, nato a Fondi (LT) îl 06.10.1954. Landi Bruno, nato a Capalbio (GR) il 19.09.1939: Sicignano Giuseppe, nato a Pisoniano (RM) il 07.11.1956: Rando Francesco, nato a Genova il 12.03.1937, per i reati loro ascritti, alia pena che il Tribunale riterra congrua, nonche a, pagamento, in favore della parte civile, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €.50.600,00 o in quella maggiore o minore che si riterra di giustizia, ovverò qualora si ritenesse necessario, anche con separato quadizio, assegnando ex artifiliti comma 2º c.p.p., una provvisionale nei limiti dei danno per cui si ritiene qua raggiunta la prova:

Voglia infine e comunque dichiarare la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili e condannare gli imputati alla refusione delle spese processuali, come da nota spese che si déposita unitamente alle presenti conclusioni.

Roma, li 06 aprile 2018

(avv.Mariadolores Furlanetto)

R I

Che l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Roma sezione penale Voglia:

- accertare e dichiarare la responsabilità penale degli imputati come sopra indicati, anche in relazione alle richieste del Pubblico Ministero, in relazione ai reati ascritti loro e conseguentemente condannarli alle pene che saranno ritenute di giustizia;
- 2) condannare gli imputati al risarcimento in favore della concludente parte civile WWF Italia Onlus dei danni patiti iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, anche come danno all'immagine, conseguenti ai reati ascritti che si quantificano in via provvisionale immediatamente esecutiva nella somma non inferiore a 50.000,00 Euro, o ad altra stabilita dal Collegio Giudicante secondo equita; oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dei fatti di cui ai capi d'imputazione all'effettivo saldo.
- 3) Condannare gli imputati alla refusione delle spese di lite

Al His

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

I SEZIONE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

R.G. N.R. 7449/08

Per il Comune di Genzano di Roma, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dal procuratore speciale avv. Giuseppe Lo Mastro, si rassegnano le seguenti,

CONCLUSION

Voglia l'Ecc.mo Tribunale condannare gli imputati Cerroni Manlio, Landi Bruno, Sicignano Giuseppe, Rando Francesco, Fegatelli Luca, De Filippis Raniero Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia.

Voglia inoltre l'Ecc.mo Tribunale condannare gli imputati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Comune di Genzano di Roma per i motivi esposti nell'atto di costituzione di parte civile.

I danni patrimoniali ammontano ad € 5,000.000,00 e derivano dai plurimi inadempimenti alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune nella gestione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani conferiti nell'impianto TMB di Roncigliano; in particolare per l'aumento surrettizio delle tariffe autorizzate dalla Regione Lazio come risultante dalle fatturazioni e per l'illecito trattamento dei rifiuti in violazione delle prescrizioni di legge e dei provvedimenti adottati dal Commissario alla "emergenza rifiuti".

I danni non patrimoniali, da quantificare in via equitativa, ammontano ad € 1.000.000,00 e derivano dalla lesione del diritto all'immagine del Comune ad alta vocazione turistica costretto ad ampliare i tradizionali interventi offerti ai turisti.

Voglia, infine, il Tribunale dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna nella misura di € 1.000.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta congrua.

Con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio pari ad € 17.623,98 oltre IVA e CPA come da separata nota.

Roma, 9 aprile 2018

(avv. Giuseppe Lo Mastro)

DIPOSITATO IL CAMPATLIERE
2)4/17 D

A J

Avv. Deborah Maidecchi per il COMUNE di LANUVIO

Per il COMUNE DI LANUVIO, in persona del Don Em2r Gallierro di Gli II Gli 501/310767Gr. Sindaco più a legale rappite in carica, con il procuratore specific e difensore as a Deborah Maidecchi, si rassegnano le seguenti

CONCLUSION!

Vocha il Tribunale condamare gli imputati Cerroni Munio. Cinvi Picro Land. Bouno, Sicignano emiseppe, Rando Francesco, Legatelli Laca. De Edippis Rando. Vincenzo, alia pena menata di giustizia, nonche al msarcimento dei danni subar e sibendi da a parte covi e quantificato him Fac. o "su potenti circa il darro patrimoniale e in euro "80 monjoti circa il datas non parimoniale, o nella diversa sonnia determinata anche in via equitativa.

Noglia altresi dichiarare provo soriamente esocitiva la constancia acre surci sente dei danni, o compique concedere sin d'ora ca tuolo es provocionale el importo di cras il non contino o 6 diverso parziale ruentro contrao.

Con condamia degli imputati at pagamento delle spese processuali i ottenine dalla parte civile nei presente 2014o di gnidizio per ento **17.623.98**, otto IVA e CA conte da sepa, ita nota

Con Ossegujo

Roma, (a) aprile 2018

Vos. Deborali Maklecchi

Avv. Deborah Maidecchi per PAOLA BOVE

Per Paoka Boye, C.A., BVOPI ASSI 431/2051 i mata la Milano li 03/07/1955 e residente in Albano I azrale (RM), via della Vignetta 19, con il procuratore speciale e diferisore avv. Debonin Mandecelti, si ra segnano le segnenti.

CONCLUSION!

Nogfia il Tribunale condamare gli imputati Cero ta Manho Priovi Piero. Landa Brunc, Sicignato Ciniseppe, Rando Francesco, alla pena rifenuta di giustizia, nonche al risarcimento dei danni sabiti e subendi dalla parte civile, quantificabili in Euro 50 000,00 o nella diversa somma determinata anche in via equitativa.

Voglia altigo dichiarare provvisoriamente esecutiva la condunar al risaremiento dei danti, o comunque concedere sui d'ora ca títolo di provvisoriale. L'importo di euro 20 000 0000 m diverso intenuto congruo.

Con condanna degli imputati al pagamento delle spese processiali sostenate dalla parte envire nel presente grado di giudizio ammessa al giattito patrocinio nella misura di enro 2,967,06, ofrie IVA e CA sin favore dello Stato come da separata nota.

Contracquia

Roma, 9 aprile 2018



Avv. Deborah Maidecchi per CAPPABIANCA PAOLO + 20

Voglacif Tribunale condamnare gli impirati cert in Manio, cilova Piero. Lance Brimo, Sicigitano Ciniseppe Rando Francesco, alla pena ritentita di enistrisa monche in solido o prosquota, al risarciniento dei donni substi e subendi dalle presenti putti civili, quantificabili per cascini i parte civile nei terrori, qui di seguiti i

- Per il sig. Paolo Cappalvanea e il sig. Daniele Castra, else il siegoro, edite il porcere dalla discante i ed catro il 1000 metri, in curo 50,000,00.
- per il sig. Andrea Avagliano, per fa signa Rina Forti, per il sig. Eti ppo l'echedita, per ta signa.
 Il fisabetta Peloin, per la signa Vacione l'inserne, per il sig. Marco De Veille, per il signa Maria.
 L'iostetti, per il sig. Marco Crannolella residenti entre continuen, iballa aise anca, in gura 100,000,000.
- per il sig. Amadio Maliziar per il sig. Aldo Labrizi, per il sig. Emer l'ottredi, per la sig ta Silvana. Corsa, per il sig. Antonio Tripolini, per il sig. Massimo Empolini, per il sig. Conseppe Telesca, per il sig. Encance Caribini, per il sig. Conseppe Telesca, per il sig. Encance Caribini, per il sig. Simone Caribella, residenti emito il non metri dalla discanca e progrietari decli immobili si residenza, in cura 200,000,00

o, per tuti, in quella maggior e sirios soniola che sara inglinta di gristizia o nella diversa soniona determinata inche in via equinativa

Vogha altresi dichimare provvisoramiente escontra la condanna al risarenner e dei danni e e un inque concedere sin d'ora e a tuono di provvi oranice. L'importo di 20.000,000 eura per esiscura parte escote o il diverso ruentus congruio.

Con condama deph imputati ai pagamento del e spese processiali sosienite dade parti cicia nel presente undo di giudizio nella mistira complessiva di cino. 2018;1977, dire IVA e CA, severe pari intento i 258.85 oftic IVA e CA per carsenna defle 21 partier di sopri indicato, e un de separati nora.

Continueque

Roma, 09 april, 2018.

New Alchorali Mandescho

A Jo

NOTE CONCLUSIONALI

Proc. Pen. n. 7449/2008 R.G.N.R. - RG. GIP - 13928/2008

N. 9507/14 RG. DIB

Il sottoscritto Avv. Luigi Leoncilli, del foro di Roma, numero di tessera A35828, procuratore speciale ed anche difensore di fiducia giusta procura speciale per la costituzione di parte civile (ex art. 76 c.p.p.) e la rappresentanza processuale (ex att. 78, lett. C. e 100 c.p.p.) in atti rilasciata dal Sindaco pro tempore del Comune di Pomezia e depositata all'udienza del 14.04.2016, al fine di coltivare l'azione risarcitoria per come richiesta nell'atto di costituzione di parte civile ammessa e formalizzata al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle condotte di reato subite dal Comune di Pomezia a seguito delle condotte volontariamente poste in essere in concorso tra di loro dai Siggiri CERRONI Manlio, nato a Pisoniano (Rm) il 18.11.1926, FEGATELLI Luca, nato a L'Aquila il 20.12.1964, GIOVI Piero, nato a Roma il 31.03.1945, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo nato a Fondi (LT) il 06.10.1954, LANDI Bruno nato a Capalbio il 19.09.1939, SICIGNANO Giuseppe, nato a Pisoniano (Rm.) il 07.11.1956, RANDO Francesco nato a Genova il 12.08.1937, i quali hanno agito sia in proprio sia nelle qualità meglio descritte in tutti i capi di imputazione.

Tanto premesso,

Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa declaratoria di penale responsabilità degli imputati condannare gli stessi a giusta pena, nonché tenuti al risarcimento alla parte civile costituita di tutti i danni materiali e concentratori della conseguenti l'illecito comportamento tia liquidarsi in separato giudizio civile, come da separata nota spese che si rimette.

No dia altresi il Sig. Cuidice liquidare a titolo di provvisionale la somma di € 100,000,002 ovvero della diversa somma che si riferra di guisticia

Petta semma e da imputarsi a futura liquidazione, subordinando l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale (2014) non incresione delle condanne sui certificali penali, ai pregenerio della predetta provvisionale entro congruo termine.

on la massima asservanca

Facini II (

My, I mgi Leonalli

H W

Avv. Chiara Prili per il COMUNE di CATELGANDOLFO

chiede

la condanna degli imputati per i reati ascritti loro e il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile che si quantifica prudentemente in Euro 2.500.000.00 nonché la refusione delle spese processuali, come da nota spese che si deposita unitamente alle

HAY

Avv. Chiara Prili per il comune di ALBANO LAZIALE

e Harry

and the control of th

and the second second

Avv. Silvio Casciotti per il COMUNE di ROCCA DI PAPA

CHIEDE

che il Tribunale Ordinario di Roma, dichiarati gli imputati

- CERRONI Manlio, nato a Pisoniano (Roma) il 18.11.1926;
- GIOVI Piero, nato a Roma il 31.03.1945;
- LANDI Bruno, nato a Capalbio il 19.09.1939;
- SICIGNANO Giuseppe, nato a Pisoniano (Roma) il 07.11.1956;
- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937;

colpevoli per i reati loro rispettivamente ascritti ed ai quali si riferisce la costituzione di parte civile (capi B-G-H), condanni gli stessi:

CERRONI Manlio, nato a Pisoniano (Roma) il 18.11.1926;

GIOVI Piero, nato a Roma il 31.03.1945;

LANDI Bruno, nato a Capalbio il 19.09.1939;

SICIGNANO Giuseppe, nato a Pisoniano (Roma) il 07.11.1956;

RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937;

- a risarcire al Comune di Rocca di Papa tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dallo stesso ente in dipendenza dei reati di cui a giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, in subordine in quella da liquidarsi in separato giudizio civile;
- a pagare alla parte civile stessa una provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti del danno di cui sì ritiene già raggiunta la prova, quantificabile in non meno di Euro 759.664,03 oltre interessi;

A D

- alle restituzioni a norma delle leggi civile:

- alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla Parte

Civile, nella misura indicata nella nota spese.

Roma, 9 aprile 2018

Avr. Silvio Casciotti

Jahren Land

Hy

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

Il Comune di Ariccia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Blesi del foro di Velletri e con studio in Roma - via F. Panlucci de Calboli. I (presso studio Castellani) - fax 069323142 - PEC giovanni blesi a oav legalmail in per procura in atti. costituito parte civile nei confronti degli imputati sopraindicati, all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel procedimento penale in epigrafe, ritenuta accertata e sussistente la responsabilità degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'III.mo Tribunale adito dichiarare la responsabilità degli imputati in ordine ai fatti contestati con la condanna degli stessi alla pena ritenuta di concestati con la condanna degli stessi alla pena ritenuta di concesta di co

ROBERT BURNES DE S

Avv. Antonio Volpe per il MINISTERO dell'AMBIENTE

The rate is soft a steen with the design of the rest of the rate are considered as a superior of the steen of

, which strong the strong control of the property of the strong control of the strong c

The state of the s

 $(\mathcal{A}_{ij}, \mathcal{A}_{ij}) \wedge \mathcal{A}_{ij} \otimes \mathcal{A}_{ij}$

Ē:

.

A De

dei reati di cui ai punti A) e D) del capo di imputazione

CHIEDE

che il Tribunale, riconosciuta la penale responsabilità degli imputati per i reati a foro ascritti, e per cui sono stati tratti a giudizio, voglia condannarli alla pena ritenuta di giustizia e, per l'effetto, riconoscerli responsabili dei danni patrimoniali e morali subiti da Roma Capitale.

Chiede, pertanto, in via principale, la condanna degli stessi al risarcimento:

- del danno subito dall'Amministrazione Capitolina in ragione del mantenimento o ampliamento della posizione di monopolio del Cerroni e delle sue azionde nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della Regione Lazio e per la conseguente alterazione nella determinazione del relativo prezzo di mercato. Danni che si chiede liquidarsi secondo la misura che sarà ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 e.c., e comunque in misura non inferiore ad €.5.000.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto al saldo effettivo, o, in subordine, la condanna solo sull'an debeatur al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.
- del danno funzionale subito dall'Amministrazione Capitolina per i reati di cui al punto D) del capo di imputazione per le attività di scavo eseguite senza le prescritte autorizzazioni secondo la misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque in misura non inferiore ad €. 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto al saldo effettivo, o, in subordine, la condanna solo sull'an debeatur al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.

J. J.



Association

- del danno da maneato incasso al corretto smallamento dei ritiuta di cui al punto. Di del capo di imputazione da liquidarsi con volutazione equitativa ai sensi dell'ari. 1226 e o ce consunque in invisira non interiore ad t. 12 minimoliano, olare interessi e rivalianzione monetaria dalla maturazione del relativo diritto al saldo effectivo, o, in subordine. La condanna solo sall'os debearso al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giralizio.
- del danno all'immagine subito dall' Aniministrazione in ragione della lesione dei beni giuridici del buon andariento ed efficienza della pubblica Amministrazione, dei quali que s'ultima e titolare, da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'ari. 1726 e.e., e comunque in misura non interiore ad i. \$3000,000,000, ogre interessi e rivalin ozone monetaria dalla maturazione del relativo dinino al saldo effettivo, o, in subordine, la condanna solo sull'or depende al risaremento dei danni da quantificarsi in separato enuozio.

Anche in caso di condanna solo sull'ani, chiede che gli imputati siano condannati in solido al pagamento di una provvisionale immediatamente esecuriva da fiquidarsi in tavore della costituta parte civile pari alla somnia di Euro S 1000 (00).00

CHIEDE ALTRESE

che gli imputati vengano condamiati alla ritusione delle spese di costituzione di parte civile come da nota spese che allega.

Consesservativa.

Roma, o aprile 2018

1.21 - 1 - 2

VV. Engles Thegiore

el Jr

Difesa di CERRONI MANLIO:

assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o con altra formula ritenuta digiustizia;

chiede altresi

condanna ex art. 541 CPP delle Parti Civili per i danni cagionati a Cerroni e per le spese processuali; chiede infine acquisizione di una lettera indirizzata alla sindaca Raggi da parte del Cerroni datata 15/01/2018 e del Quotidiano Il Messaggero del 20/07/2018.

Difesa di FEGATELLI LUCA:

assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa di GIOVI PIERO:

in via principale, per tutti i capi contestati, assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto.

Difesa di DE FILIPPIS RANIERO:

assoluzione dai due capi di imputazione contesati perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Difesa di LANDI BRUNO:

assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto.

Difesa di SICIGNANO GIUSEPPE:

per i reati ambientali assoluzione perché il fatto non sussiste in riferimento alla condotta del CDR;

per le restanti condotte , per capo B, G e reato associativo assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Difesa di RANDO FRANCESCO: assoluzione da tuttì i reati perchè i fatti non sussistono o non costituisco reato.

el de



INDICE

| | Svolgimento del processo pg. 51 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Motivi della decisione pg. 55 |
| | IMPUTAZIONI |
| | Capo B) – Traffico illecito di rifiuti pg. 57 |
| | 1. La nozione di rifiuti pg. 63 |
| | 2. La gerarchia (nella gestione) dei rifiuti pg. 65 |
| | 3. La classificazione dei rifiuti pg. 70 |
| | 4. Il "trattamento" dei rifiuti pg. 73 |
| | 5. L'ipotesi accusatoria (art.260 TUA) pg. 77 |
| | 5.1 Le autorizzazioni pg. 78 |
| | Capo G) – Frode nelle pubbliche forniture pg. 92 |
| r | 1. Criteri di determinazione della tariffa di ingresso dei ifiuti: quadro normativo di riferimento pg. 94 |
| | 2. Le percentuali delle frazioni di rifiuti in uscita pg. 96 |
| | 3. La tariffa di Pontina Ambiente pg. 97 |
| _ | 4. La mancata presentazione dei bilanci a consuntivo e la |

Hw A



| Capo H) – Truffa aggravata pg. 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capo AA) – Traffico illecito di rifiuti pg. 110 |
| 1. La realizzazione della discarica pg. 110 |
| 1.1 Monti del Lumacaropg. 112 |
| 1.2 Colle Quartaccio pg. 114 |
| 1.3 Monti dell'Ortaccio pg. 115 |
| Capi R), S) – Le ipotesi di falsità correlate alle ipotesi del gassificatore di Albano Laziale pg. 130 |
| Capo II) – Le false dichiarazioni rese all'autorità garante pg. 159 |
| Capo A) – Associazione per delinquere pg. 168 |
| Dispositivo pg. 181 |
| SVOLGIMENTO DEL PROCESSO |

CERRONI MANLIO, FEGATELLI LUCA, GIOVI PIERO, DE FILIPPIS RANIERO VINCENZO, LANDI BRUNO, SICIGNANO GIUSEPPE e RANDO FRANCESCO, sono stati tratti a giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in composizione collegiale, con decreto di giudizio immediato, emesso dal giudice per le indagini preliminari in data 31 marzo 2014, per rispondere dei reati loro rispettivamente ed in concorso ascritti, come meglio delineati nei capi di imputazione riportati in epigrafe, con modifica quanto ai capi A) e B) operata all'udienza del 14

novembre 2017.

All'esito della verifica della regolare costituzione delle parti, articolatasi in alcune udienze, all'udienza del 23 giugno 2014 venivano ammesse le seguenti parti civili:

of with



- Paolo Cappabianca, Malizia Amadio, Daniele Castri, Aldo Fabrizi, Luigi Loffredi, Silvana Accorsi, Andrea Avagliano, Antonio Tripolini, Rina Forti, Massimo Tripolini, Roberta Masili, Giuliano Cesaretti, Giuseppe Telesca, Filippo Uccheddu, Elisabetta Peloni, Victoria Urusciue, Marco De Bellis, Marco Gramolelli, Luciano Garbini, Simone Carabella, Maria Lionetti e Paola Bove;
- Comune di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa e Roma Capitale;
 - Regione Lazio;
- A.M.A. s.p.a., Lega Ambiente Lazio Onlus, WWF Italia e R.I.D.A. Ambiente s.r.l.;
 - Ministero dell'Ambiente.

All'udienza del 18 luglio 2014 veniva disposta l'esclusione della Pontina Ambiente s.p.a., costituitasi nella qualità di responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Venivano poi affrontate e risolte tutte le questioni preliminari sollevate dalle parti, ivi compresa quella di legittimità costituzionale, come illustrato nelle ordinanze emesse nel corso delle udienza del 18 luglio e del 17 settembre 2014, cui ci si riporta integralmente.

All'udienza del 1 ottobre 2014 il Tribunale, previa declaratoria di irrilevanza e manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale e rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, dichiarava l'apertura del dibattimento e ammetteva le prove dichiarative e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 22 ottobre 2014, in ragione del mutamento della composizione del Collegio, veniva disposta la rinnovazione del dibattimento con regressione alla fase dell'apertura e le parti reiteravano le istanze istruttorie, definitivamente ammesse all'udienza del 26 gennaio 2015 nel corso della quale veniva anche disposta la trascrizione di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (periti d'ufficio Perri Alessandro e D'Ambrosio Gianluigi) che costituiscono parte integrante del compendio probatorio.

Si dava conseguentemente ingresso all'istruttoria dibattimentale, concretizzatasi nella produzione di una ingente mole di documentazione e nell'esame di un rilevante numero di testimoni e consulenti tecnici indotti dalle parti, l'escussione di alcuni dei quali si è protratta per più udienze.

or A



In particolare, all'udienza del 7/1/2015 veniva escusso il M.llo Lelli Massimo, all'epoca dei fatti in servizio presso la sezione operativa centrale del Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Roma.

Nel corso delle udienze del 26/1/2015 e del 2/3/2015 si procedeva all'esame del M.llo Tarantino Catello, all'epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Operativo Ecologico di Roma, e del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing.Luigi Boeri.

All'udienza del 5/3/2015 sono stati sentiti i seguenti testimoni dell'accusa: Manzi Marcello, dipendente della società ambiente Frosinone (SAF), Costantino Mario, dipendente della società Aria s.r.l., proprietaria del termovalorizzatore di ACEA s.p.a., e Galuppo Marino, direttore tecnico del gruppo GAIA (oggi Lazio Ambiente).

All'udienza del 23/4/2015 è stato completato l'esame del testimoni M.llo Lelli e Ing.Boeri Luigi.

All'udienza del 30/4/2015 sono stati sentiti i periti Perri e D'Ambrosio, nonché il consulente tecnico della difesa, dott.Milana, e il c.t. del P.M. Vignone Stefano.

All'udienza del 14/5/2015 veniva completato l'esame del consulente tecnico Ing.Boeri.

All'udienza del 18/5/2015 venivano escussi i testimoni D'Aprano Ernesto, all'epoca dei fatti titolare della società Indego s.r.l., Polverini Renata, Presidente della Regione Lazio dal 2010 al 2012, Di Paolantonio Pietro, Assessore alle attività produttive e ai rifiuti dal 25/4/2010 al settembre 2012, e Marotta Mario, Direttore regionale per le attività produttive rifiuti dall'ottobre 2010 al luglio 2012.

Nel corso delle successive udienze del 23/6/2015 e 15/9/2015 si è proceduto all'escussione del teste Altissimi Fabio, titolare della società RIDA Ambiente s.r.l..

All'udienza del 24/9/2015 è stato sentito il testimone Ascenzo Riccardo, Dirigente dell'Area Rifiuti della Regione Lazio.

All'udienza del 13/10/2015 sono stati escussi il M.llo Lelli e Colla Alessandra, impiegata quest'ultima della Regione Lazio.

Il M.llo Lelli è stato nuovamente sentito nel corso delle udienze del 27/10/2015, dell'11/11/2015, del 9/12/2015, del 14/1/2016 e dell'11/3/2016.

All'udienza del 14/4/2016 è stato escusso Tarantini Francesco, funzionario della Polizia locale Roma Capitale.

Il 12/5/2016 è stato acquisito, previo accordo tra le parti, il verbale di s.i.t. rese da Olivieri Fernando, dipendente dell'Ufficio VIA della Direzione Ambiente della Regione Lazio, e sono stati sentiti i testimoni Messineo Agostino, all'epoca dei fatti Dirigente del

Je Alw



Dipartimento di Prevenzione della ASL RMH, e Forastiere Francesco, Dipartimento Epidemiologia ASL Roma 1.

Alla successiva udienza del 7/6/2016 sono stati sentiti i testi Loret Niccolò (Fisico), Garofolo Aldo (Chimico), e Cicchelli Silvio, Funzionario della Regione Lazio.

All'udienza del 7/7/2016 è stato nuovamente sentito il M.llo Lelli.

All'udienza del 12/7/2016 si procedeva all'esame dei testimoni Pizza Massimo Maria (Geometra, Polizia Locale Roma Capitale) e Chiaravalle Giuseppe, all'epoca dei fatti in servizio presso il Comando Tutela Ambiente del Comune di Roma.

Alla successiva udienza dell'11/10/2016 è stata escussa la teste Aledda Margherita, uno dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

All'udienza del 17/10/2016 è stato nuovamente sentito il teste Lelli e si è poi proceduto all'esame del testimone assistito Marotta Mario (cui è seguito nuovamente l'esame della c.t. Aledda) e di Fratini Luisa, Funzionario tecnico Roma Capitale.

Alla successiva udienza del 26/10/2016 sono stati sentiti il Brigadiere Fersini Rocco, all'epoca dei fatti in servizio presso il Comando C.C. Tutela Ambiente Roma, e Palladino Andrea, giornalista, e nuovamente il M.llo Lelli.

Il 7/11/2016 si proceduto all'esame dei testi Veccia Sebastiano, Direttore dell'ENAC, e Giordano Roberto (difesa Landi), nonché del Brigadiere Fersini Rocco.

All'udienza del 1/12/2016 è stato sentito Pecoraro Giuseppe, Prefetto nominato Commissario Delegato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6/12/2011.

All'udienza del 5/1/2017 sono stati sentiti i testimoni di accusa Menna Paolo, Dirigente della Regione Lazio, Tavilla Debora, dipendente ACEA s.p.a..

All'udienza del 13/3/2017 è stato nuovamente sentito il teste Tarantino.

Si è poi proceduto all'esame degli imputati SICIGNANO Giuseppe (*udienza del 31/3/2017*), RANDO Francesco (*udienza del 19/4/2017*), CERRONI Manlio (udienza del 10/5/2017), FEGATELLI Luca (udienze del 15 e 16/5 e 8/6/2017) e LANDI Bruno (udienza del 6/6/2017).

All'udienza dell'8/6/2017, terminato l'esame dell'imputato Fegatelli, si è proceduto all'esame del consulente tecnico della parte civile Comune di Rocca di Papa, Gatta Giovanni.

All'udienza dell'11/7/2017 venivano sentiti i testi a discarico Montanaro Ivo e Celli Simonetta (difesa Rando).

July H



All'udienza del 13/7/2017 sono stati escussi i testi a discarico Mattei Marco, medico ASL RM6, Marini Nicola, Pacetti Enrico e Fortini Claudio (difesa Rando e Landi), Bianchi Francesco, Coppari Paolo e De Santis Massimo (difesa Sicignano).

All'udienza del 17/7/2017 sono stati sentiti i testi Mazzone Cosimo, Biagi Alessandro, De Fusco Enrico, D'Andrea Annarita e Pizzato Stefano (difesa Landi).

Nel corso delle udienze del 20/7/2017 e 6/9/2017 si è proceduto all'esame dei testi a discarico Hermanin Giovanni, Eramo Biagio, Montino Esterino, Alemanno Giovanni, Mangoni Andrea, Piacenti Luciano, Carruba Corrado e Spadaccini Luca (difesa Cerroni), nonché (previo accordo) del c.t. di parte civile Lega Ambiente, Magno Francesco.

Alle udienze del 7/9/2017, 26/9/2017 e 28/9/2017 sono stati sentiti i testi Emmi Paolo, Vittori Filippo, Santangeli Elisabetta, Curci Renato, Penna Luigi, Aiuso Micol, Giannuzzi Silvia, Cossu Raffaello e De Filippo Maurizio (difesa Rando e Landi).

All'udienza del 3/10/2017 sono stati sentiti i testi Lombardi Gianpaolo e Quintieri Giovanni (difesa Landi).

Alle udienze del 23/10/2017 e 26/10/2017 sono stati sentiti i testi a discarico Federico Walter, Cristofori Fabrizio, De Angelis Roberto e Leoncini Claudio (difesa Rando), nonché il teste Rutelli Francesco (difesa (Cerroni).

Nel corso dell'udienza del 14/11/2017 il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art.516 c.p.p., modificava l'originaria imputazione di cui ai capi B) e G) e il Tribunale disponeva rinvio al fine di consentire la notifica del relativo verbale di udienza.

Alla successiva udienza del 28/12/2017 si procedeva all'escussione dei testi di accusa Ciaramitano Massimiliano, Buccarella mario e Rizzo Fabio Luigi.

All'udienza del 16/1/2018 venivano sentiti i testi Civino Sergio (P.M. e parte civile) e Sirini Piero (difesa Rando) e all'udienza del 12/2/2018 è stato sentito il consulente tecnico Zonaro Marco (difesa Fegatelli) e si è proceduto all'esame dell'imputato Fegatelli che ha anche reso spontanee dichiarazioni.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori delle parti civili e degli imputati formulavano ed illustravano, nel corso di più udienze, le rispettive conclusioni e repliche, depositando tutti memorle scritte.

All'udienza del 5 novembre 2018, raccolte le dichiarazioni spontanee dell'imputato CERRONI, il processo veniva definito come da separato dispositivo di cui è stata data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Way A



Il presente procedimento trae origine, come si è evince dal contenuto delle dichiarazioni rese dal M.llo Cangemi (9/12/2014), dagli esiti di un sopralluogo effettuato dal NOE dei Carabinieri a seguito di un esposto di privati che lamentavano il superamento dei limiti di abbancamento nella nota discarica di Malagrotta.

Effettivamente già nel corso di un precedente sopralluogo i tecnici dell'ARPA avevano avuto modo di accertare il quantitativo dei rifiuti abbancati negli invasi in ordine al quale era stata richiesta una perizia giurata che ne attestasse i livelli, al fine di operare un confronto con le relative autorizzazioni; confronto mai effettuato in assenza della richiesta planimetria ("...abbiamo avuto questa perizia ma non abbiamo mai avuto il confronto per poter verificare quello che era sulla perizia giurata, su quello che effettivamente era autorizzato...quindi confrontare le due planimetrie...questa non è stata mai fornita nonostante...").

A quel punto gli operanti hanno ricavato il dato quantitativo attraverso l'esame della documentazione relativa ai rifiuti in ingresso, a partire dal febbraio 2009, e dai registri di carico e scarico tramite il sistema ANTEA che consentiva loro di appurare che, a fronte di un'autorizzazione per un abbancamento massimo di 40.000 metri cubi, era stato invece abbancato un quantitativo pari a 90.000 metri cubi ("...quindi i quantitativi di rifiuti all'ingresso che, divisi per il coefficiente di...compattazione sul quarto e quinto lotto, risultava...erano quindi...erano state rilevate 83.000 tonnellate di rifiuti in ingresso, che diviso per 0,9 che erano le tonnellate metri cubi che è riportato sul titolo autorizzativo, il decreto commissariale 143/2007, ci dava un valore di 90.000 metri cubi abbancati...questo superava di gran lunga i 40.000 autorizzati, questo è stato il motivo che abbiamo deciso di approfondire meglio questo quantitativo...").

All'esito della disamina dei MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) gli operanti accertavano che, a fronte di una dichiarata produzione di CDR nella misura del 29%, in realtà le percentuali in questione nel periodo di riferimento non superavano maiil 15%, addirittura con percentuali di produzione minima del 6%.

Gli operanti decidevano di verificare se i Comuni conferitori pagassero effettivamente importi corrispondenti a quel quantitativo di CDR dichiarato.

Gli esiti delle conseguenti indagini inducevano i rappresentanti della Pubblica Accusa a formulare nei confronti degli odierni imputati quelle ipotesi di reato dettagliatamente descritte nei capi di imputazione riportati in epigrafe.

In primo luogo gli odierni imputati avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata a garantire il mantenimento o l'ampliamento della posizione di sostanziale





monopolio di CERRONI Manlio e delle sue aziende operanti nel territorio della Regione Lazio nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani, prodotti dai Comuni; ciò avrebbero fatto tramite la commissione di una serie indeterminata di reati di falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e gestione illecita di rifiuti, nonché di abuso di ufficio del quale, giova sin da ora evidenziare, alcuni degli odierni imputati sono chiamati a rispondere in separato giudizio ordinario, in concorso con altri.

Nell'ambito dell'ipotizzato sodalizio criminoso gli imputati avrebbero rivestito i ruoli di seguito elencati:

- 1. il **CERRONI** quello di promotore, organizzatore e dominus incontrastato, nonché nella qualità di amministratore di fatto o di diritto delle numerose aziende che compongono il suo gruppo imprenditoriale;
- 2. Il **LANDI** quello di organizzatore dell'associazione, stretto collaboratore del Cerroni, legale rappresentante di numerose società allo stesso riconducibili, Presidente di Federlazio Ambiente, ma soprattutto con il ruolo di "cerniera" tra il gruppo Cerroni e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio, coinvolte nell'attività istruttoria nei confronti delle imprese a quest'ultimo riconducibili;
 - e, in qualità di partecipi:
- 3. il RANDO in qualità di amministratore unico di molte delle imprese riconducibili al Cerroni e storico "braccio destro" del medesimo;
- 4. Il **GIOVI** in qualità di socio di molte delle imprese riconducibili al Cerroni e suo storico collaboratore;
- 5. il **SICIGNANO** in qualità di supervisore delle attività operative condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica e trattamento meccanico biologico);
- 6. Il **FEGATELLI** in qualità di dirigente dell'Area Rifiuti della Regione Lazio dal 30/6/2008 (data di cessazione del Commissario Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio) al 17/12/2008, di Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18/12/2008 al 28/4/2010 e da tale data di Direttore vicario e Direttore del Dipartimento Istituzionale e del Territorio della Regione Lazio, e comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare, anche in modo informale, le linee di condotta dell'Amministrazione Regionale in senso favorevole alle aziende del Cerroni per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti;
- 7. il **DE FILIPPIS,** infine, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio dall'1/10/2007 al 14/10/2010.

Jan A



IMPUTAZIONI

Capo B) - Traffico illecito di rifiuti

Ai fini di una più organica esposizione ritiene il Collegio di riservare alla fine della trattazione l'analisi dell'ipotesi associativa e di iniziare, pertanto, dalla disamina dei reati fine e, segnatamente, da quelli concernenti il capo B) ascritto ai soli imputati Rando, Cerroni, Landi, Sicignano e Giovi.

A questi ultimi viene contestato di aver gestito con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ingenti quantitativi di rifiuti in totale difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate ad una società dagli stessi amministrata, denominata "Pontina Ambiente s.r.l.".


Detta società, rappresentata legalmente dal solo imputato Rando ma amministrata di fatto, secondo il P.M., dai coimputati Cerroni e Landi, con preposto il Sicignano, gestisce un plesso unitario costituito da un impianto di trattamento meccanico biologico (di seguito indicato con l'acronimo TMB) e da una discarica.

Dalle prodotte visure camerali è risultato che le quote societarie della Pontina Ambiente s.r.l. erano detenute per il 90% dalla "Eco Italia 87 s.r.l." e per il 10% dalla "Leadergreen s.r.l."; le quote di quest'ultima erano integralmente detenute dalla "Eco Italia 87", a sua volta detenuta al 57,5% dalla "Pontegas s.r.l." e per il 42,5% da "Impresa Pulizie Industriali Holding s.r.l.".

Queste ultime due società venivano assorbite da società riconducibili al CERRONI (cfr. documentazione acquisita all'esito delle deposizioni dei testi Lanuti, udienza del 9/12/2014, e Lelli, udienza del 7/1/2015).







LANDIè stato rappresentante legale della Eco Ambiente s.r.l. di Latina e della Ecologia Viterbo di Viterbo, nonché presidente di Federlazio Ambiente, associazione rappresentante le società laziali operanti nel settore dei rifiuti, e consulente per la discarica e l'impianto TMB di Albano Laziale.

RANDO amministratore unico della Pontina Ambiente fino al 21/11/2012 (data di accettazione delle dimissioni), legale rappresentante della "E. GIOVI s.r.l." di Malagrotta e della "Eco Italia 87" di Guidonia, nonché consigliere della "S.Eco.R. Srl." (società che cura amministrazione e logistica del Gruppo).

SICIGNANOtecnico incaricato della gestione del sito di Albano Laziale.

In particolare, la Pontina Ambiente era autorizzata a ricevere rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilabili agli urbani (di seguito RSU e RSAU, CER 200301), ossia i rifiuti urbani non differenziati, conferiti dai Comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa che corrispondevano all'anzidetta società una tariffa predeterminata dalla Regione Lazio.

Juy A



Detti rifiuti in Ingresso vengono separati in due distinte aliquote: "materiale secco" (o "sopravaglio") e "materiale umido" (o sottovaglio).

Il materiale umido, superata l'iniziale fase di ossidazione/stabilizzazione biologica, diviene "frazione organica stabilizzata" (FOS) destinata ad essere in parte abbancata in discarica (smaltimento) e in parte utilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti della discarica stessa (recupero).

La frazione secca, invece, all'esito delle operazioni di trattamento e raffinazioni, nonché dopo la fisiologica "perdita di processo" dovuta all'evaporazione e all'essiccamento di una parte di umidità, risulta costituita da:

- 1. CDR (CER 191210) da avviare a termovalorizzazione in appositi impianti esterni;
 - 2. Metalli ferrosi e alluminio da avviare a recupero;
- 3. Scarti di lavorazione ("sovvalli" contraddistinti dal CER 191212, e tutti gli altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) destinati ad essere smaltiti in discarica.

L'operatività di un impianto di TMB è condizionata al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) subordinata al rispetto di alcune percentuali minime di recupero e massime di smaltimento la cui determinazione in concreto è stata ancorata dal legislatore a dei parametri di riferimento ottimali (best available tecniques, BAT), approvati con *Decreto del Ministero dell'Ambiente 29/1/2007*.

Le frazioni in uscita da un impianto di TMB a flussi separati (quale quello di Pontina Ambiente), secondo le migliori tecniche disponibili, devono rispettare le seguenti percentuali, tenuto anche conto della menzionata fisiologica perdita di processo (pari al 15-20%):

CDR: 25-35% (minimo);

FOS: 15-30% (minimo);

> SOVVALLO: 15-30% (massimo).

La procedura di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, disciplinata dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n.15/2005, poi recepito nella D.G.R. n.516/2008 prevede, tra le diverse fasi del procedimento di determinazione tariffaria, una prima fase in cui la tariffa deve essere determinata a preventivo, ed una fase successiva in cui la tariffa è verificata a consuntivo, sulla base dei costi documentati.

Fur A



La finalità della tariffa di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è quella di assicurare al gestore il ristoro di tutti i costi sostenuti nel corso dell'attività con l'inclusione degli investimenti in tariffa, essendo questi costi sostenuti per migliorare il servizio, da ammortizzare nel tempo.

Nella seconda fase prevista dal decreto commissariale l'Amministrazione provvede a verificare se gli investimenti programmati sono stati realizzati, e se quindi la tariffa determinata a preventivo sia o meno congrua ed attuale o, al contrario, sovrastimata o insufficiente e quindi da adeguare.

La tariffa decorre dalla data in cui il soggetto gestore dell'impianto ha presentato la domanda di determinazione tariffaria alla Regione, in ossequio al disposto dell'art.238, IV comma, del d.lgs. n.152/2006.

Il suddetto decreto commissariale, ai fini della determinazione della tariffa di ingresso dei rifiuti, delle frazioni di rifiuti in uscita minime e massime, ha individuato all'interno di tale *range* le seguenti percentuali:

CDR:25% (minimo);

FOS: 25% (minimo);

Metalli: 2% (minimo)

Scarti di lavorazione: 30% (massimo).

La Pontina Ambiente ha presentato un progetto, successivamente autorizzato, di produzione delle seguenti percentuali di rifiuti in uscita:

CDR: 43%;

FOS: 13%;

Metalli ferrosi: 4%;

Alluminio: 1%;

Perdita di processo: 17%;

Scarti di lavorazione: 22%.

Con decreto commissariale del 3/3/2006 n.4 è stata accordata alla Pontina Ambiente s.r.l. la tariffa per le operazioni di recupero e di smaltimento degli RSU che, ancorata ai parametri indicati dal citato decreto n.15/2005, veniva determinata in euro 82,3277 per ogni tonnellata di rifiuti oggetto di conferimento.

Tale importo è stato calcolato assumendo le seguenti percentuali di rifluti in uscita:

CDR: 29%;

FOS: 25%;

Metalli ferrosi: 2,5%;

61

JOAN A



Perdita di processo: 19%;

Scarti e sovvalli: 24,5%;

Frazione secca combustibile: 0%.

| Tabella 3 - FLUSSI IN USCITA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|--|
| Flusso | (tonneikate) | 1/6 | | |
| Combustibile derivato da rifiuti in specifica (limite minimo 25%) | 40.600 | 29 | | |
| Frazione secca selezionala (limite minimo 30%) | 0 , | 0 | | |
| Frazione organica stabilizzata (limite minimo 25%) | 35.000 | 25 | | |
| Compost: in specifica | Ö | 0 | | |
| Materiali ferrosi (limite minimo 2%) | 3.000 | 2,5 | | |
| Scarti e sovvalli (liminte massimo 30%) | 34,400 | 24,5 | | |
| Pardita di processo | 27.000 | 19 | | |
| Algo | O " | Ç | | |

L'importo di euro 82,3277 è stato determinato al netto degli oneri di post-gestione (nella misura di euro 6,90 a tonnellata), del benefit ambientale a favore del Comune di Albano (nella misura di euro 7,40 a tonnellata) e, infine, del tributo speciale di cui alla Legge Regionale n.42/1998 (nella misura di euro 1,54 a tonnellata).

La tariffa così determinata era soggetta a revisione annuale a consuntivo da parte della Regione Lazio.

Secondo la tesi del Pubblico Ministero la Pontina avrebbe dovuto produrre un quantitativo di CDR pari al 29% dei rifiuti solidi urbani in ingresso per poi inviare tali materiali a termovalorizzazione presso gli impianti a tal fine attrezzati, con ampia facoltà di scelta tra quelli esistenti nel territorio nazionale.

Sempre secondo il Pubblico Ministero, invece, le cose sarebbero andate diversamente: da un lato, infatti, la Pontina Ambiente si sarebbe vincolata nei rapporti commerciali esclusivamente con i due stabilimenti siti in Colleferro e facenti capo rispettivamente alla E.P. Sistemi s.p.a. e alla Mobilservice s.r.l. e, dall'altro, avrebbe inviato al recupero energetico quantitativi di CDR pari mediamente al 15% circa degli RSU ricevuti e, dunque, di gran lunga inferiori rispetto a quelli sopra indicati (29%).

Ciò si sarebbe verificato in quanto, in taluni casi, la società incriminata avrebbe si lavorato i rifiuti producendo CDR ma depositandolo poi in discarica, mentre in altri casi non avrebbe neanche proceduto alla suddetta lavorazione smaltendo direttamente in discarica gli RSU così ricevuti.

Tale condotta consentiva di massimizzare il profitto in ragione del significativo risparmio di spesa connesso ai costi di produzione, di imballaggio, di trasporto e di

Jay A



termovalorizzazione; profitto da considerarsi inglusto nella misura in cui contemplava la remunerazione di un'attività mai svolta.

Ulteriori profili di illiceità nell'attività svolta dalla società Pontina Ambiente vengono ravvisati dal Pubblico Ministero nelle minori quantità delle altre frazioni in uscita (FOS e metalli) con conseguente aumento degli scarti di lavorazione.

La mancata raffinazione di CDR, traducendosi nel mantenimento di una maggiore componente umida del "sopravaglio", riverberava i suoi effetti anche sulla c.d. "perdita di processo" che rimaneva attestata su una percentuale sensibilmente al di sotto dello standard prestazionale previsto dai menzionati decreti autorizzativi.

Dalla condotta sopra descritta derivava, secondo l'impostazione accusatoria, l'abbancamento in discarica (nel periodo compreso tra luglio 2009 e ottobre 2010) di un ingente quantitativo di rifiuti oltre l'autorizzato.

1. La nozione di rifiuti

La gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'art.178 decreto legislativo n.152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), "...è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".

Il principio di precauzione è incluso nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art.191) e ha valenza costituzionale in ragione del rinvio operato dagli artt.10 e 11 della Costituzione alle norme dei Trattati Europei.

Lo stesso art.3-ter del citato decreto stabilisce che "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» (per l'attuazione del principio di precauzione vedi l'art.301).

Joy A



Il principio di precauzione viene considerato dalla giurisprudenza amministrativa come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente.

Tale principio, caratterizzandosi anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, non impone un monitoraggio dell'attività al fine di prevenire i danni ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente.

Si applica in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano.

L'applicazione di tale principio comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in unaprevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.

٨

Da ciò discende l'esigenza di un'azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche in assenza di evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana.

Sotto il profilo penale si è assistito ad una costante valorizzazione del principio in esame in funzione di un più elevato livello di tutela ambientale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'agente gravato da una posizione di garanzia ha un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circuito di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma; nel contenuto di prevedibilità di siffatti rischi e dei potenziali sviluppi lesivi rientra anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta ma potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione (Cass. n.4675/2006).

Tenuti al rispetto di tale principio sono non solo i soggetti pubblici, i quali devono applicarlo sia in via amministrativa che legislativa, ma anche i soggetti privati i quali, nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, devono comunque calibrarla nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo da escludere il pericolo potenziale insito nella loro azione.






2. La gerarchia (nella gestione) dei rifiuti

L'art.179 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, a conferma della massima attenzione, da parte del legislatore, all'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti e all'uso degli stessi come fonte di energia.

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (graficamente rappresentabile con una piramide rovesciata, cfr figura che segue):

- a) prevenzione (attraverso la quale passa la riduzione della produzione di rifiuti);
- b) preparazione per il riutilizzo (attraverso l'incremento della raccolta differenziata, utilizzando le frazioni differenziate per il riutilizzo);
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia);
 - e) smaltimento.



Gerarchia del nattamesso der rafino secondo d D. Lgs. 192 2006 (versione 2011). [Art. 179]

L'art.182 del citato decreto stabilisce, altresì, che "lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero...i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero".

L'art.183 stesso decreto elenca le seguenti definizioni:

For H



- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici:
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- I) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
- m) "prevenzione": mísure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventì rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

Joy AR



- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi il hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Tra le varie operazioni di recupero, per quello che rileva ai fini del presente processo, la norma, alla lett.z) definisce "smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il medesimo decreto riporta un elenco non esaustivo delle seguenti operazioni di smaltimento:

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

It Aff



- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresì i consorzi agrari, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art.184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita';

For A



- ee) "compost di qualita": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'all.2 d.l.von.75/2010, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualita": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- II) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art.5, comma 1, lett. l-ter) dello stesso decreto;

omissis

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art.184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2.

E' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità nella gestione dei rifiuti (art.179, III comma, TUA) qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Ciò può avvenire solo all'esito di un procedimento di valutazione da parte degli organi di controllo, che devono verificare comunque che sia stato rispettato il principio di precauzione e sostenibilità.

DV A



3. La classificazione dei rifiuti

Per "rifiuti" si intendono "le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" (lett.a), art.183 cit.)

La giurisprudenza tende a privilegiare una nozione oggettiva del termine: è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore, in base ad una sua personale scelta, ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (Cass. n.48316/2016).

La qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, quali, ad esempio, l'oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, nonché alle circostanze e le modalità con le quali l'originario produttore se ne era disfatto, non rilevando il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto (Cass., Sez.III, n.3299/2018).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa trae la nozione di rifiuto dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo.

I rifiuti vanno classificati secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

Sono rifiuti urbaniai sensi dell'art.184, II comma, TUA:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Sono, invece, rifiuti speciali ai sensi del III comma dell'articolo da ultimo citato:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

Day H



- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti derivanti da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazione artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio:
- g) i rifiutì derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che, quindi, devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali" (medicinali scaduti e pile).

I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarii in modo da ridurne drasticamente la pericolosità (già definiti in passato come rifiuti tossico nocivi).

La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:

- sull'origine: pericolosità insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano dall'origine una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n.152/06 (da HP1 a HP15).
- sul contenuto: pericolosità desunta dalle sostanze pericolose in esso contenute, solo se all'esito del processo produttivo raggiungano concentrazioni tali (ad esempio, percentuale rispetto al peso) da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I, parte IV, D.Lgs. n.152/2006. Tale criterio (concentrazione limite) si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti sono classificati con voci "speculari", una riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non pericoloso a seconda del contenuto di sostanze pericolose (c.d. "codici a specchio").

Pay A



Tutti i rifiuti sono contraddistinti da un codice a sei cifre, detto CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), in vigore dall'anno 2002.

Per identificare il codice di un determinato rifiuto occorre individuare *la fonte* che genera il rifiuto, consultando i 20 capitoli del catalogo allegato al citato decreto n.152/2006 (TUA).

Sul produttore grava l'onere della classificazione del rifiuto.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizioassumono un significativo rilievo le sequenti classificazioni:

- A. 19 00 00 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale, tra cui particolare valenza rivestono i rifiuti con i codici190503compost fuori specificao frazione organica stabilizzata o FOS,19 12 10rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti o CDR) e il 19 12 12altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*, diversi dai rifiuti contenenti sostanze pericolose);
- B. 20 00 00 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, tra cui particolare valenza rivestono i rifiuti 20 03 00 (altri rifiuti urbani), 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati) e 20 03 02 (rifiuti di mercati).

Oggetto di particolare disamina saranno i rifiuti in uscita del processo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (20 03 01) e, in particolare, gli scarti dei rifiuti solidi urbani o sovvalli, la FOS (o compost fuori specifica) e il CDR (o combustibile da rifiuti, codice CER 19 12 10).

Quest'ultimo, per poter essere così classificato, deve rispettare le caratteristiche individuate dal D.M. 29/1/2007, recante le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili (o BAT best available tecniques) in materia di gestione dei rifiuti.

La FOS, invece, deve soddisfare, tra gli altri, il requisito dell'indice respirometrico dinamico (cfr. c.t. di parte civile, Dott.Magno, ud.6/9/2017, il quale riferisce di esser certo che "...il rifiuto possa avere un indice respirometrico minore di 700 e quindi possa essere smaltito nella discarica di servizio della Pontina anche come...intanto come CER 10 05 03 che è l'unico CER destinato alla fase, quindi alla mineralizzazione della parte organica. E quindi possa essere utilizzato non solo al 50% anche come ricoprimento giornaliero dei rifiuti smaltiti..." precisando che, laddove non fosse rimasto per trenta

Joy A



giorni così da conseguire una buona mineralizzazione "...avrebbe avuto un codice 19 05 01 che non era previsto nell'autorizzazione...poteva anche succedere che l'azienda fosse costretta a portare in discarica un rifiuto organico non del tutto mineralizzato e con un indice respirometrico maggiore di 700...".

Infine, gli **scarti di lavorazione** (19 12 12), originariamente classificati come rifiuti speciali (art.184, comma III, lett.n), TUA), sono ora inquadrati nella categoria dei rifiuti urbani, a seguitodelle modifiche operate dal DL.gs n.4/2008 (art.2, comma 21-bis)

Dunque, allo stato, i c.d. "sovvalli" (scarti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani, CER 19 12 12) possono essere smaltiti in discariche autorizzate a ricevere i rifiuti solidi urbani, con esclusione di quelli classificati come speciali, fatta eccezione per il caso in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge e oggetto di un provvedimento autorizzatorio.

Fatto non contestato è la natura dei rifiuti oggetto del processo di trattamento meccanico biologico, discutendosi unicamente dei quantitativi in entrata e in uscita e delle tariffe; ciò spiega l'assenza di un'indagine sulla composizione chimica dei rifiuti in uscita, come FOS o CDR.

4. Il "trattamento" dei rifiuti

Quanto al trattamento dei rifiuti, come già detto, l'art.183 TUA lo definisce alla lett.s) come quel complesso "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento" che va integrata, con riferimento ai soli rifiuti destinati ad essere conferiti in discarica, con quanto previsto dall'art.2 del D.L.vo n.36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Detta disposizione ricomprende, nella nozione di trattamento, tutti quei "...processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza".

Si consideri che ai sensi dell'art.7 D.lgs. n.36/2003 "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento".

Sono dunque due le nozioni di "trattamento":

1. la prima, contenuta nel TUA, che concerne la disciplina dei rifiuti in generale e che include il recupero e lo smaltimento;





2. la seconda, relativa alle sole discariche, che fornisce una definizione di trattamento finalizzato alla modifica della natura, alla diminuzione del volume e al recupero.

Il collocamento del rifiuti in discarica rientra in questa seconda accezione.

Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, originariamente disciplinate dagli artt.21 D.Lgs n.22/1997 (decreto Ronchi) e 23, comma 1, L. n.179/2002, sono attualmente assoggettate alla normativa di cui all'art.198 del D.Lgs. n.152/2006 che dispone che "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art.200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267".

Da ciò consegue che i rifiuti urbani destinati a recupero e i rifiuti speciali sono esclusi dalla cd. "privativa comunale":

Secondo il dettato dell'art.16 della Direttiva 2008/99/CE gli Stati Membrì, in materia di rifiuti solidi urbani, si adoperano per la "creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica..."; tale rete "...permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica" (c.d. principio di prossimità).

Corollario del suesposto principio di prossimità è quello di bacinizzazione consacrato nell'art.182 bis TUA che prevede che "lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i

Day P



movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti".

Tale principio comporta che l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani debba essere effettuata all'interno del c.d. "ambito territoriale ottimale" (o ATO, generalmente coincidente con la Provincia), con il divieto di "...smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano" (art.182, comma III, TUA).

Il suesposto principio di "bacinizzazione" trova applicazione anche per i prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani - art.182 bis, comma 1, lett.a) TUA - per l'ipotesi di destinazione a smaltimento, potendo invece circolare sul territorio nazionale se destinati a recupero.

La materia dei rifiuti "speciali" è assogettata ad una disciplina sensibilmente diversa, nel senso che pur vigendo il principio di "prossimità" (dovendosi accordare preferenza ad un'attività di recupero presso impianti più vicini possibile al luogo di produzione), lo stesso tuttavia riveste un carattere meramente indicativo e non di assoluta cogenza.

A sostegno di tale assunto il Pubblico Ministero ha richiamato le testimonanze rese dai testi M.llo Lelli e M.llo Tarantino.

In particolare, il primo così si è espresso all'udienza del 7/1/2015 rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero (pag.117 e ss.): "...a differenza del rifiuto solido urbano, che è assoggettato a un principio di bacinizzazione quantomeno su base regionale, cioè, l'RSU non può uscire dalla regione, salvo accordi particolari tra regioni che possono intercorrere in casi particolari, il CDR è un rifiuto speciale, e quindi può viaggiare sul territorio nazionale liberamente; quindi, nulla esclude che un produttore, che ne so, romano, mandi il suo CDR a termovalorizzare al nord perché magari al nord sono pieni di impianti di termocombustione...le macchine hanno fame di CDR quindi le puoi mandare liberamente...normativamente nulla lo vieta...".

Parimenti conformi a quelle sopra riportate sono le dichiarazioni rese all'udienza del 2/3/2015 dal M.llo Tarantino.

In sintonia con le deposizioni dei predetti ufficiali di p.g. si appalesano le osservazioni svolte dai cc.tt. di parte Boeri, Magno e Cossu i quali, muovendo dalla natura di rifiuto speciale del CDR, concludono nel senso del non assoggettamento "...alla privativa comunale, quindi non risponde alla bacinizzazione, al principio di bacinizzazione o di prossimità ma può essere trasferito in Italia e all'estero...").

Jay Af



Anche il teste Federico Walter, titolare di un'azienda trevigiana che disponeva di un impianto di TMB ("Contarina"), ha dichiarato di aver conferito il CDR, oltre che all'impianto di Colleferro, anche ad altri impianti di termovalorizzazione, siti addirittura anche all'estero (Austria e Ungheria), confermando l'inesistenza di una privativa comunale e di limiti di bacinizzazione e prossimità.

Tale assunto è stato contestato dalle difese degli imputati con argomentazioni che, tuttavia, non possono in alcun modo reggere a fronte di un attento vaglio critico; peraltro, lo stesso imputato Rando, nel corso del suo esame (udienza 19/4/2017), ha riferito che la "E.Giovi s.r.l.", che gestisce i due TMB di Malagrotta, avendo difficoltà nello smaltimento del CDR, ne porta cospicue quantità all'estero (Portogallo, Grecia e Bulgaria).

Ad avviso del Collegio appaiono pienamente condivisibili sul punto le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero operando l'obbligo di bacinizzazione unicamente per i rifiuti da smaltire e non anche per quelli, provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, destinati a recupero.

5. L'ipotesi accusatoria (art.260 TUA)

Fatta questa premessa sulla disciplina del trattamento e smaltimento dei rifiuti e premesso che l'impianto di Albano Laziale, Frazione di Cecchina, località Roncigliano, comprende un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e una discarica di servizio (cfr. estratto catastale contenuto nell'elaborato peritale dell'Ing.Boeri), occorre ora interrogarsi se l'abbancamento del CDR (rifiuto speciale) presso l'impianto di Albano Laziale, in virtù della sua mancata termovalorizzazione, integri o meno l'ipotesì di traffico illecito di rifiuti ex art.452 quaterdecies c.p. che ha sostituito, per effetto del decreto legislativo n.21/2018, l'art.260 TUA originariamente contestato dal Pubblico Ministero.

Dall'attività istruttoria svolta (escussione dei testi Lelli e c.t. Boeri) è risultato che il sopra menzionato impianto TMB riceveva, dietro corrispettivo di una tariffa, i rifiuti urbani non differenziati dei Comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Rocca di Papa.

Le linee tecnologiche dell'impianto di trattamento meccanico biologico, come puntualmente illustrato dal c.t. Boeri,erano le seguenti:

1) preselezione, riduzione volumetrica e selezione meccanica con produzione di frazione secca e di frazione organica;

y ar



- 2) stabilizzazione aerobica della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica degli RSU e dei rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU)e delle biomasse non utilizzabili per la produzione di compost di qualità al fine di produrre una frazione organica stabilizzata;
 - 3) recupero e trattamento dei materiali ferrosi;
- 4) trattamento della frazione secca e dei rifiuti assimilabili agli urbani per la produzione di CDR.

L'impianto, la cui potenzialità era di circa 500 tonnellate/giorno, trattava i Rifiuti Solidi Urbani in entrata producendo: combustibile derivato da rifiuto (CDR), Frazione organica stabilizzata (FOS), risultante dal processo di stabilizzazione aerobica della frazione organica dei RSU (FORSU), utilizzata come materiale di copertura della discarica a servizio dell'impianto, scarti di lavorazione della FORSU (vetro, inerti, carta e plastica) e materiale ferroso (ferro ed alluminio) presente nelle due precedenti frazioni.

All'interno del TMB il rifiuto solido urbano indifferenziato veniva separato in due distinte parti: materiale umido (o "sottovaglio") e materiale secco (o "sopravaglio").

Il primo veniva avviato in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica, costituendo dopo un periodo di circa 20/25 giorni e dopo diversi processi di raffinazione, la cd. "frazione organica stabilizzata" (FOS).

Il materiale secco, invece, subiva ulteriori trattamenti e raffinazioni sino a separarsi in più parti; ciò avveniva, in particolare, nella quarta linea dell'impianto (sul punto cfr. pag.75 elaborato c.t. Boeri) che di seguito si riporta.

Il "sopravaglio" (materiale con pezzatura più grossa proveniente dalla selezione meccanica) è costituito dalla frazione leggera e combustibile dei rifiuti solidi urbani che veniva poi inviato alla sezione di produzione di CDR, articolata come segue:

- un mulino trituratore provvede a diminuirne la pezzatura;
- 2. un vaglio rotante, analogo a quello utilizzato per la selezione secco/umido del rifiuto indifferenziato, che raffina ulteriormente la frazione secca depurando il CDR dalla frazione organica residuale e aumentandone il potere calorifico:
 - un elettromagnete che elimina i residui ferrosi;
- 4. una pressa stazionaria che lo compatta in vista del trasporto verso gli impianti di termovalorizzazione;
- 5. una filmatrice che confeziona in balle il CDR non avviato immediatamente alla termovalorizzazione, per proteggerio dagli agenti atmosferici (acqua, aria, raggi U.V.) ed evitare perdite di materiale.


Joy



All'esito della lavorazione della linea tecnologica n.4 la frazione secca risulterà composta da:

- Combustibile Da Rifiuto (CER 191210) destinato alla termovalorizzazione in appositi impianti;
- * Frazione Organica Stabilizzata ricavata dalla componente umida estratta nella fase di raffinazione del CDR (CER 190503) destinato in discarica ed utilizzata per la ricopertura quotidiana;
 - metalli ferrosi e l'alluminio destinati al recupero;
- * "sovvalli" o scarti di lavorazione (CER 191212, diversi da quelli contenenti sostanze pericolose CER 191211*) destinati a smaltimento in discarica.

Durante la lavorazione la parte umida contenuta nei RSU si disperdeva in virtù del fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento (c.d."perdita di processo").



5.1 Le autorizzazioni

- ✓ nel 1996 il Presidente della Giunta della Regione Lazio ha autorizzato, con ordinanza, la costruzione dell'impianto di trattamento di RSU e del IV invaso che veniva ad aggiungersi ai tre già esistenti e gestiti dalla Giancamilli Scavi s.r.l.;
- ✓ nel 2001, terminata la gestione del IV invaso, veniva posto in esercizio il V invaso, esaurito nel novembre 2002, donde la necessità di realizzare un VI invaso della

you !



discarica, suddiviso in due lotti rispettivamente autorizzati dalla Regione Lazio con decreti n.139 del 14/11/2002 e n.45 del 26/5/2003;

✓ nel luglio 2008, recuperate le volumetrie residue a seguito dell'assestamento dei rifiuti già conferiti, riprendeva la coltivazione del IV e del V invaso (autorizzazione Regione Lazio n.143/2007).

Sin dal novembre 2003 il CDR prodotto veniva conferito all'impianto di termovalorizzazione di Colleferro.

Con Decreto Commissariale n.55 del 7/10/2005 veniva rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.22/97.

Con Decreto Commissariale n.96 del 26/10/2007 veniva autorizzata la prosecuzione delle attività sino al rilascio dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), concessa con Determinazione del 13/8/2009, n.B 3695 del Dipartimento Territorio, Energia e Rifiuti della Regione Lazio.

Con riguardo, invece, alla discarica, con Ordinanza P.G.R.L. del 28/2/1996 veniva disposta la realizzazione della 1a fase del IV lotto, in ampliamento della discarica di Cecchina di Albano Laziale, in località Roncigliano, il cui esercizio veniva approvato con l'ordinanza n.78 dell'8/11/1996. La seconda fase del IV lotto veniva poi approvata con Ordinanza n.17 dell'11/2/1998 in ampliamento della stessa discarica con autorizzazione all'esercizio per efftto della Deliberazione n.4305 del 4/8/1998.

In data 10/7/2000 il Prefetto della Provincia di Roma approvava il progetto relativo ad un ulteriore ampliamento della discarica con la realizzazione del V lotto.

Il VI invaso veniva poi autorizzato con Decreto n.139 del 14/11/2002, emesso dall'Assessore all'Ambiente con funzioni di Vice Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti di Roma e Provincia, sino all'esaurimento dello stesso e non oltre cinque anni dalla data dell'emissione del provvedimento; la discarica veniva in quella stessa occasione autorizzata a ricevere i residui di lavorazione dell'impianto di TMB annesso fino ad un massimo di 500 t/giorno.

Alle stesse condizioni veniva autorizzato l'esercizio del 2º lotto del VI invaso (Decreto dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio n.45 del 26/5/2003).

Infine, il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Lazio, con il Decreto Commissariale n.4 del 2006 approvava il piano di adeguamento del VI invaso della discarica per rifiuti non pericolosi a servizio dell'impianto di TMB di Albano della Pontina Ambiente s.r.l., presentato da quest'ultima in data 26/9/2003 (Prot.194).

Port



Al momento dell'emissione del provvedimento suindicato l'originaria capacità volumetrica di 420.000 m³risultava pari a 280.000 m³.

Come deve ritenersi pacificamente acclarato in punto di fatto nel corso dell'istruttoria dibattimentale (trattandosi di circostanze non controverse tra le parti) la Pontina Ambiente elaborava un progetto in cui, a fronte di determinati quantitativi di rifiuti in ingresso (secondo stime dalla stessa fornite), era espressamente contemplata la produzione di quantitativi in uscita secondo le seguenti percentuali:

- 43% CDR;
- 22% scarti di lavorazione;
- o 13% FOS:
- 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi;
- o 1% alluminio.

Il summenzionato progetto veniva autorizzato con Determinazione B 3695 del 2009.

Percentuali differenti erano previste, invece, dal decreto commissariale n.4/2006, che attribuiva anche la tariffa di ingresso dei rifiuti (su cui ci si soffermerà in prosieguo).

Altrettanto pacifico è il dato relativo alla mancata produzione di CDR nella misura suindicata e autorizzata (43%); circostanza questa che ha fatto formulare da un lato l'ipotesi di frode in pubbliche forniture, laddove quel quantitativo di CDR non sia mai stato deliberatamente prodotto, dall'altro l'ipotesi di discarica abusiva, laddove effettivamente realizzato ma collocato in discarica in luogo dell'avvio a termovalorizzazione.

Per quanto emerso dalle deposizioni dei testimoni indotti dalla Pubblica Accusa nel periodo compreso tra gennalo 2006 e agosto 2012 sarebbero stati conferiti al TMB della Pontina Ambiente 972.423 tonnellate di RSU con la conseguenza che, a parere del Pubblico Ministero, avrebbero dovute essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (parì al 29% degli RSU in ingresso), laddove in realtà ne vennero in concreto avviati solo 111.028 tonnellate di CDR (12,12%), per cui circa 154.670 tonnellate di CDR o non vennero in alcun modo prodotte o vennero abusivamente abbancate in discarica.

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Phisso | Quantanivo arms | ß⁄n |
| | (tonneliste) | |
| Combestibile derivato da tifitati in specifica (funite minimo 25%) | 40.600 | 29 |
| Fransone secca selezioneta (finsite minima 30%) | 0 | è |
| Fruzione organica statilitzzata (litalie minimo 25%) | 35.000 | 25 |
| Compost: in specifica | 0 | () |
| Massziali ferresi (timiu minimo 2%) | 3 000 | 2,5 |
| Scarti e sovvalli (limime massimo 10%) | 34.400 | 24,5 |
| Perdita di processo | 27.000 | 19 |
| Aire | 0 | В |



go of



Produzione CDR

| A ano | Rifuat Solidi Urbani CER 20.03.01 trattati uell'impianto TMB (kg) | CER 191210 "CDR" prodotta dall'impianso TMB (kg) | CDR |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 2 005 | 143.149.280 | 26.357.419 | 8.4 |
| 2 006 | 147,074,360 | 17.517.870 | 2 |
| 2 007 | 148.353.480 | 11.965.980 | 8 |
| 2 008 | 146,484,180 | 22.690,720 |) 5,5 |
| 2 009 | 147,219,720 | 9,622.560 | 6 ,5 |
| 2 010 | 126,870,960 | 18.754.160 | 1 4,8 |

Produzione Metalli ferrosi

| Апра | Rifiuti solidi urbani CER "200301" trattati nell'impianto TMB kg | CER 19 12 02 "Metalli Ferrasi" prodotti dall'impianto TMB kg | % Metalli Jerrosi |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2005 | 143.149.2 80 | 1.430.540 | 1,0 |
| 2006 | 147.074.3 60 | 933.680 | 0,6 |
| 2007 | 148,353.4 80 | 1.129.060 | 4,8 |
| 2008 | 146.484.1 80 | 1.171.540 | 0,8 |
| 2009 | 147,219.7 20 | 206.620 | 0,1 |
| 2010 | 126.870.9 60 | 48,380 | 0,038 |

| A nno | RSU CER 200301 Trattuti TAIB | CER 191212 Uscita TMB (kg) | CER 191212 i Ingressa discarica (kg) | % CER 191212 |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 005 | 143.14 9.280 | 71,09 8.750 | 71.098.750 | 49, 7% |
| 2 | 147,07 | 83.67 | | 36, |
| 006 | 4.360 | 4.380 87.97 | 83.674.380 | 9% 59, |
| 007 | 3.480 | 5.020 | 87.975.020 | 3% |
| 008 | 146.48 4.180 | 78.07 8.500 | 78.078.500 | 53, 3% |
| 009 | 147,21 9,720 | 91.50 2.720 | 91.502.720 | 62. 2% |
| 010 | 126.87 0.960 | 73.54 4.680 | 73.544.680 | 58. 0% |

Parth



| A nno | RSU CER 200301 trattati TMB | CER 191212 uscita TMB (kg) | 30% RSU lugresso | Differ enza |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 005 | 143,14 | 71.09 | 12.944.784 | 28.15 |
| 005 | 9.280 | 8.750 | | 3.966 |
| 2 | 147.07 | 83.67 | 44.132.308 | 39.55 |
| 006 | 4.360 | 4.380 | | 2.072 |
| 2 | 148,35 | 87.97 | 14,506,044 | 43.46 |
| 007 | 3.480 | 5.020 | | 8.976 |
| 2 | 146.48 | 78.07 | 43.945.254 | 34.13 |
| 008 | 4.180 | 8.500 | | 3.246 |
| 009 | 147.21 9.720 | 91,50 2,720 | 44.165.916 | 47.33 6.804 |
| 010 ² | 126,87 0.960 | 73,54 4,680 | 38.061.288 | 35.48 3.392 |

Al riguardo osserva il Collegio come la prova dell'effettivo conferimento in discarica di una parte anche non trascurabile di CDR prodotto derivi dalla stessa linea difensiva propugnata dagli imputati i quali hanno sempre sostenuto di aver avviato il CDR prodotto agli impianti di Colleferro che, però, non lo avrebbero accettato per asserito blocco del funzionamento delle strutture.

Giova, altresì, rilevare come tale ultima circostanza sia stata acclarata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tanto da costituire un dato pacifico in punto di fatto essendo stato l'impianto di Colleferro, nel periodo di riferimento, interessato da un considerevole numero di "fermi tecnici" come da prospetto che segue:

Tabella 5.5 – Media giornate di funzionamento e media giornate di "fermo impianti" degli inceneritori di Colleferro (dati relativi nel periodo 2006÷2010 (Allegato XIII)

| N | Anno | Giorni di effettivo funzionamento per ogni anno | Glarni di "ferme imp | ianti" per ogni anno |
|---|------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | N. giorni/anno | N. glomi/arino | Percentuale rispetto a 365 |
| | | n. | F\$. | % |
| 1 | 2006 | 283 | 82 | 22% |
| 2 | 2007 | 240 | 125 | 34% |
| 3 | 2008 | 289 | 76 | 21% |
| 4 | 2009 | 187 | 178 | 49% |
| 5 | 2010 | 300 | 65 | 18% |
| ٧ | alori medi | 260 | 105 | 29% |

Nondimeno osserva il Collegio che quanto sopra illustrato non può rivestire efficacia scriminante della condotta della Pontina Ambiente.

Day H



In primo luogo è risultata del tutto indimostrata la circostanza relativa agli asseriti "viaggi" e ai correlativi "respingimenti" di CDR che si assume lavorato e imballato (il tutto con costi non indifferenti di produzione, imballaggio e trasporto, tutte voci considerevoli ai fini della determinazione della tariffa); nulla, infatti, è risultato al riguardo dai registri esistenti presso l'impianto di Colleferro che avrebbero dovuto invece contenere anche siffatte annotazioni.

Anzi, a ben vedere, la tesi difensiva sopra propugnata suscita non poche perplessità e riserve ove si consideri che, a fronte di quel carattere di sistematicità e non dimera occasionalità di tale inconveniente, non avrebbe avuto alcun senso produrre, imballare e trasportare un quantitativo di CDR di cui era già nota in partenza l'impossibilità o l'estrema difficoltà di termovalorizzazione; a maggior ragione se si considera che, nell'ottica difensiva, sarebbe stato vincolante quel principio di bacinizzazione che impediva il trasporto presso altri impianti.

Le superiori considerazioni inducono a ritenere che il CDR non sia stato prodotto nella misura indicata dalla Pontina Ambiente e che, in discarica, sia rimasta abbancata solo una minima parte di esso e, più precisamente, quello prodotto in costanza di funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione e poi non trasportato proprio a causa dell'improvviso inizio del blocco.

Di seguito si riportano le sopra menzionate note della Pontina Ambiente:

1. <u>nota della Pontina Ambiente n.221 del 25.10.2010</u> (esame Lelli <u>udienze 9, 20 e 26 gennaio 2015</u>):

Dobbiamo altresì far presente che, ancor oggi, ci è pervenuta comunicazione da parte dei gestori dei termovalorizzatori di Colleferro, dove viene collocato di regola il CDR prodotto, che il programma di conferimento dello stesso sarà nuovamente dimezzato: il che comporterà lo smaltimento in discarica del restante 50%.

nota n.154/2006 (prodotto udienza 26 gennaio 2015):

Fermo quanto da noi denunciato a più riprese in merito al tema in oggetto e da ultimo sottolineato con note prot n° 132 del 05/07/06 e prot. 143 del 19/07/06, - poiché ad oggi non si è potuto tenere l'incontro interistituzionale, da noi ripetutamente richiesto al fine di risolvere i problemi emersi, a causa dell'incomprensibile inerzia dei competenti Uffici - è in ogni caso assolutamente necessario ed urgente evitare la prosecuzione dello smaltimento del CDR prodotto dall'impianto di Albano Laziale nella discarica di servizio ed il connesso accelerato consumo delle volumetrie residue della medesima.

Joy A



nota n.40/2007:

Nel contempo abbiamo ricordato al Presidente Marrazzo con nota prot. n. 36 del 15.02.07 (all.) che, prima ancora del prezzo, il problema dei problemi è che il CDR prodotto nell'impianto di Albano Laziale non è ritirato dal forno di Colleferro e finisce per oltre il 70% in discarica con tutte le implicazioni che comporta.

nota n.34/2007:

A parte il problema tariffario, resta tuttavia il fatto da noi più volte denunciato che gli impianti di termovalorizzazione di Colleferro non sono in grado di garantire l'assorbimento del CDR prodotto dal nostro impianto di Albano Laziale, tant'è vero che con varie note abbiamo sottolineato che negli ultimi anni circa il 70% del CDR prodotto è stato smaltito nella discarica di servizio con tutti i danni e problemi che ciò ha comportato e comporta soprattutto oggi che tale materiale, per specifica vigente normativa, non può essere smaltito in discarica.

nota n.116/2007:

A parte i costi, dobbiamo, però, ancora una volta lamentare che da 15 giorni non riusciamo a conferire neppure un kg di CDR, anche se ci avete assicurato telefonicamente che entro giovedi 17 p.v. ci avreste comunicato il programma dei conferimenti di CDR per la prossima settimana (21-26 maggio 2007).

Vedete di farle particolarmente autrite anche per evitarci il consumo improprio, da noi più volte denunciato, delle volumetrie di discarica.

Come potete leggere, il presente fax è indirizzato anche ai competenti Uffici Commissariali della Regione Lazio per ricordare che la discarica di servizio, su cui finisce il CDR come residuo di lavorazione nei periodi di non conferimento ai termovalorizzatori, è in via di esaurimento, come da noi più volte segnalato (vedi nostra nota prot. 34 del 13/2/07) e come risulta dalla foto allegata.

Part H



6. <u>nota n.248 del 6.12.2010 (</u>sempre a firma Rando Francesco come L.R. della Pontina Ambiente),

Quanto alla Vs. asserzione circa il fatto che da parte nostra non sia mai stato richiesto di incrementare i conferimenti, questa ipotesi non poteva essere da noi considerata praticabile proprio per la impossibilità verificata di conferire con continuità il CDR prodotto.

Ciò precisato, nessun sofisma può negare che il materiale combustibile prodotto (circa il 30% sui rifiuti conferiti), del quale non è stata possibile la termovalorizzazione, doveva trovare comunque sistemazione: e ciò è avvenuto con un consumo non previsto di volumi disponibili nella discarica di servizio, con conseguenze negative già illustrate nella nostra precedente nota.

A questo fine giova appunto ribadire che il combustibile CDR da Voi non ritirato ha occupato 152.000 mo della volumetria della discarica.

7. nota n.160/2007:

c) il disservizio, dalla scrivente più volte denunciato, dei Termovalorizzatori GAIA di Colleferro, gestiti dalle Società E. P. Sistemi Spa e Mobilservice Srl e i comessi frequentissimi fermi impianto per ordinaria e straordinaria manutenzione hanno strutturalmente impedito fino ad oggi il corretto e compiuto espletamento del ciclo industriale e causato un anomalo ed accelerato consumo dei volumi della discarica di servizio a causa dell'obbligato smaltimento nella medesima del CDR non conferito a termovalorizzazione, con l'ulteriore effetto di costituire aggravio per i Comuni utenti sia per l'incremento dei costi della gestione post operativa trenteunale sia per i ridotti ricavi dal contributo COREPLA per la mancata valorizzazione energetica del CDR;

 d) in ragione di tale sistematico disservizio, nel corso di questi anni di esercizio ben il 72% del CDR prodotto è stato smaltito in discarica anziché essere avviato a termovalorizzazione;

E d'altra parte non avrebbe avuto alcun senso continuare a produrre CDR una volta venuti a conoscenza del "fermo tecnico" dell'impianto di Colleferro, anche in ragione della facilità con cui la Pontina – mediante l'attivazione del cd bypass – avrebbe potuto sospendere la produzione di CDR senza interrompere le altre lavorazioni.

Il parziale abbancamento in discarica del CDR trova conferma anche nel contenuto di alcune conversazioni telefoniche, di cui a titolo meramente esemplificativo si riporta la sequente:

Doy H



• progressivo 176 del RIT 294/10 del 23.10.2010(vds allegato 35 della informativa del NOE n. 71/8-30 del 22.06.2011): Voce A: voce uomo (Pino) e Voce B: voce uomo (Piero)

| Voce A | e e niente, e gli ho detto ma hai visto, a parte mo' s'è rifermato Colleferro gli ho detto, vedi 'n'attimo lunedì quello che puoi fa |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voce B | S'è fermato Colleferro?! |
| Voce A | Eh! un ímpla una linea sì |
| Voce B | Mh! |
| Voce A | E m'hanno dimezzato i viaggì |
| Voce B | Ho capito |
| Voce A | Mo' in templ non sospetti nel senso che ehl che no non, non preoccupante, <u>la potevo pure mette dentro</u> . Ma mo' eh! eh! sto pieno come 'n'ovo. Io ho detto martedì fermo eh?! poi decidete voi a 'ndo' devo anna' |

Il sopra riferito scambio di battute dimostra da un lato la preoccupazione del Sicignano in merito al protrarsi del fermo dell'impianto di Colleferro e alla conseguente necessità di allocare il CDR in una discarica che, però, era ormai prossima alla saturazione; e dall'altro la circostanza che in passato era prassi consolidata quella dell'abbancamento in discarica del CDR non avviato a termovalorizzazione.

Osserva il Collegio che quest'ultima opzione non era consentita in ragione della natura di tale rifiuto, classificato come speciale dall'art.7 del D.L. n.452/2001, con l'unica eccezione dell'ipotesi del "blocco del processo" di lavorazione del solo impianto di TMB e non anche di quello di termovalorizzazione (cfr. Lelli, udienza del 20/1/2015, pag.62, e c.t. Boeri, udienza del 2/3/2015, pag.56).

Ad ogni buon conto è appena il caso di evidenziare come, ai fini dell'illiceità della condotta della Pontina Ambiente, non rilevi l'individuazione dell'esatta natura di quanto abbancato in discarica: ovvero, se si trattasse di CDR o di frazione secca, tenuto conto da un lato del divieto di smaltire in discarica il CDR raffinato in quanto rifiuto speciale, dall'altro della non conformità all'autorizzazione conseguita di bypassare la fase di raffinazione e, dunque, di smaltire in discarica la frazione secca (CDR non raffinato).

A sostegno di tali argomentazioni il Pubblico Ministero ha invocato le conclusioni dei cc.tt. Boeri (P.M.) e Magno (parte civile), adducendo l'inconsistenza delle deduzioni difensive che seguono:





- o obbligo di bacinizzazione del CDR, da intendersi come obbligo di conferimento al luogo più vicino a quello di produzione (nel caso in esame, dunque, esclusivamente presso il termovalorizzatore);
- o impossibilità di attestarsi su una produzione del 29% di CDR a causa dell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, privato il rifiuto urbano indifferenziato di plastica e carta;
- o diminuizione della produzione di CDR a causa delle condizioni climatiche (pioggia);
- o effettivo abbancamento in discarica non di CDR ma di "frazione secca" (CDR non raffinato), attività espressamente autorizzata dal piano di gestione operativa della discarica;
- o preferenza dell'abbancamento del rifiuti trattati in discarica rispetto all'avviamento alla termovalorizzazione, con conseguente superamento del principio di gerarchia dei rifiuti;
- o individuazione della ratio di un TMB nella riduzione volumetrica e nella stabilizzazione della loro parte organica anziché nel recupero;
- o non vincolatività delle BAT di settore ma loro valenza meramente indicativa in merito agli standard prestazionali ottimali:
- o per effetto dell'attivazione del c.d. "bypass", i rifiuti abbancati in discarica sarebbero stati più leggeri e quindi anche l'indice di compattazione dei medesimi sarebbe stato differente; ciò, secondo l'ipotesi difensiva, avrebbe dovuto portare a rivedere (unilateralmente) sia i quantitativi di rifiuti abbancabili che i costi di abbancamento
 - saturare non conviene


L'art.182-bis del D.Lgs. n.152/2006 prevede, infatti, che "lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili", poi introdotte dal D.M. Ambiente 29/1/2007 recante appunto l'emanazione "...di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n.18 febbraio 2005, n.59", relativo agli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (linee guida o BAT, best available tecniques, o MTD, migliori tecniche disponibili).

Tale decreto legislativo indica due distinti modelli di trattamento:

1. a differenziazione di flussi consistente nel trattamento meccanico-biologico in cui un pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso all'impianto, permette di ottenere una frazione "organica" (frazione sottovaglio; $\emptyset < 50 - 90$ mm) da destinarsi a trattamento biologico e di una frazione secca (sovvallo $\emptyset > 50 - 90$ mm) da destinarsi alla valorizzazione energetica o in discarica;

Pay A






2. a flusso unico consistente nel trattamento meccanico-biologico in cui tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico, mentre il trattamento meccanico si limita ad una semplice frantumazione del rifiuto.

For A





L'impianto TMB di Pontina Ambiente è un impianto a flussì separati che non consente di ottenere percentuali di CDR in uscita alte come quelle ottenuto dal trattamento a flusso unico.

In sostanza, le frazioni in uscita da un impianto di TMB a flussi separati effettuando il c.d. "bilancio di massa", dovrebbero essere comprese in un *range* ben definito:

- CDR: 25-35% (minimo)

- FOS: 15-30% (minimo)

- Perdita di processo: 15-20%

Sovvallo: 15-30% (massimo).

Secondo il Pubblico Ministero il raggiungimento degli standard prestazionali previsti dalle linee guide (o BAT) costituisce presupposto di rilascio dell'AIA, così come il rispetto delle frazioni (minime o massime a secondo della frazione) in uscita previste dalle BAT, costituisce presupposto per lo svolgimento dell'attività in conformità dell'autorizzazione.

Dello stesso parere sono il consulente tecnico di parte civile, dott.Magno, sentito in merito all'udienza del 6/9/2017, e il M.llo Lelli, sentito in controesame all'udienza del 10/1/2015.

Di diverso avviso il consulente tecnico della difesa RANDO, Prof.Cossu, il quale considera meramente indicative dette percentuali.

Dor Al



Le citate linee guida (o BAT di settore) hanno determinato la previsione degli standard prestazionali degli impianti di TMB inclusi nel **Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio** (Deliberazione del Consiglio Regionale 18/1/2012 n.14).

I flussi in uscita degli impianti TMB indicati nel suddetto Piano di Gestione sono riportati nella tabella che segue:

10.3.3 Plussi ja ascita

Per la determinazione dei finati in nacia dagli impioni di nattemento occupere involcimento si sono assonti, per gli impioni si escriziato, i dati gerezentodi i specifici formit dai gestoti. Per gli impianti da realizzare si sono assonte de percentiati indicate dalle migliori eccicien dispostabili fordi appirolo 12 e sc.). Tal-percentituti tratte dalle BAT per le diverse upologic di impianti, sono ripertate nella Fabella 10.3.1.

Tabello 10.3.1. Valori percentuati medi dei flussi di materiali in nacita dagli impianti di trattamento/smaltimento dei ritiusi non pericolosi

| Truttamente metranico biologico | |
|--------------------------------------------|--------|
| CDR | 35% |
| FOS | 2146 |
| iSpialji | . 3 22 |
|)C473 | 15% |
| Portice Septements | 37°2 |
| Fermoyatori existore | |
| Comerti Loggaeres, abbitacialmentia fatori | 7'5 |
| . elem (kiskin)/sixks: | 13% |
| Surpianti di gascilic azione | |
| Schner verrifigate | 184° |
| Tres n e rilian perkosas | 3% |
| orgalization is inethal | |
| Krasti | 15% |
| Composi | 2534 |
| Perulia de properso | 60% |

Negli anni di piaco, pui vaciando la persentuale di RD (fino al 65% del 2012) cum a considerana namezio i della composizione metreologica dei Rond, che invece vedranno (alture la componente organica (con influente sa rese di impanti di TMB e di termodostruzione)

Le prestazioni degli impianti TMB di cui al D.M. del 3/1/2013 sono state da ultimo individuate dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/3/2013 ("Integrazione al decreto 3 gennaio 2013, concernente specifica dei poteri del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358 della legge 24 dicembre 2012, n. 228") come segue:

- 1. la produzione di CDR (D.M. 14 febbraio 2013, n. 22) deve essere portata ad un livello minimo compreso tra il 35% e il 40%;
- 2. la produzione di FOS deve essere portata ad un livello minimo compreso tra il 30% e il 35%:
- 3. il livello degli scarti non compostabili (compreso vetro) deve essere contenuto entro il 25%;
- 4. Il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi deve essere assicurato almeno nella misura del 3%.

Il decreto 3 gennaio 2013 (pubblicato in G.U. n.5 del 7/1/2013), oltre a nominare Commissario Straordinario il Prefetto Sottile, individuava tutti gli impianti di produzione di CDR del Lazio, fra cui quello di Albano Laziale:

gar A



bitegata t

HERBE & SORMORO DIO 1985 I BODG VILLAGO DOS

| | | | | 8 | k- | 57 4 9 19 |
|---------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9% | (alongess, | Barren no en | Seeks asia. | Commotive commissation in a | enstrictiv | Production of the control of the con |
| 14. | Appea | Kata teraproprita: | The Personal course our 929 : Applies VIII. | : 47.950 | 86 787) | 25.2858 |
| .3^- | L AMMENTS | ROBERTON SANDA SONOR WEST-WASHING | No rain six Casarana ki | F 78 | 86.545 | 11.21 |
| 7.5 | 1-80 90(2)* | Published Schoolsen Processing Spo | Residency processors Residual Services | 17.14 | :31.435 | * 48 (0 K |
| . pa | Pauden | Anna har 22 Kanadi sakababahan Sini | 350 \$ 450 60 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (2) 88. | 0.00% | 383 Jes |
| *ENE | 5,94966 \$4,5599 | Protospy wasterper to s | You Subbased his Name of the | (Ar Aw | : 20 | 61.412 |
| 252 | š.acii | Sciencingia | San Andrew - No. of the | | : 94 %. | WF tes |
| . 30.66 | ₹.995x | Actual Serie | the sittle of the site of the | 5.05.068 | : ^k %q% | (06 + A) |
| :XC4 | Pomes | 3 (Cor: tot Vikagy-ika : | Visu de Madagendia, 2011 1804 Matas | 13 3% | ~ 882 | \$6°- \$79 |
| 230 | Asses | Billion (No. 34Keepine) | South Resources (177) 80x25 Rouge | \$(.50) | (8) 2.5 | -41.651 - |
| . 2.2 | 1 gonika | Production to American their | A P. Secretain Sept. 1999 | *** 986 | : 9! # 4/: | 21 (34 |
| | | | intide translations | i.⊮≈e.s"ÿ | 1 46-6-620 | %64.2# ⁴ |

The second of the contraction of the contraction of the second of the se

Bosepanho di massissanosa (2006)

Alla luce delle superiori emergenze dibattimentali può, pertanto, ritenersi acquisita prova della materialità della condotta ipotizzata dall'accusa a carico degli odierni imputati, ossia dell'abbancamento in discarica di CDR in luogo della sua termovalorizzazione.

Peraltro, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi accusatoria secondo cui i fatti sopra narrati debbano essere sussunti nella fattispecie di reato del traffico illecito di rifiuti, apparendo più corretto l'inquadramento degli stessi nell'ambito dell'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art.256, IV comma, Testo Unico dell'Ambiente (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Tale norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui al medesimo Testo Unico, graduando il regime sanzionatorio in base alla natura del rifiuto, pericoloso o non.

Il quarto comma della disposizione citata estende il regime sanzionatorio, sia pure in misura ridotta, alle "...ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni...".

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è un reato abituale integrato dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Cass. sez.3, n.46705/2009) ed è punito a titolo di dolo specifico, dovendo conseguire un ingiusto

Day of

^{***} Confidence of supplementation of a supplementation of the confidence of a supplementation of the confidence of th

See 15 - British over



profitto che può consistere anche nel semplice risparmio di costi o nel perseguimento di vantaggi di altra natura (Cass., sez.3, n.40827/2005).

Quanto affermato dal Pubblico Ministero in ordine alla configurabilità di detto delitto anche in presenza di attività autorizzate allorché le stesse, per le modalità concrete con le quali sono state esplicate, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato, tanto da non poter essere ricondotte al titolo abilitativo, trova, è evero, nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez.3, n.40828/2005; conf. Cass. pen., sez.3, n.358/2008); tuttavia, osserva il Collegio che nel caso di specie l'attività svolta dagli imputati non è avvenuta in totale difformità del titolo abilitativo ma, al più, in violazione delle prescrizioni in esso contenute.

Tra queste, la principale, è costituita dal rispetto della produzione di determinati quantitativi di CDR da avviare a termovalorizzazione e non certo da abbancare - neppure in minima quantità – in discarica.

Tale condotta integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'art.256, IV comma, T.U.A. in ordine al quale, però, questo Collegio non può non rilevare l'avvenuto decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge (5 anni), con conseguente declaratoria di estinzione dello stesso.

Capo G) - Frode nelle pubbliche forniture

L'abbancamento in discarica del CDR destinato invece a termovalorizzazione o la sua mancata produzione ha determinato nell'ottica accusatoria il conseguimento di un profitto illecito in considerazione del fatto che alla Pontina Ambiente venivano corrisposti dai Comuni conferitori degli importi indicati nella tariffa in sede di autorizzazione.

Appare opportuno richiamare, al fine di chiarire le modalità di determinazione della tariffa, quanto statuito dalla normativa di settore, primaria e secondaria, informata ai superiori principi di precauzione e di gerarchia dei rifiuti che privilegiano un'attività di recupero rispetto a quella di smaltimento.

In merito il *Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007* ("BAT" o "MTD" di settore), prevede, ai fini del rilascio dell'AIA, il rispetto con riguardo alle frazioni in uscita dall'impianto di TMB, di percentuali minime (per il recupero) e massime (per lo smaltimento), suddivise come segue:

CDR: 25-35% (minimo),

Day A



FOS: 15-30% (minimo),

Perdita di processo: 15-20%,

Sovvallo: 15-30% (massimo),

fatte salve le oscillazioni conseguenti alla tipologia di processo produttivo (modificazioni dovute a condizioni metereologiche, stagionali e di composizione merceologica), come del resto confermato proprio dalla previsione dei suindicati range.

Allo stesso modo *il decreto n.15/2005* prevede un range del 10%, in aumento o in diminuzione, proprio per far fronte alle suddette oscillazioni (alea d'impresa) in presenza delle quali non occorre procedere alla revisione tariffaria.

A completare il quadro normativo concorre il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennalo 2012 n.14 (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 14/3/2012, immediatamente esecutivo) il quale indica i seguenti standard di performance:

CDR 35%;

FOS: 21%;

Metalli: 2%;

scarti: 15%;

- perdita di processo: 27%.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Pontina Ambiente, avuto riguardo alle potenzialità impiantistiche di 183.000 tonnellate annue di rifiuti in ingresso (suscettibili di produrre le seguenti percentuali: 43% di CDR, 22% scarti di lavorazione, 13% FOS, 17% perdita di processo, metalli ferrosi 4%, alluminio 1%), veniva emanato il decreto n.4/2006 che prevedeva:

| Tabella 3 - FLUSSI IN USCIT Flusso | Quantitativo amus) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | (tomicliate) 40.600 | 20 |
| Compustibile derivato da rifiuti in specifica (limite minimo 25%) Prazione secca selezionata (limite minimo 30%) | 0 | 0 |
| Frazione organica stabilizzata (limite minimo 25%) | 35.000 | 25 |
| Compost: in specifica | 0 | 0 |
| Materiali ferrosi (limbre minimo 2%) | 3.000 | 2,5 |
| Scarti e sovvalli (liminte massimo 30%) | 34.4(X) | 24,5 |
| Perdita di processo | 27.000 | 19 |
| Altro | 0 | 0 |

Tale autorizzazione veniva rilasciata, per il minor quantitativo di 140.000 tonnellate, ancorandola non più alle potenzialità impiantistiche indicate dalla Pontina Ambiente ma al concreto fabbisogno del bacino di riferimento, in conformità a quanto stabilito dal decreto

Dew H



commissariale n.15/2005che prevedeva comunque il rispetto di determinate percentuali di rendimento degli impianti di TMB che da qui a breve verranno più dettagliatamente riportate.

Tutto ciò premesso, secondo la Pubblica Accusa, le emergenze dibattimentali dimostrerebbero una totale difformità delle prestazioni dell'impianto di TMB rispetto a quanto autorizzato risultando quantitativi di CDR, FOS, materiali ferrosi, scarti e sovvalli e perdita di processo di gran lunga inferiori rispetto a quelli cui si erano obbligati i responsabili di Pontina Ambiente (cfr. testimonianze: Lelli, udienza 7/1/2015, e CT Boeri, udienza del 14/5/2015).

Tale circostanza ha consentito alla Pontina Ambiente di conseguire un profitto derivante dalla differenza tra quanto stabilito in sede di determinazione tariffaria e quanto, invece, realmente prodotto.

1. Criteri di determinazione della tariffa di ingresso dei rifiuti: quadro normativo di riferimento

Punto fondamentale per la disamina che ci si accinge ad effettuare è il disposto di cuì al IV comma dell'art.238 del TUA secondo cui la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è composta "...da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio...".

Principio ispiratore della suddetta disposizione è l'esigenza di garantire al gestore dell'impianto l'intero ristoro dei costi sostenuti (di investimento, di esercizio e di gestione operativa), da commisurare ai quantitativi trattati.

Una peculiare disciplina è poi dettata per il territorio laziale dalla Legge Regionale n.27/1998 il cui art.29, II comma, prevede che "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessa, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa" (quota percentuale, quella da ultimo summenzionata, definita anche "benefit ambientale" per indicare una sorta di indennizzo da corrispondere a quei Comuni sul cui territorio viene realizzato l'impianto).

For St



Tra le altre componenti della tariffa vanno annoverati la c.d. "ecotassa" (o green tax), tributo governativo (nazionale o regionale) genericamente correlato alla tutela dell'ambiente e non diretto a singoli Comuni, e gli "oneri di post-gestione", correlati alle spese gravanti sul gestore per il mantenimento della discarica in condizioni di sicurezza per un periodo di 30 anni, come previsto dal D.Lgs. n.36/2003, a decorrere dalla chiusura della stessa.

Il Decreto Commissariale n.15 dell'11/3/2005 (ratificato dalla D.G.R. Lazio n.516/2008) reca le modalità di determinazione delle tariffe di accesso in discarica o in impianto di trattamento; sarà poi compito dei gestori elaborarle in concreto alla luce dei diversi costi di gestione dell'impianto.

La tariffa così determinata dovrà essere sottoposta al vaglio di una società di revisione - da individuarsi a cura della Regione - cui spetterà il compito di attestare la congruità dei costi dichiarati dal gestore dell'impianto (art.4 Decreto Commissariale n.15/2005: "La congruità dei costi dichiarati dovrà essere attestata, a seguito della procedura descritta nei successivi capoversi, da una Società di revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob...scelta dalla Regione Lazio....Il costo della procedura è a carico del soggetto interessato").

E' inoltre prevista una verifica annuale a consuntivo dei costi sostenuti (art.6 decreto citato: "...al fine di verificare la corrispondenza fra i dati tecnici ed economici proposti a preventivo, e sulla cui base è stata definita la tariffa, e la realtà gestionale operativa...") ai fini della quale il gestore dovrà trasmettere alla Regione, oltre al bilancio, un rapporto sull'attività dell'impianto con l'indicazione dei dati sul capitale investito e sul conto economico "...basati su un sistema di contabilità industriale analitica..." (art.6 decr.cit.); adempimento che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato omesso sino alla fine del 2011.

L'importanza dei dati delle dichiarazioni a consuntivo risiede nel fatto che, in caso di variazioni superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti e/o di modifiche impiantistiche o gestionali, verrà avviata dalla Regione o potrà essere chiesta dal soggetto una procedura di revisione tariffaria (art.7 decreto citato).

Un'ulteriore ipotesi di variazione tariffaria è prevista ai sensi dell'8 del D.C. n.15/2005 in tutti i casi di "non corrispondenza tra i dati dichiarati a consuntivo e la realtà gestionale" con il conseguente effetto di un intervento dell'Autorità Regionale finalizzato alla ripetizione delle somme indebitamente richieste ai Comuni.



Day Af





Appare di tutta evidenza che quanto sopra esposto richieda indefettibilmente da un lato, l'ottemperanza all'obbligo di presentazione annuale delle dichiarazioni a consuntivo e, dall'altro, l'attivazione da parte della Regione della procedura di controllo prevista dal citato articolo 8.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò si sarebbe verificato secondo l'ipotesi accusatoria.

2. Le percentuali delle frazioni di rifiuti in uscita

L'allegato al decreto n.15/2005, nel determinare le tariffe di ingresso degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio per gli impianti di TMB, stabilisce la composizione dei flussi in uscita alla fine del trattamento come seque:

10.2.4 Flussi in uscita

Il soggetto interessato dovrà dichiarare i flussi in uscita dall'Impianto, incluse le perdite di processo) avendo cura che il totale dei quantitativi in uscita corrispondano al totale dei quantitativi in entrata. Il soggetto interessato dovrà inoltre descrivere la destinazione dei diversi flussi (combustione, vendita di compost, discarica, altri impianti, mercato del recupero).

Si prevede un funzionamento "standard" di un impianto di selezione che preveda un tasso di recupero minimo derivante dai seguenti calcoli:

- per il cdr si prevede una produzione minima pari al 25 % dei rifiuti in ingresso
- per la frazione secca combustibile una produzione minima pari al 30 %
- per la frazione organica stabilizzata una produzione minima del 25 %
- per i rifiuti ferrosi una produzione minima del 2 %
- per gli scarti e sovvalli una produzione massima del 30 %

Il gestore che intenda ottenere una tariffa di ingresso deve garantire il rispetto delle suindicate percentuali pur dovendosi tener conto del fatto che in fase di trattamento si verifica la cennata" perdita di processo" derivante dall'essiccazione della frazione umida del sottovaglio e del sopravaglio che le BAT di settore indicano, per un impianto a flussi separati quale quello di Pontina Ambiente, in una percentuale compresa tra il 15 e il 20%.



Dar AR



3. La tariffa di Pontina Ambiente

La Pontina Ambiente riceveva rifiuti urbani indifferenziati dai Comuni di Albano, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Rocca di Papa (tra il 2006 e il 2010 i suindicati comuni hanno conferito all'impianto di TMB le seguenti tipologie di rifiuti: CER 200301, CER 200303, CER 200307 e CER 200201) con una tariffa di ingresso fissata in **euro 82,3277** per ogni tonnellata di rifiuti conferita in impianto.

Tale importo è il risultato della somma di molteplici voci così come esplicato nella relazione di certificazione della congruità dei costi a preventivo e dei dati tecnici redatta dalla società di revisione "Ria & Partners", allegata alla lettera di trasmissione n.257 del 27/10/2005 inviata dalla Pontina Ambiente all'amministrazione Commissariale per la determinazione della nuova tariffa.

Secondo la tesi accusatoria nel caso di specie sarebbe ravvisabile una prima significativa anomalia nel fatto che la suddetta società di revisione, lungi dall'essere stata individuata dalla Regione è stata per contro indicata dalla stessa Pontina Ambiente.

Un'ulteriore anomalia, direttamente conseguenziale alla prima, sta nel fatto che fu proprio la suddetta "RIA & Partners" e non la Pontina Ambiente a trasmettere la relazione di congruità alla Regione; ciò che, in relazione ad analoga richiesta tariffaria presentata dalla RIDA Ambiente, società concorrente, determinò la Regione a respingeria al mittente.

Secondo la prospettazione accusatoria, confortata dalle indicazioni offerte dal consulente tecnico Vignone, attraverso l'esame incrociato delle fatture emesse dalla Pontina Ambiente ai Comuni conferitori, dei dati riepilogativi contenuti nei MUD (sorta di dichiarazione dei redditi dei rifiuti) e dei registri di carico e scarico è stato possibile determinare il flusso di ingresso di RSU indifferenziati pari a 140.000 tonnellate annue, come da prospetto che segue:

| Tabella 2 - FLUSSI IN INGI Tinologia di rifiuto | Quantitativo annuo (tonnellate) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Riffuti solidi urbani indifferenziati | 140.000 |
| Rifficii solidi arbani differenziati secelii | 0 |
| Rifiuti solidi urbani differenzisu umidi | 0 |
| Rihuti speciali assimilabili agli urbani indifferenziati | 0 |
| Rifiuti speciali assimilabili agli urbani differenziati secchi | 0 |
| Riffuti speciali assimilabili agli urbani differenziati umidi | 0 |
| Altro | 0 |

Sar Al



È stato, altresì, acclarato che la Pontina Ambiente provvide a trasmettere al Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale una "dichiarazione a preventivo dei costi e dati tecnici", con cui operava una dettagliata previsione dei "Flussi in uscita" al termine del trattamento effettuato nel proprio impianto, secondo lo schema che ancora una volta si riporta (per comodità di consultazione):

| Tabrila 3 - FLUSSI IN USCTI Flusso | Quantitativo ennao (tonnellate) | 9/6 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Combustibile deriveto da rifiuti in specifica (limite minimo 25%) | 40,600 | 29 |
| Frazione secce selezionata (bimite minimo 30%) | 0 | 0 |
| Frazione organica stabilizzata (fimite minimo 25%) | 35.000 | 25 |
| Compost: in specifica | 0 | . O |
| Materiali ferroxi (limite minimo 2%) | 3.000 | 2.5 |
| Scarti z povvalli (Basiste massimo 30%) | 34,400 | 24,5 |
| Perdita di processo | 27.000 | 19 |
| Algo | 0 | 0 |

Tali ultime frazioni sono in linea con le già citate BAT di settore.

La Pontina Ambiente ha indicato, con riguardo ai costí per lo smaltimento in discarica, i sequenti importi:

B) Per quanto attiene i costi per lo smallimento a discanca, la società ha preventivato il costo unitario pro rata temporis composto dalla quota relativa degli oneri di post gestione riconosciuti dalla Regione con specifica delibera n. 630 del 16 luglio 2004 e dalla tanffa per la messa a discanca stimuta sulla base di trend sionei aziendali Infine, è stato aggiunto il tributo regionale previsto ai sensi della L. 549/95.

| - Application of the contract | general and a second se | process of the contract of the | CARLES CARROLLES CONTROL CONTR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività | €/c | U'a. | Valore totale |
| - okeri post gestione | 13,925 | 69 300 | 965 |
| tariffa per la messa a discarica | 36,075 | 69 300 | 2.500 |
| - tributo regionale | 3,10 | 69.300 | 215 |
| Totale | | | 3,680 |

con la puntualizzazione da parte del c.t. De Filippo che la "tariffaper la messa a discarica" (euro 36,075) era comprensiva del costo di gestione operativa pari ad euro 11,90, coprendo il restante importo i costi di investimento.

Dalla relazione della società di revisione si evinceva come la parte più consistente della tariffa era costituita dall'insieme dei costi relativi al "confezionamento, trasporto e termovalorizzazione del CDR" presso l'impianto di Colleferro, secondo la seguente ripartizione:

For Al



Tali costi sono oggi così suddivisi:

| | | ~~~~~~~~~~~~~~~~ | |
|---|------------------------------|------------------|-------|
| - | costo di termovalorizzazione | €/t | 36,00 |
| • | costo di trasporto | €/t | 11,30 |
| - | costo di confezionamento | €/ī | 18,10 |

Totale Che, rapportati al complesso dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento RSU di Albano Laziale, fanno €/t 19,00.

65,40

4. La mancata presentazione dei bilanci a consuntivo e la successiva richiesta di rideterminazione tariffaria

Dalle risultanze istruttorie, dichiarative e documentali, emergeva che ciò che la Pontina Ambiente trasmetteva alla Regione non erano le "dichiarazioni a consuntivo" ai fini tariffari (recanti i bilanci e una elencazione dei costi sostenuti e dei quantitativi smaltiti, accompagnati dalla certificazione della società di revisione) ma solo i bilanci d'impresa e i MUD (cfr. teste e c.t. dell'accusa Lelli e Vignone, nonché teste e c.t. della difesa Celli e De Filippo).

Solo alla fine del 2010 veniva depositato dalla Pontina Ambiente quella prima dichiarazione a consuntivo di cui si discute, mentre contestualmente i Carabinieri effettuavano i controlli presso l'impianto di Albano e la Regione si attivava per sollecitare tutti i gestori di impianti di trattamento rifiuti ad attivare le procedure di revisione a consuntivo(cfr. testimonianza Tarantino)

Nello stesso periodo si registravano i seguenti interventi:

- l'ordinanza contingibile ed urgente n.Z0009 del 28/10/2010 che autorizzava la Pontina Ambiente a smaltire i rifiuti provenienti dal limitrofo impianto di TMB, negli invasi IV e V, fino alla realizzazione e presa d'atto delle opere di collaudo relative al VII invaso, prescriovendo alla stessa di "ricalcolare, a consuntivo, le tariffe relative all'accesso in discarica secondo quanto previsto dalla DGR 516/2008 e s.m.i., tenendo conto delle quantità di rifiuti abbancati sul IV e V invaso, ivi incluse quelle eccedenti le quantità autorizzate con Determinazione n.B2576/09, e di presentare relativa istanza alla Regione Lazio";
- nota prot.14763 del 4/11/2010 con cui tutti i gestori di impianti vengono invitati ad inviare la relazione a consuntivo;

For Af



• nota n.256 del 24/12/2010 della Pontina Ambiente concernente una richiesta di rideterminazione a consuntivo della tariffa (su duplice richiesta della Regione Lazio) in relazione all'apertura del VII invaso (determinazione regionale n.B3695 del 13/8/2009), ancorché non corredata dalla prescritta relazione della società di revisione.

La suddetta richiesta, secondo l'ipotesi accusatoria fondata sugli esiti della c.t. Vignone, si sarebbe sostanzialmente estrinsecata in un fraudolento sovradimensionamento, da parte della Pontina Ambiente, di tutta una serie di poste fondamentali per la rideterminazione della tariffa.

Si è già visto come la Pontina Ambiente, a dispetto dell'impegno assunto in ordine alla produzione di un quantitativo di CDR stimato nella misura del 29% dei RSU in ingresso (140.000 tonnellate annue, di cui 40.600 tons di CDR) da inviare presso i due stabilimenti di termovalorizzazione di Colleferro (E.P. Sistemi s.p.a e Mobilservice s.r.l.), in realtà ne ha prodotto un quantitativo di gran lunga inferiore per le ragioni già in precedenza ampiamente illustrate in quella parte della trattazione relativa al capo B) di imputazione (traffico illecito di rifiuti).

Tale condotta, nel periodo 2006-2010, ha fatto si che la Pontina Ambiente lucrasse indebitamente sulla differenza tra la tariffa come sopra concordata, nonché effettivamente percepita, e i costi realmente sostenuti e corrispondenti alla differenza tra l'importo tariffario percepito sul 29% di produzione di CDR e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del minor materiale combustibile prodotto.

Vanno, pertanto, condivise le conclusioni formulate sul punto dalla Pubblica Accusa sulla scorta delle argomentazioni svolte dal c.t. Vignone, a loro volta basate sulla comparazione dei dati ricavati dalle dichiarazioni MUD 2006-2010 (percentuali di produzione di CDR e recupero di FOS e metalli ferrosi nell'impianto di Cecchina):

| | CDR - C | ER 191210 | FOS - C | ER 190503 | Metalli ferrosi - CER 191202 | |
|------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| anno | % di resa | % da decr. 15/05 | % di resa | % da decr. 15/05 | % di resa | % da decr. 15/05 |
| 2006 | 11,74 | 25 | 17,29 | 25 | 0,63 | 7 |
| 2007 | 7,95 | 23 | 17,85 | 25 | 0,75 | _ |

of fl



| 2008 | 15,2 | 16,21 | 0,78 | |
|------|-------|-------|------|---|
| 2009 | 6,41 | 18,92 | 0,14 | |
| 2010 | 14,41 | 17,31 | 0,04 | 1 |

Dal 2006 al 2010, dunque, lepercentuali di produzione di CDR, FOS e metalli ferrosi sono risultate inferiori a quelle minime previste dal decreto n.15/2005 e utilizzate per la determinazione delle tariffe di accesso all'impianto di TMB; ciò che avrebbe dovuto comportare la revisione tariffaria prevista dagli artt.6 e 7 del decreto n.15/2005.

Per quanto attiene, conseguentemente, all'esatta quantificazione del profitto illecito così conseguito dalla Pontina Ambiente la Pubblica Accusa ha richiamato la dettagliata ricostruzione operata dal c.t. Vignone il quale ha effettuato, anno per anno, il (ri)calcolo degli importi che potevano essere legittimamente pretesi dalla Pontina Ambiente sulla scorta dei quantitativi di CDR effettivamente avviati a termovalorizzazione.

In particolare, il consulente ha preso le mosse dal decreto commissariale n.4 del 3/3/2006 che, oltre ad approvare il piano di adeguamento del VIº invaso della discarica (per rifiuti non pericolosi), sito in Cecchina di Albano Laziale, con rilascio della relativa autorizzazione, dettava altresì i criteri per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto stesso.

Alla luce di tali criteri la tariffa per la Pontina Ambiente veniva elevata ad €/ton 82,3277 (€/ton. 20,4877 in più rispetto a quella precedentemente in vigore), mentre il benefit a favore del Comune di Albano Laziale (ove hanno sede gli impianti) veniva ridotto ad €/ton. 7,4095.

Le singole voci determinanti gli importi di cui sopra sono riepilogati nelle tabelle contenute nel citato decreto, come di seguito riportato:

For H



| COMPUNICATIVE DELICATION | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Continensel | 1 |
| 9 | Costi di acquisizione dell'area | <u> </u> |
| c | Costo di costruzione | |
| ŭ | Attrezzstura e mezzi d'opera | |
| _ | Spese generati 15 % | |
| GESTIONE OPERATIVA | | ************************************** |
| 医 . 颇有 | Gosti per materia di consumo e merci (ai netto di | |
| - | resi, abbuoni a scontil | |
| E - 96 -1 | Certurant! | |
| E - 86 -2 | Disinlettanti | *** |
| E - B6 -3 | Acquisto di materiale di consumo | Ç |
| £ , 55 -4 | • | |
| 5 · 1940 p | Acquisto e posa di materiala inerto | 1000 |
| 签 - 因名 - 6 | Azqua | ļ |
| \$: - 1840 - 1% | Totale E - R6 | 309,309,6000 |
| | | |
| E - 67 | Coatl per servizi | 8 001 515,1516 |
| E - 137 - 1 | Smailmento e collocamento del materiali in usoba | 2 659 600,0006 |
| 表 197 - 1 5 | Smallseania CDR | 2 342.815.1516 |
| E - 192 - 1,2 | Smallumenuo a discorica | 1 1142.513,1510 |
| | ARIO M SMAILIMANNI | |
| 長・102 / 5.4 | Ricassi da venetita mistarista formati | ' |
| E - B2 - 1.4 | FOS | |
| E - 87 - 2 | Emergia Elettrice | 400 0.08.0000 |
| E-B7-3 | Ga≴ Melano | **** |
| E - B7 - 4 | Consuleraze tecnicitie | 370 860,0860 |
| E - B7 - 8 | Anglisi di laboratorio | 50 990,0000 |
| E · 87 · 6 | Servizi tegati, perpiticazione qualifa | 1000,000,000 |
| E . 87 . ? | Manutenzione ripatazioni (7,5% kryestimento) | 521.625.0000 |
| E - 87 - 8 | Assicurazioni e fiziejussioni | 92,008,8000 |
| m - 107 - 18 | Totals E - B7 | 5.838.140,1816 |
| A. 8-A | Costo per godimento di berti (217) | |
| £ - 88 | Affilia jerrena | |
| 6~38×1 | * 1-111-4 | And |
| E - 58 · 2 | Affitto Immobili | 125,956,0086 |
| £ - 188 - 3 | Affino mezzi d'opera specializzati | 77,060,0000 |
| E - 38 - 4 | (.easing | i · |
| | Yotale € - 88 | 202.000,0000 |
| £ : 89 | Custlet paraonala | |
| E - 원화 - 1 | Paracisals Security | 1 |
| ₹ . B9 -2 | Fersonale amministrativo | |
| A1 - 34 (A - W | Totale E - 88 | 370 000,000 |
| 10) de-1-to | Accantonementi | 1 |
| 16 - 481克 | Ongsi diversi di pestione | 78 099,9080 |
| E - 1914 | | 237.214.204 |
| 我 ~ 叔\$年 ~ ↓ | Spesa generali (3%) | 307.214,204 |
| The second secon | Totale E - B14 | al compression de la compressión de la |
| REMINERAZIONE DES | Valore annuo | 587.532.817 |

A tali valori è stato attribuito un coefficiente di determinazione della tariffa in €/ton. alla luce dei quantitativi stimati in entrata (140.000 tonnellate annue) che hanno dato luogo alla tabella che segue:

gar fl



| | Costi tocata | |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| | Costi di acquistzione dell'area | , |
| | Costo di costruzione | - |
| | Aftrezzatura e mazzi d'opera | * |
| | Varie | • |
| GESTIONE OPER | | 19,6774 |
| - B6 | Costi Der materie di consumo e merci (al ngito di | • |
| | resianthuoni e scontii | |
| · 88 -1 | Carburanti | • |
| ~ ☆·3 | Districtionti | |
| - 84 ·j | Acquisto di maleriale di consumo | |
| - BS -4 | Acquisto o posa di materiale inerte | |
| - B6 -5 | Acque | * |
| | Totale E - Ba | 2,142 |
| - B7 | Comi per servizi | 2,142 |
| - 187 - 1 | Smaltimento e collocamento del materiali in uscita | 35 772 |
| 87 - 1,1 | Smellimente COR | 18.992 |
| 省7・1.2 | Smallingspile or Hacovica | :8.732 :6,732 |
| | Aka in smalkimento | .0,732 |
| 日7 - 5、2 | Rices) de venda mercrisa terreci | · |
| £1.7 ~ ,ds | F08 | |
| - 87 - 2 | Energia Siettrica | 2,857 |
| · 57 - 3 | Gas Metamo | P(A-1) |
| · 87 - 4 | Consulenze tecniche | 2.647 |
| · 87 - 5 | Arrails) di laboratorio | C.357 |
| - B7 - 6 | Servizi legali, ositili osztona qualità | 0.714 |
| ・ガナ・チ | Manutenzione reparazioni (2.5% invazimento) | 3,725 |
| · 87 - 8 | Assicurazioni o Stejussioni | 0.357 |
| | Totale E - 617 | 46,675 |
| - B8 | Gosto per ggd[mento d] beni terzi | 7 - / / / / / |
| - 88 - 1 | Affilto terrono | |
| · 28 · 2 | Affilio immožija | |
| - Bá - 3 | Affilio mezzi d'agesa specializzati | 0.892 |
| - 8a - 4 | Lessing | 0.550 |
| | Totale E - SB | 1,445 |
| - 89 | Costl di personale | ,,,,,, |
| · 39 · 1 | Personwhiteriniers | |
| - 89 -2 | Personale amministrativa | _ |
| | Totale E - 89 | 6.214 |
| - B12 | Accentonamenti | 3,4 1 |
| « B14 | Oreal diversi di gestione | 0.80% |
| > (314 · 1 | Spesa generali (35%) | 1.60 |
| | Totale E - B14 | 2,194 |
| (enunerazione | | - |
| *C/D | Vajuro snnuo | 4,160 |

Applicando i coefficienti suindicati il decreto determinava la tariffa netta come di seguito riportata:

| Voce | Tariffa per Tonnellata | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| Investimento (Ammortamento annuo) | 19,8214 | | |
| Gestione Operativa | 58,6740 | | |
| Remunerazione del capitale | 4,1609 | | |
| Totale | 82,6563 | | |
| Ricavi da vendita materiali | 0,3286 | | |
| Tarìffa netta | 82,3277 | | |

De all



Dai dati sopra riportati si ricava una spesa a tonnellata per la produzione di CDR pari ad euro 18,9929, cui va aggiunto il costo per l'abbancamento in discarica pari ad euro 16,7323.

Il costo per tonnellata del CDR era stimato sulla base della produzione del 29% mentre il costo per l'abbancamento in discarica era parametrato sulla percentuale massima di abbancamento prevista in tariffa per FOS e sovvalli (69.400 tonnellate); in realtà, la percentuale di scarti di lavorazione (veri o presunti tali) nella concreta gestione operativa era molto più alta.

Il mancato raggiungimento della percentuale del 29% di CDR, secondo l'assunto accusatorio, ha comportato una significativa riduzione dei costi della sua produzione con conseguente indebito arricchimento da parte della Pontina Ambiente che, a fronte di una riduzione di costi, ha di fatto precluso alla Regione di procedere ad una revisione della tariffa.

E se da un lato è vero che il maggior quantitativo di rifiuti conferiti ha comportato un costo (euro 16,7323/tons.) dall'altro tuttavia è innegabile come lo stesso sia stato comunque inferiore a quello previsto per la produzione, trasporto e termovalorizzazione del CDR (€ 18,99/tons).

Alla luce di tutti i dati sopra riportati il c.t. Vignone ha determinato le maggiori somme percepite dalla Pontina Ambiente, attraverso la comparazione tra la tariffa applicata e quella rideterminata con le suddette modalità, anno per anno (2006-2010), come da prospetto che segue:

Tabella 7

| | | Mag | ggiori somme perce | epite dalia Pontina A | mbiente | | |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| аппо | Tariffa stabilita dal Decreto 4/2006 | Stabilita dal Rideterminat Conferite Decreto a Comuni (dai | | Somme percepite dalla Pontina Ambiente | Somme che avrebbe dovuto percepire con tariffa rettificata | Maggiori somme percepite | |
| | _ | £-, | | d | е | f | |
| | a | b | C | d= a*c | e= b*c | f= d-e | |
| 2006 | 82,3277 | 76,8575 | 149.154.640 | 12.279.558.456 | 11.463.645.286 | 815.913.169 | |
| 2007 | 82,3277 | 75,6541 | 150.455.380 | 12.386.645.388 | 11.382.570.878 | 1.004.074.510 | |
| 2008 | 82,3277 | 77,9560 | 149.268.900 | 12.288.965.219 | 11.636.406.368 | 652,558,850 | |
| 2009 | 82,3277 | 75,1652 | 150.084.520 | 12.356.113.337 | 11.281.129.211 | 1.074.984.127 | |
| 2010 | 82,3277 | 77,7052 | 130.155.520 | 10.715.404.604 | 10.113.757.459 | 601.647.145 | |
| <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Totale | | 60.026.687.003 | 55.877.509.202 | 4.149.177.802 | |

Alla maggior somma percepita dalla Pontina Ambiente (euro 4.149.177.802), riferita alla sola tariffa base, deve aggiungersi un ulteriore importo indebitamente corrisposto dai

god If



Comuni a titolo di incremento dei costi di termodistruzione, preteso dalla società ma in realtà non dovuto.

Sin qui le conclusioni del c.t. Vignone con riferimento al periodo 2006-2010.

Nel prospetto che segue si evincono i dati relativi all'anno 2011:

Percentuali di produzione di CDR e recupero di FOS e metalli ferrosi nell'impianto di Cecchina

| | CDR - CER 191210 | | FOS - CER 190503 | | Metalli ferrosi - CER 191202 | |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| n n o | % di res a | % prevista dal decreto 15/05 | % di res a | % prevista dal decreto 15/05 | % di resa | % previs ta dal decret o 15/05 |
| 2 0 1 | 7,2 2 | 25 | 7,1 3 | 25 | 0.94 | 2 |

Secondo quanto acciarato dal c.t. Vignone nel prosieguo della sua indagine lasocietà Pontina Ambiente, omettendo di comunicare i dati a consuntivo in ordine alle effettive quantità di rifiuti conferiti e, conseguentemente, di comportarne la revisione, ha indebitamente conseguito nel quinquennio di riferimento la somma di euro 4.571.488,24, di cui euro 422.310,43 nell'anno 2011.

Analogo *modus operandi* caratterizzava, sempre secondo le osservazioni del c.t. Vignone (integrazione di c.t. del 24/10/2012), la condotta tenuta sino al 31/8/2012 dalla società Pontina Ambiente che, offrendo una documentazione incompleta, in assenza peraltro di una relazione della società di revisione, non ha ancora una volta consentito di mettere in moto il meccanismo di revisione tariffaria, continuando a percepire somme indebite come riportate nella tabella n.6 che segue:

Jay Al



| A n n | T ariffa stabil ita dal Decre to 4/200 6 | Tariffa Ridetermi nata | Ton. Di rifiuti conferite dai comuni | Som me percepite dalla Pontina Ambiente | Somm e che avrebbe dovuto percepire con tariffa rettificata | Maggio ri somme percepite |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | A | ь | с | d | e | f |
| | ~ | | | d= a⁺c | e= b*c | f= d-e |
| 0 0 6 | 8 2,327 7 | 76,85 75 | 149.154,64 0 | 12.279.5 58,45 | 11.463.64 5,28 | 815.913,1 6 |
| 0 0 7 | 8 2,327 7 | 75,65 41 | 150.455,38 0 | 12.386.6 45,38 | 11.382.57 0,87 | 1.004.074, 51 |
| 0 0 8 | 8 2,327 7 | 77,95 60 | 149.268,90 0 | 12.288.9 65,21 | 11.636.40 6,36 | 652.558,8 5 |
| 0 0 9 | 8 2,327 7 | 75,16 52 | 150.08 4 ,52 | 12.356.1 13,33 | 11.281.12 9,21 | 1.074.984, 12 |
| 0 1 0 | 8 2,327 7 | 77,70 52 | 130.155,52 0 | 10.715.4 04,60 | 10.113.75 7,45 | 601.647,1 4 |
| 0 1 1 | 8 2,327 7 | 78,59 54 | 113.148,67 0 | 9.315.26 9,75 | 8.892.959, 32 | 422.310,4 3 |
| 0 1 2 | 8 2,327 7 | 77,85 02 | 73.929,380 | 6.086 .435,82 | 5.755. 417,02 | 331.01 8,80 |
| | <u></u> | Totale | | 75.428.3 93 | 70. 525 .886 | 4.902. 507 |

Riassumendo conclusivamente quanto compendiato nelle cc.tt. del dott.Vignone, risulterebbe che la Pontina Ambiente, a fronte di un quantitativo complessivo di 972.423 tonnellate di RSU in ingresso, dal gennaio all'agosto 2012, avviò a termovalorizzazione solo 111.028 (pari a circa il 12,12%), anziché 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso).

Discenderebbe da ciò che 154.670 tonnellate di CDR o non vennero prodotte ovvero vennero abbancate abusivamente in discarica, con la conseguenza che la Pontina Ambiente nel periodo suindicato avrebbe percepito l'indebito profitto quantificabile in non





meno di euro di 4.902.000 (per effetto del minore avviamento a termodistruzione del CDR prodotto).

Tra l'altro tale addebito non dovuto si riferisce alla sola tariffa base; infatti, come si specificheràin seguito, la Pontina Ambiente ha indebitamente fatturato ai comuni anche un asserito incremento dei costi di termodistruzione, in realtà non previsto nella tariffa approvata con decreto n.4/2006.

Avuto riguardo alle tesi difensive secondo cui il CDR sarebbe stato comunque prodotto ma non conferito a causa della lunghissima serie di fermi tecnici degli impianti di Colleferro, nel periodo in contestazione, ci si riporta a quanto già illustrato in occasione della trattazione del capo B) di imputazione.

D'altra parte è appena il caso di evidenziare come la circostanza che la condotta della Pontina Ambiente sia stata caratterizzata da dolo, sia provata dagli esiti della prova dichiarativa e documentale dal momento che i testi Lelli e Tarantino (udienze del 7 e del 26/1/2015) hanno riferito in ordine all'avvenuta stipulazione tra la Pontina Ambiente e i due termovalorizzatori di Colleferro – per alcune annualità – di accordi contrattuali aventi ad oggetto quantitativi di CDR di gran lunga inferiori rispetto a quelli indicati dalla Pontina Ambiente in sede di determinazione della tariffa; il che dimostra la preordinata volontà del legale rappresentante della società di non conferire i quantitativi indicati in sede di richiesta di determinazione tariffaria.

Né può attribuirsi alcun rilievo alla tesi difensiva che, pur non contestando i dati fattuali indicati nella consulenza di Vignone, ha tuttavia dedotto l'omessa indicazione di voci relative a costi asseritamente sostenuti da Pontina Ambiente che, addirittura, genererebbero un credito nei confronti dei Comuni conferitori.

Un siffatto ordine di idee non appare in alcun modo condivisibile sol che si consideri che, a prescindere dalla fondatezza o meno della suesposta pretesa creditoria (comunque non documentata), la stessa, ancorché realmente sussistente, non avrebbe mai potuto elidere l'ingiustizia del profitto insita nel percepimento di un importo tariffario per un servizio mai reso ma al più legittimare una richiesta di revisione tariffaria che, nel caso di specie, non vi è mai stata.

Non sfugge peraltro al Collegio che le numerose note inviate ai Comuni e ad altri Enti, già a partire dal 2006, da parte della società Pontina Ambiente al fine di rappresentare la situazione di stallo, determinata dal continui "fermi tecnici" dell'impianto di Colleferro, finisca con il tradursi in un elemento di segno opposto alla tesi accusatoria.



Ciò comporta che deve ritenersi indubbiamente sussistente un quadro indiziario di indiscutibile valenza ma, tuttavia, non in grado di assurgere al rango di prova certa e incontrovertibile circa la sussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture in capo agli imputati RANDO, CERRONI, LANDI e SICIGNANO, limitatamente, peraltro, sino al 22/12/2010; ciò per il fondamentale rilievo che il giorno successivo la Pontina Ambiente ha avanzato una richiesta di rideterminazione a consuntivo della tariffa (nota n.256), in tal modo fornendo per la prima volta i dati relativi agli effettivi flussi in uscita così da consentire l'esatta valutazione da parte dell'organo deputato al controllo dell'entità del servizio effettivamente prestato. Ne consegue la assoluzione dei predetti imputati per i fatti a partire dal 23 dicembre 2010 in poi.

Quanto al periodo precedente, invece, nonostante gli elementi probatori contraddittori di cui sopra, deve rilevarsi l'avvenuto decorso del termine prescrizionale massimo previsto dalla legge.

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile.

La "evidenza" richiesta dal codice di rito, presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cassazione n. 33609 del 2016).

Ebbene, nel caso di specie, in difetto di elementi che consentano di poter reputare sussistenti gli estremi di evidenza della prova suindicati, avuto riguardo al tempo del commesso reato (per come sopra determinato), non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità in relazione allo stesso per essersi estinto per intervenuta prescrizione, fatta eccezione per l'imputato GIOVI che, risultando estraneo alle vicende delle società coinvolte, deve essere assolto per non aver commesso il fatto, in conformità alle stesse richieste del Pubblico Ministero.





Capo H) - Truffa aggravata

Occorre premettere che il reato di frode nelle pubbliche forniture può concorrere con il reato di truffa, non richiedendo una condotta implicante artifici o raggiri né un evento di danno per la parte offesa, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

Ciò posto, ritiene questo Collegio di condividere le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero in sede di discussione circa l'insussistenza, sotto un profilo ontologico, del fondamentale elemento costitutivo del reato di truffa segnatamente quello rappresentato dagli artifizi o raggiri o, mutuando, le parole della pubblica Accusa dell'elemento fraudolento dell'induzione in errore della persona offesa".

De off



Capo AA) - Traffico illecito di rifiuti

1. La realizzazione della discarica

Secondo l'ipotesi accusatoria, nell'arco temporale 2008-2012, il Cerroni e i suoi sodali avrebbero programmato un percorso che, grazie all'emissione di atti autorizzativi illegittimi (suscettibili di ambigue interpretazioni), avrebbe consentito la realizzazione di una discarica in località Monti dell'Ortaccio (quello che il teste M.llo Lelli definisce il "progettone").

La Pubblica Accusa ha fondato la suddetta ipotesi sulle testimonianze del M.llo Lelli (Comando Carabinieri Tutela Ambiente), dell'UPG Tarantini Francesco (Polizia Locale Roma Capitale) e del M.llo Rocco Fersini (S.O.C.).

I testi Giuseppe Pecoraro (Prefetto) e Mario Marotta hanno riferito inizialmente in ordine all'esatta localizzazione della nuova discarica, mentre la dott.ssa Luisa Frattini (Funzionario del Comune di Roma) ha reso dichiarazioni in ordine alle conferenze di servizi finalizzate all'approvazione del progetto di capping della discarica di Malagrotta.

Nel mese di luglio 2012, a seguito dell'emissione di un decreto di ispezione, venivano operati più approfonditi controlli al fine di verificare l'effettiva esistenza dei titoli autorizzativi allo scavo in Località Monti dell'Ortaccio e, contestualmente, veniva nominato l'Arch.Margherita Aledda per presenziare alle suddette operazioni e relazionare in merito; veniva poi depositata relazione sugli scavi anche dal Geom.Marco Pizza (all'epoca dei fatti in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Municipio).


L'Arch.Aledda depositava quattro relazioni, unitamente ai provvedimenti autorizzativi emessi.

La località "Monti dell'Ortaccio" comprende tre aree distinte con riguardo ad ognuna delle quali saranno di seguito esaminati i rispettivi provvedimenti autorizzativi.

Le tre aree in questione, tutte nella disponibilità del gruppo CERRONI sono le seguenti: 1) Monti dell'Ortaccio ("discarica" e "deposito CDR"); 2) Colle Quartaccio; 3) Monti del Lumacaro.

Storff or fil





Tra le diverse aree era già presente una viabilità di servizio.

Dalla consulenza tecnica dell'arch. Aledda (depositata nel settembre 2012) si evince che le attività relative alle cave di Colle Quartaccio, Monti del Lumacaro e Monti dell'Ortaccio sono tra loro strettamente correlate, come si vedrà anche in seguito nel corso dell'esposizione e della successiva individuazione degli interventi che le hanno riguardate.

Nella figura che segue, estratta dal progetto presentato dal CO.LA.RI. al Commissario Straordinario, l'area di Monti dell'Ortaccio è evidenziata *in rosso* mentre l'area di Monti del Lumacaro (per l'approvigionamento di terra, argilla e materiali inerti) è evidenziata *in blu*.







Si tratta ora di valutare le emergenze acquisite in relazione a ciascuna delle aree suindicate.

1.1 Monti del Lumacaro



Occorre premettere che gli interventi che si sono susseguiti con riguardo a tale area possono così riassumersi:

- 1. **in data 5/5/2000** l'Amministratore Unico della società Galeria Scavi s.r.l., Benito Vitali, presentava una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività estrattiva presso la cava di Monti del Lumacaro (prot. n.6027 del Dip.to X), precisamente per le particelle n.165, 167, 170, 2, 3, 4, 6, 1, 129, 162, 163, Foglio n.749, di proprietà della società Pisana Immobiliare S.r.l. e nella disponibilità della prima fino alla data 13/12/2004. L'attività estrattiva interessava una superficie di39.89.20 ettari (398.920 mq) che, come si vedrà, non sarà interamente autorizzata a quei fini, coincidendo con quella poi indicata nelle istanze di autorizzazione integrata V.I.A. ed A.I.A. relativa ad una discarica per rifiuti solidi urbani, presentata nel 2009 dall'Associazione Temporanea di Imprese A.T.I. (CO.LA.RI. ed E. GIOVI S.r.l.) e nel 2012 dalla sola CO.LA.RI.;
- 2. **in data 29/01/2001** il Vitali chiedeva (prot. n.1100 del Dip.X e 14 S.U. Roma Ambiente), di essere autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva secondo la procedura unica prevista dal D.Lgs. n.112/1998 e D.P.R. n.447/1998, rinnovando la domanda già presentata;





- 3. **in data 31/10/2001** l'Arch.Stefano Mastrangelo (Direttore del Dip.to X Politiche Ambientali) emetteva la Determinazione n.439 (Prot.n.15910) con cui veniva approvato il progetto di attività estrattiva presso l'area Monti del Lumacaro, con relativo nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica (Galeria Scavi S.r.l.);
- 4. **in data 8/1/2003** veniva stipulata la Convenzione (Prot. n.335, registrata in data 17/1/2003 presso l'Ufficio delle Entrate) che regola i rapporti tra il X Dipartimento del Comune di Roma, la società Galeria Scavi e il Consorzio di recupero CO.TE.MA (documento f.to dalla Galeria Scavi, dal Consorzio CO.T.E.MA., dal Comune di Roma e dall'Arch.Mastrangelo, in qualità di direttore del X Dipartimento).

La Convenzione prevedeva che il volume massimo estraibile di materiale utile era di mc 729.970 (come indicato in progetto), con limitazione della quantità di materiale estraibile a 174.892 m³, commisurati alla partecipazione della Galeria Scavi s.r.l. al progetto di recupero del Consorzio(art.7 della Convenzione n.607).

L'autorizzazione era, dunque, vincolata all'effettivo svolgersi del progetto di recupero ambientale da parte del Consorzio, con possibilità di varianti al piano di coltivazione e al progetto di recupero solo per cause non imputabili direttamente o indirettamente alla società e non comportanti variazioni della perimetrazione della zona di attività estrattiva, aumento della profondità massima autorizzata, ampliamento del perimetro dell'invaso estrattivo e aumento del materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante era da considerarsi come nuovo progetto (NTA del PSAE e della L.R. n.27/93), cosicché una eventuale attività di discarica nella zona di attività estrattiva avrebbe dovuto essere assoggettata ai provvedimenti amministrativi,pena, in caso contrario, l'assoggettamento alle sanzioni di legge.

Per ottenere l'autorizzazione all'escavazione dell'ulteriore quota prevista dal progetto approvato, la Società avrebbe pertanto dovuto aderire ai progetti di recupero di aree dismesse e non recuperate, correlati alle corrispondenti autorizzazioni richieste.

L'attività estrattiva risultava, all'aprile 2011, autorizzata per 92.280 m3.


5. **in data 19/2/2003** l'Arch, Mastrangelo emetteva la Determinazione n.80 (Prot. n.3824) con cui veniva autorizzata presso l'area di Monti del Lumacaro (alla Galeria Scavi S.r.I.) l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia per la durata di tre anni, con scadenza al 19/2/2006, sui terreni distinti al N.C.T. foglio n.749, particelle nn.129, 162, 163, 165, 167 interessanti un'area di cantiere estrattivo (CE) di 12,6 ettari (12.600 m²). Dal 19/2/2006 l'attività di estrazione proseguiva senza alcuna autorizzazione; ciò, come si vedrà, sino al 20 aprile 2011.

Dor Af




6. **il 20 aprile 2011** il Direttore del Dipartimento X, Fabio Tancredi, emetteva la Determinazione Dirigenziale n.747, con cui rinnovava l'autorizzazione all'attività estrattiva in Località "Monti del Lumacaro"; il rinnovo era decennale, con decorrenza dal 19/2/2006: data di scadenza della precedente autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per complessivi 729.970 m³ di materiale utile nell'area suindicata (NCT al Foglio 749 particelle n. 129,162, 163,165, 167, con area CE di 12,6 ettari).

Lo scavo appariva interessato dalla presenza di una notevole massa d'acqua, scaturente dalle falde acquifere sottostanti (fotografia scattata in sede di ispezione).



1.2 Colle Quartaccio



Con riguardo a tale area l'Amministratore Unico della società Galeria Scavi s.r.l., in data 23/3/2009, ha presentato al Comune di Roma, Dipartimento X, III U.O. Gestione Rifiuti ed Attività estrattive, una richiesta di autorizzazione (prot.n.19063) alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Colle Quartaccio (N.C.T. Foglio n.749, Sezione D, particelle 15, 16p, 18,

Star H



19, 23p, 45, 51, 52, 53p, 64, 65p), di cui aveva disponibilità per l'esecuzione del recupero fino alla data del 2020.

In data **21/6/2010** veniva emessa dal Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Dott.Fabio Tancredi, la Determinazione n.1393 (prot. n.44145) con cui veniva approvato il progetto di attività estrattiva in Località "Colle Quartaccio", con la concessione alla Galeria Scavi s.r.l. del nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica.

Il progetto prevedeva una stima del volume totale di scavo da realizzare nell'area pari a 7.500.000 m³, di cui circa 3.000.000 m³ di sterile di coltivazione e terreno vegetale e circa 4.500.000 m³ di risorsa e minerale associato, considerato che la superficie del CE (cantiere estrattivo) risultava superiore ai 380.000 m².

Secondo quanto previsto in progetto la ricostruzione dei suoli doveva avvenire utilizzando sia lo sterile di coltivazione per il rimodellamento morfologico sia il terreno vegetale proveniente dallo "scortico" effettuato precedentemente all'avvio dell'attività di estrazione; ne conseguiva che ilmateriale sterile, lungi dal poter essere rimosso da quel sito, doveva rimanere in loco per il successivo ripristino ambientale.

Per contro, dall'istruttoria dibattimentale (testi Lelli e Tarantino) sarebbe emerso che l'anzidetto materiale era stato asportato e trasportato presso un sito riconducibile al gruppo Cerroni, in località Testa di Cane, adiacente alla discarica di Malagrotta.

Analoga illecita asportazione di materiale sarebbe stata riscontrata dagli organi inquirenti anche in relazione al Monti del Lumacaro, in questo caso con destinazione rimasta ignota.


Peraltro, come evidenziato dallo stesso Pubblico Ministero, le violazioni sopradescritte costituiscono meri illeciti amministrativi in quanto secondo la prevalente giurisprudenza la trasformazione urbanistica conseguente allo scavo di una cava non autorizzata non richiederebbe titolo abilitativo, se non in presenza di impianti permanenti infissi al suolo.

1.3 Monti dell'Ortaccio

Laddove invece il Pubblico Ministero ha riscontrato fatti di rilevanza penale è stato in relazione alla località Monti dell'Ortaccio dove veniva constatata la presenza di un grosso fronte di scavo e di un'altra escavazione a forma di ferro di cavallo (rilievo fotografico che segue), quest'ultima già oggetto di autorizzazione nel 2003 al solo deposito temporaneo di CDR.







Talevasto fronte di scavo era stato oggetto di indagini della Polizia Municipale che aveva ipotizzato la realizzazione di uno sbancamento in assenza di autorizzazione (permesso di costruire) e di VIA, oltre che realizzato in zona gravata da vincolo aeroportuale.

Dal progetto esecutivo del capping della discarica di Malagrotta il sito di Monti dell'Ortaccio veniva indicato dallo stesso gestore come luogo di approvvigionamento dei materiali necessari al capping stesso (deliberazione commissariale n.36/2008); già nell'ottobre 2009 era stata presentata richiesta di V.I.A. e di A.I.A. per un intervento di "discarica per rifiuti e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in TMB)", su cui la Regione non si era mai espressa.

Dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate emerge il forte interesse da parte del soggetto pubblico di non prorogare ulteriormente l'operatività della discarica di Malagrotta ma di trovare una soluzione alternativa individuabile nella sopra citata zona di Monti dell'Ortaccio (progr.621 del 17/10/2008: "...diciamo che però alla fine lo dobbiamo risolvere tu e io, secondo me, e cioè che se noi non facciamo partire i monti dell'Ortaccio, noi a un certo punto dobbiamo prorogare Malagrotta...").

Dal tenore di ulteriori conversazioni intercorse tra Fegatelli e Di Carlo e tra quest'ultimo e diversi organi di stampa si evince la forte preoccupazione di risolvere il problema della gestione dei rifiuti così da restituire ai cittadini una parte cospicua di terreno da tempo adibita a discarica, quasi a titolo di "risarcimento postumo".

Si evince, altresì, come la scelta di Monti dell'Ortaccio fosse determinata dalla sostanziale assenza di valide alternative, come del resto rappresentato anche dal Di Carlo





nel corso dell'intervista rilasciata durante la trasmissione televisiva "Report", denominata "L'Oro di Roma", andata in onda il 23/11/2008.

Già nel decreto n.123/2002 veniva concessa alla società E. Giovi s.r.l. l'autorizzazione alla "messa in riserva (R13)...per un periodo di anni cinque...", in Località Monti dell'Ortaccio del CDR prodotto dagli impianti di preselezione e riduzione volumetrica di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 di rifiuti individuati con il codice CER 191210 rifiuti combustibili, sino ad un volume massimo, a deposito completato, di 135.000 m³; tale autorizzata attività non è stata mai svolta dalla E. Giovi.

In data 21/2/2008 (nota n.4494) la COLARI e la E.Giovi s.r.l. depositavano congiuntamente presso il X Dip.to un progetto esecutivo per la ricopertura finale della discarica di Malagrotta (c.d. "capping"), da effettuarsi con materiale proveniente dal sito di Monti dell'Ortaccio, ubicato a circa 5 Km di distanza.

Al progetto era allegata una relazione che illustrava le caratteristiche tecniche e le modalità per la realizzazione del "capping" (vedi relazione tecnica, in atti).

Nel periodo in esame era ancora operativa la struttura commissariale al cui interno le funzioni di RUP erano svolte da Arcangelo Spagnoli.

Secondo il Pubblico Ministero in epoca coeva al deposito della suindicata istanza (febbraio 2008) venivano intercettate conversazioni tra alcuni degli odierni imputati aventi ad oggetto proprio il sito di Monti dell'Ortaccio; circostanza quest'ultima chiaramente emblematica, a detta del P.M., del carattere del tutto pretestuoso di quel progetto di capping, laddove l'effettivo intento era quello di realizzare l'invaso di una futura discarica.

Essendo terminato il periodo di commissariamento alla fine del 2007 (31/12/2007), a detta del Pubblico Ministero, nel semestre successivo si sarebbe potuta completare l'istruttoria dei soli progetti già approvati prima della scadenza.

Ora, già nel 2007 la E. Giovi aveva presentato un progetto di *capping* per il sito di Malagrotta la cui istruttoria è stata caratterizzata da tutta una serie di conferenze di servizi (14/3/2008, 28/3/2008 e 28/5/2008) in occasione delle quali si era discusso del problema dell'approvvigionamento delle terre pervenendo alla conclusione secondo cui conveniva "lasciare alla società la responsabilità di acquisirle sulla base della normativa attualmente vigente in materia".

Alla conferenza del 18/6/2008 la E. Giovi faceva seguire una nota (n.122) contenente chiarimenti progettuali senza alcun esplicito riferimento all'approvvigionamento di terre





da Monti dell'Ortaccio, richiamate tuttavia nelle tavole di progetto allegate alla suddetta nota.

In data 30/6/2008 (giorno di cessazione delle funzioni del Commissario Delegato) veniva approvato il progetto di capping (decreto n.36).

Osserva poi il Pubblico Ministero come, trattandosi di attività di sbancamento finalizzata ad eventuale attività estrattiva, sarebbe stato necessario conseguire la VIA, così come previsto dall'all.III del D.L.vo n.4/2008 che la impone anche in relazione alle "cave e torbiere con più di 500.000 m³/ha di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari".


Siffatta tesi è stata contestata dalla difesa Rando secondo cui non sarebbe stata necessaria la VIA poichè il progetto presentato prevedeva un'articolazione dell'attività estrattiva in un arco temporale complessivo di cinque anni; con la conseguenza che, suddividendo il quantitativo complessivo da estrarre per dette annualità (2.000.000 di metri cubi/5 anni), non veniva superato il limite legislativo (500.000 tonnellate/anno).

Tale ordine di idee è stato considerato privo di fondamento dal Pubblico Ministero che ha osservato, nel ribadire la necessità della VIA, in assenza della quale le terre estratte dovevano essere considerate a tutti gli effetti rifiuti, che in una precedente richiesta (sottoindicata), pur non superandosi il limite di 500.000 tonnellate/anno per effetto della suddivisione annuale, avevano avanzato istanza di VIA.

Ciò si sarebbe verificato, in particolare, allorquando nel 2009 La Galeria Scavi, per Colle Quartaccio, presentò la suddetta istanza con riguardo ad un piano di coltivazione di durata decennale, avente ad oggetto l'estrazione di materie prime per un quantitativo di 4.500.000 m³(con la conseguenza che il limite annuo sarebbe stato di 450.000 m³, inferiore al limiti comportanti l'obbligo di chiedere la VIA):







Quartaccio (Magliana), Comune di Roma"

II sottoscritto Benito Vitali, in qualità di legale rappresentante della società Galeria Scavi S.r.I., con sede legale in via Portuense n.881 - 00148 Roma - P.I. 05051891009 C.F. 07475980582

ISTANZA

di valutazione di impatto ambientale al sensi dei D. Lgs. 4/2008, art. 7, comma 4 e artt. 21/28, in quanto l'intervento rientra nella categoria progettuale di cui all'allegato III del D. Lgs. 4/2008 con la modellità di cui agli atti, ovvero dell'Ali. IV di cui all'art. 6 commi 6 e 8, oppure negli allegati della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

Tale ultima considerazione non appare univocamente emblematica, così come invece sostenuto dal P.M., di una illegittimità della contestata condotta non solo in relazione alla diversità dei due siti interessati dalle attività estrattive poste a confronto, ma anche alla luce del rilievo che non può affatto escludersi la possibilità che solo in epoca successiva al 2009 la suddetta società abbia maturato il convincimento della non necessità di avviare la procedura finalizzata al conseguimento della VIA.

Secondo il Pubblico Ministero il decreto n.36/2008 non avrebbe approvato le attività da eseguirsi nella zona di Monti dell'Ortaccio, non essendovi alcuna menzione alle tavole corrispondenti (tavole B1, B2, B3 e B4); tesi fermamente contestata dalla difesa Rando secondo cui l'approvazione dell'elaborato n.7 giocoforza aveva comportato, ancorché implicitamente, l'approvazione delle relative tavole di progetto in essa contenute.

Inoltre, osservava il Pubblico Ministero che nella zona di Monti dell'Ortaccio non sarebbe stata possibile alcuna attività estrattiva ma solo di recupero ambientale, stante la mancata inclusione nel Piano Stralcio delle attività estrattive dell'area in questione e la carenza in capo al Commissario delegato di qualsivoglia potere di deroga rispetto alla normativa di settore.

Sempre a parere del Pubblico Ministero l'attività posta in essere dagli imputati non era destinata al *capping* bensì ad attività estrattiva, come desumibile dai seguenti elementi:

Jan H



- 1. l'autorizzazione non contiene alcun riferimento a piani di coltivazione o a progetti di recupero ambientale (indispensabili in caso di richiesta di svolgimento di attività);
- 2. assenza di un provvedimento di autorizzazione (allo scavo) espresso e motivato della Pubblica Amministrazione, non operando l'istituto del silenzio-assenso;
- 3. nella nota 194 dell'11/11/2009 la E.Giovi s.r.l. indica in 55.000 metri cubi estratti il quantitativo di materiale necessario per l'attività di *capping*, pur a fronte di un quantitativo di gran lunga superiore.

Ed invero, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Geometra Pizza del XV Municipio (udienza del 12/7/2016), autore dei rilievi altimetrici in Malagrotta, nonché di quelle del M.llo Lelli che effettuò speculare riscontro in località Monti dell'Ortaccio, la Pubblica Accusa è giunta a stimare il quantitativo di materiale estratto in oltre 1.200.000 m³ nel periodo che va dal 2005 al 2012.

Tale dato non è stato, peraltro, contestato dalla difesa Rando secondo la quale corrisponderebbe esattamente al quantitativo autorizzato per il cappinga Malagrotta.

La prova dell'illegittimità della condotta degli imputati sarebbe desumibile, a parere del Pubblico Ministero, dalla mancata comunicazione, da parte del gruppo Cerroni, dell'inizio dell'attività estrattiva finalizzata al *capping* proprio al Municipio territorialmente competente (cfr. teste Tarantini, udienza del 14/6/2016); omissione questa volta ad eludere i controlli da parte della Polizia Locale che interverrà solo in data 10/3/2011 per effetto del clamore suscitato dal rilevante intervento urbanistico.

A seguito di tale controllo Cerroni, nella qualità di Presidente del Consorzio Laziale Rifiuti, risponde con l'invio della nota che segue:







Alla Presidenza della Regione Lazio Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA a. On. Salvatore Ronghi Segretario Generale

Roma, 14 marze 2011 Prot. n. 80

Come è noto il COLARI e la sua consociata E.GIOVI stanno procedendo alla realizzazione del capping sulla discarica di Malagrotta autorizzato con il Decreto Commissariale n. 36/2008 avenue per oggetto "approvazione del Progetto esecutivo opere di chiusaza discarica (capping) ai sensi del D.Las. 36/2003".

In data 1/6/2009 abbiamo comunicato l'inizio per la realizzazione dell'opera-(vedi allegato n. 1).

Nel progetto autorizzato è indicato il sito Monti dell'Ortaccio dove esiste una cava nella nostra disponibilità per il prelievo di inerti ed argilla necessari alla realizzazione del capping e alla contestuale gestione della discarica per la ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati (vedi altegato n. 2).

È accaduto che in questi giorni (particolarmente il 10 marzo) si sono presentati funzionari, agenti, ispettori sollevando riserve e obiezioni circa la legittimità del nostro operato.

Abbiamo dato contezza del nostro operato ricordando che il circuito Monti dell'Ortaccio e Malagrotta, l'uno per prelevare inerti ed argilla, l'altro per procedere al capping e alla ricopertura giornaliera dei rifiuti di Roma sono assolutamente interdipendenti per cui il fermo dell'uno mette in crisi tutto il sistema a cominciare all'arresto del conferimento dei rifiuti di Roma presso la discarica di Malagrotta.

Ciò esposto si chiede con l'urgenza che il caso richiede alle Autorità competenti di intervenire presso gli Organi interessati perché sia assicurato il normale svolgimento dell'operatività sulla triangolazione Malagrotta - Capping - Monti dell'Ortaccio.

Distintamente.

Il Presidente Manlio Cerroni)

you H



Detta nota, secondo il Pubblico Ministero, costituisce una vera e propria minaccia agli organi istituzionali: alla prosecuzione dei controlli sulle attività di escavazione sarebbe seguito l'arresto dell'attività di conferimento dei rifiuti presso la discarica di Malagrotta, con tutte le immaginabili conseguenze connesse ad una situazione di emergenza.

Ritiene il Collegio che la mancata comunicazione dell'inizio dell'attività di capping al Municipio competente territorialmente rispetto al luogo delle attività estrattive (Monti dell'Ortaccio) non determina l'illegittimità di una attività comunque autorizzata (decreto n.36/2008) e, peraltro, comunicata a diversi Enti (vedi nota della E.Giovi 4/6/2009, esibita dal teste Tarantini nel corso dell'udienza del 14/6/2016).

Quanto all'asserita minaccia osserva il Collegio che le modalità di comunicazione, la natura dei destinatari e il tenore stesso della nota non consentono di conferire alla stessa quell'accezione minatoria ravvisata dal Pubbico Ministero; in essa, infatti, si rappresenta semplicemente che il mancato prelievo di inerti e di argilla dal sito di Monti dell'Ortaccio, nonostante l'intervenuta autorizzazione, avrebbe comportato "l'arresto del conferimento dei rifiuti di Roma presso la discarica di Malagrotta" in ragione dell'impossibilità di procedere alla ricopertura giornaliera degli stessi.

Il Pubblico Ministero, muovendo dall'assunto che il decreto n.36/2008 non aveva mai autorizzato l'attività estrattiva dal sito di Monti dell'Ortaccio, è pervenuto alla conclusione che le terre e rocce da scavo andassero classificate come "rifiuti" e non già come "materia prima", così come avvenutoper quelle estratte da Colle Quartaccio e da Monti del Lumacaro.

A tale conclusione è giunto sulla base del rilievo che l'anzidetta classificazione come "materia prima" è subordinata al rispetto, da parte dell'autore dell'attività, di determinati requisiti: redazione, presentazione e approvazione di un progetto, nonché caratterizzazione delle terre e rocce da scavo (attività, quest'ultima, che si concretizza nell'espletamento di analisi volte a scongiurare il pericolo che quelle sostanze determinassero effetti negativi sulla salute e sull'ambiente).

Nessuno di tali oneri sarebbe stato assolto dal CO.LA.RI con la conseguente integrazione del contestato delitto di traffico illecito di rifiuti.

Una volta infatti acclarata, sempre secondo il Pubblico Ministero, la natura di rifiuto (e non già di *materia prima* o *sottoprodotto*) del materiale estratto, la conseguente sua classificazione sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle regole previste per la gestione dei rifiuti, non osservate nel caso di specie.





Del resto, lo stesso art.184-bis del T.U.A. – al quale rinvia l'art.183 lett.qq – considera sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione;
- deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- 3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

È evidente che la dettagliata indicazione dei requisiti richiesti affinché una sostanza possa qualificarsi come sottoprodotto e l'ulteriore indicazione dei presupposti che la sottrae alle regole fissate per i rifiuti vada interpretata in modo estremamente rigoroso, con la conseguenza che le caratteristiche specificate dalla legge debbono coesistere, cosicché il venir meno anche di una sola di esse riconduce i materiali in questione nella categoria dei rifiuti (Cass., sez.3, n.47085/2008).

Non sfugge al Pubblico Ministero che l'impianto destinato a ricevere il materiale scavato era una discarica per rifiuti non pericolosi, quindi strutturalmente munito di presidi di contenimento delle sostanze inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con la conseguenza che la natura delle terre e rocce da scavo non avrebbe in teoria potuto compromettere la salute o l'ambiente; tuttavia rileva come fosse ineludibile l'obbligo di analisi volte "...a garantire che quella sostanza non avrebbe portato effetti negativi sulla salute e sull'ambiente...".

Per contro le difese hanno contestato fermamente il suesposto ordine di idee sulla scorta di un iter argomentativo che può sintetizzarsi come segue.

In primo luogo il materiale di cui si discute non può essere considerato "rifiuto" in quanto estratto e portato a Malagrotta in virtù della più volte citata autorizzazione di cui al decreto n.36/2008; il materiale in questione, infatti, aveva una precisa destinazione,





quella di essere utilizzato per la realizzazione del "capping" della discarica di Malagrotta e non già di essere abbandonato.

Conseguentemente la terra prelevata da Monti dell'Ortaccio non rappresenta "né un residuo di produzione derivante da una principale e diversa attività di costruzione...né un residuo di consumo".

In ogni caso poi quand'anche si volesse accedere alla tesi accusatoria di classificare come rifiuti le "terre e rocce da scavo" estratte a Monti dell'Ortaccio, difetterebbero del tutto i presupposti per ritenerne la pericolosità, in assenza di accertamenti svolti al riguardo dagli inquirenti e non incombendo certamente un siffatto onere in capo agli autori della escavazione (contrariamente a quanto invece sostenuto dal P.M.).

A tacere poi del rilievo che la provenienza delle terre da una zona urbanisticamente vocata all'attività estrattiva induce ragionevolmente a ritenere non pericolose le stesse.

In definitiva, il materiale di cui trattasi deve essere correttamente classificato nella categoria dei c.d. "rifiuti inerti", vale a dire di quelli che, ai sensi del D.M. 27/9/2010, possono essere smaltiti in discarica senza alcuna preventiva caratterizzazione, fatta eccezione per i primi trenta cm di suolo e sempre che non provengano da siti contaminati.

Proprio alla luce delle superiori considerazioni la difesa ha concluso nel senso di una presunzione ex lege di non pericolosità.

Così delineate le contrapposte tesi delle parti il Collegio osserva quanto segue.

Va preliminarmente ricostruito l'iter amministrativo che ha condotto all'emanazione del decreto n.36/2008 del quale il Pubblico Ministero assume l'illegittìmità e la non riferibilità alle operazioni di escavazione sul sito di Monti dell'Ortaccio.

Con decreto n.26 del 31/3/2005, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio approvava il "Piano di adeguamento della discarica di rifiuti non pericolosi in Roma località Malagrotta ai sensi del D.Lgs. 36/2003" che prevedeva l'approvazione del Piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Malagrotta presentato dalla Società E.Giovi s.r.l. alla quale veniva imposto di realizzare "l'adeguamento del numero dei pozzi...e...del sistema di copertura (capping) dell'intera discarica di Malagrotta, attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel Piano finanziario...(lavori per la scoperta dei lotti ed il rifacimento della copertura secondo il D.Lgs. n.36/2003...").

Day H



La E.Giovi s.r.l., con scrittura privata del 3/1/2007, acquisiva dalla Pisana Immobiliare s.r.l. la disponibilità del terreno sito in Ponte Galeria per procedere all'estrazione dei materiali per la copertura della discarica di Malagrotta ai sensi del citato decreto.

Con successiva nota del 30/5/2007 la Società trasmetteva il progetto esecutivo delle opere di chiusura della discarica (capping) al Commissario per l'Emergenza Rifiuti - Soggetto Attuatore che prevedeva "il contestuale approvvigionamento di parte dei materiali (con contestuale valorizzazione per ripristino ad uso agricolo) da un sito denominato Monti dell'Ortaccio e ubicato a pochi chilometri dall'impianto di Discarica di Malagrotta"(Km.5,2) al fine di contenere i costi dell'intervento.

Il progetto prevedeva per l'approvvigionamento dei materiali, considerata la superficie di intervento, che avvenisse dalla Cava Galeria in esercizio (per livelli drenanti) edall'adiacente sito dei Monti dell'Ortaccio (per argille e terreno) presso il quale era previsto lo scavo "per il reperimento di un volume massimo necessario alle operazioni di capping pari a circa 2.000.000 metri cubi (per l'argilla necessaria alla copertura dei lotti della discarica pari a 600.000 mc), nonché per l'ottenimento di un quantitativo di terreno vegetale, pari a circa 1.200.000 mc, da integrare con materiali da reperire sul mercato secondo le specifiche del progetto".

Il decreto commissariale n.36 del 30/6/2008 ha approvato il "*Progetto esecutivo opere chiusura discarica (Capping)*" ai sensi del d.lgs. n.36/2003, comprensivo delle tavole allegate, ritenuta l'improrogabilità dell'approvazione del progetto, dettando alcune prescrizioni di sicurezza e operative.

Del resto la stessa Regione Lazio, con nota del 22/4/2009, sollecitava la Società Giovi ad iniziare i lavori di 'capping' (come previsto dal N.O. rilasciato dal Direttore della Direzione Regionale in data 23/12/2008), ottenendo riscontro con note del 14/5/2009 e del 1/6/2009 con le quali si confermava l'inizio delle operazioni di 'capping' in data 15/6/2009.

Tutto ciò premesso giova rilevare come le difese abbiano richiamato, a giustificazione della piena legittimità delle condotte dei propri assistiti, la sentenza emessa dal TAR in data 24/6/2015 il cui contenuto può così sintetizzarsi.

Ed invero il giudice amministrativo non solo ha accertato la conformità al provvedimento autorizzativo delle attività concretamente svolte a Monti dell'Ortaccio ma si è altresì pronunciato, ancorché incidentalmente, sulla sua piena efficacia.

Quanto al primo profilo non è fuori luogo riportare testualmente il seguente passaggio motivazionale della sentenza:





...Vale evidenziare che il decreto commissariale n.36 era emanato preso atto dell'iter procedimentale sopra descritto, nonchè dei poteri derogatori conferiti, vista l'indifferibile urgenza di approvazione del progetto "con relativa autorizzazione alla realizzazione "per la copertura della discarica "Capping". Si decretava, dunque, "di dare conseguentemente seguito alla procedura di chiusura della discarica", "di rilasciare l'autorizzazione all'avvio della procedura", "di autorizzare la società E. Giovi s.r.l....a procedere alla chiusura della discarica secondo le modalità ed i tempi previsti nel crono programma a pag. 40 dell'elaborato – Relazione tecnica integrativa".

Da quanto riportato non è pensabile ipotizzare che il decreto commissariale potesse prescindere dalla individuazione del sito per il prelievo dei materiali – in disparte ogni valutazione sulla legittima destinazione ad escavazione dello stesso.

D'altra parte, anche a voler considerare l'omesso esplicito riferimento, nell'elenco delle tavole di progetto menzionate nel decreto commissariale n. 36/2008, di quelle relative al sito Monti dell'Ortaccio, trattasi di circostanza irrilevante, dal momento che a tali tavole viene comunque operato richiamo nell'elaborato di integrazione e chiarimento n.7) prodotto dall'istante con nota del 18 giugno 2008 ed espressamente approvato nel decreto n. 36.

Sta di fatto, comunque, che il chiaro riferimento, per l'approvvigionamento dei materiali, al predetto Sito Montí dell'Ortaccio, è contenuto nella Relazione tecnica, Elaborato 1, nelle Specifiche Tecniche movimenti terre, Elaborato 2, e nel Computo metrico Estimativo, Elaborato 5. Trattasi di essenziali componenti progettuali, approvate nel decreto n. 36, in presenza delle quali non può plausibilmente sostenersi che tale decreto non implicasse, nella sostanza, alcun riferimento abilitativo anche a detto Sito. Come del resto ben evidenziato anche nel parere legale (cfr. all.3 al deposito del 30 maggio 2014) acquisito da parte ricorrente, la Società E. Giovi è stata autorizzata secondo le specifiche tecniche progettuali e successive integrazioni. Nella sostanza, dunque, il progetto, è stato approvato per intero. Nessuna prescrizione è stata espressa per l'esclusione dell'autorizzazione all'acquisizione di materiali dal ripetuto Sito. Negli elaborati approvati sono descritti gli interventi da eseguire sul sito stesso. L'interpretazione letterale e sistematica dell'atto commissariale conducono a ricomprendere in esso anche i riferimenti progettuali al Sito Monti dell'Ortaccio. La preliminare contraria nota RUP dell'ottobre 2007 è stata evidentemente superata dal successivo svolgimento procedimentale. L'interpretazione secondo buona fede, con riguardo al principio dell'affidamento, tenuto anche conto del comportamento della parte pubblica (essendo stato avviato il capping nel 2009 ed essendo stata contestata l'abusività degli interventi presso i Monti dell'Ortaccio solo nel 2012 dalla sola amministrazione comunale) inducono a confermare l'assunto interpretativo per cui l'approvazione di cui al decreto n. 36/2008 riguarda anche il sito Monti dell'Ortaccio...

Con riguardo poi al secondo profilo (efficacia del provvedimento autorizzativo) il TAR ha sgombrato il campo dai dubbi circa la sussistenza in capo al Commissario Straordinario di un potere derogatorio in materia di cave, siccome esercitato con l'emanazione del suddetto decreto n.36, con le argomentazioni che seguono:

...Dubitano, peraltro, i CTU che rientrasse tra i poteri di deroga espressamente previsti nelle ordinanze del Ministero degli interni nn. 2992/99 e s.m.i. e nell'o.PCM n. 3616 del 2007, la deroga alla I. reg. Lazio n. 27 del 1993 recante "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio, che all'art. 3 prevede la necessità che le aree destinate ad attività estrattive siano individuate dal PRAE.

Di talché il decreto commissariale non avrebbe potuto disporre in deroga a tale normativa, non espressamente prevista tra le fonti derogabili.

A parte ogni considerazione sul fatto che tale valutazione esula dall'indagine tecnica sottoposta al vaglio dei CTU, come si appalesa anche in considerazione delle specifiche competenze scientifiche degli stessi, per le quali sono stati chiamati a fornire il proprio apporto al Collegio, vale rilevare che la considerazione può essere utile a comprendere per quale motivo con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione comunale abbia inteso contestare la violazione della normativa edilizia.

Infatti, manca nei provvedimenti contestati in questa sede, infatti, qualsiasi riferimento all'attività autorizzata dai decreto commissariale n.36 menzionato.

(omissis)

Day H



Lungi dal voler sottoporre un atto non oggetto di impugnazione ad un sindacato incidentale di legittimità, tuttavia, non può non osservarsi, viste le predette considerazioni che, esclusa l'inesistenza dai mondo giuridicamente rilevante, che sarebbe confliggente con l'intero iter avviato e svolto, le conferenze dei servizi e quant'altro sopra diffusamente elencato, l'o.P.C.M. n.3963 del 2011 che conferisce i poteri al Commissario straordinario, espressamente prevede che questi "adotta i necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti".....Per le finalità di cui alla presente ordinanza,, anche in deroga alle disposizioni indicate all'articolo 4, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti" (art. 2). Nonché, che "Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici" (art. 3).

Tale osservazione, vale anche a rendere gli atti emanati dal Commissario – in deroga – eccezionalmente 'compatibili' con differenti disposizioni urbanistiche. Ciò sostanzialmente costituisce la 'chiusura' del sistema – per quanto qui interessa – tra le decisioni assunte dal Commissario con riferimento alla particolare situazione di emergenza in relazione agli aspetti concernenti le cave, che potevano contravvenire alla pianificazione urbanistica, come accennato all'inizio.

Tuttavia, osservano i CTU – determinando un obbligo di completezza dell'esame, peraltro, all'interno dei ricordati limiti imposti dall'oggetto del presente ricorso – che la l. reg. Lazio n. 27 del 5 maggio 1993, che disciplina le "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio", prevedendo all'art. 3 "Piano Regionale delle Attività Estrattive", non rientrerebbe tra le norme espressamente derogate dall'ordinanza che stabilisce i poteri dell'emergenza.

Da ciò discenderebbe la conclusione che, non essendo l'area inserita tra le suscettibili di attività estrattiva, non sarebbe possibile che il decreto di approvazione del progetto ricomprenda tale area come destinataria dell'operazione di escavazione ai fini di capping.

La conclusione non è condivisibile. Per quanto sopra esposto, infatti, prescindendo dalla verifica di legittimità di un atto non sottoposto al vaglio di questo giudice, la tesi sopra esposta contiene un salto logico. Infatti, anche ove per ipotesi il provvedimento fosse stato teoricamente viziato, cionondimeno esso non sarebbe inefficace in assenza di suo annullamento...

Non ritiene questo Collegio di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice amministrativo in quanto ancorate ad un *iter* immune da vizi logici e quindi da censure.

Conclusivamente si deve affermare senz'altro sussistente nel caso di specie una efficace autorizzazione all'espletamento di un'attività di estrazione di terre e rocce dalla località Monti dell'Ortaccio ai fini del più volte citato "capping".

Siffatta conclusione potrebbe a questo punto rendere oziosa qualsiasi disquisizione in merito all'altra problematica cui si è fatto cenno nella parte iniziale di questa trattazione, vale a dire quella della natura dei materiali portati in discarica, essendo di palmare evidenza che giammai un atto autorizzativo potesse avere ad oggetto materiali anche solo potenzialmente pericolosi.

E nondimeno è appena il caso di sottolineare come non sia stato esperito alcun accertamento sulla pericolosità dei medesimi da parte degli organi inquirenti, non potendosi in alcun modo accedere alla tesi accusatoria che ha dedotto una vera e propria inversione dell'onere della prova (né – va sottolineato per completezza di esame





sull'argomento – sarebbe stato possibile espletare a distanza di cosi tanto tempo dalla verificazione dei fatti una analisi sulla natura dei materiali di cui si controverte).

Sul punto il Pubblico Ministero ha richiamato la Corte di Appello di Lecce n.830/2007 (procedimento celebrato a carico del medesimo imputato RANDO con riferimento ad altra discarica), con la quale si è affermato che:

"mentre per la gran parte dei rifiuti elencati la loro classificazione come "pericolosi" continua a discendere, tout court, dall'origine degli stessi - vale a dire, dal ciclo produttivo da cui scaturiscono - per un numero limitato di essi, in quanto contemplati in "voci speculari" o "voci specchio" - a significare la loro previsione sia nel novero dei rifiuti pericolosi, che di quelli non pericolosi - la loro classificazione discende dal superamento o meno della concentrazione limite delle sostanze pericolose in essi presenti. La classificazione di un rifiuto identificato da una «voce a specchio» e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. Spetta a costui l'onere di analizzare il rifiuto in funzione dell'attribuzione del corretto codice, con l'ulteriore, necessitato corollario che solo in presenza di analisi certe e complete, che identifichino tutte le componenti del rifiuto e le relative quantità, senza che ne residuino di non individuate, il rifiuto stesso potrà entrare nella voce a specchio, residuale, non pericolosa".

Lo stesso Pubblico Ministero lealmente ha menzionato anche il dissonante precedente della Corte di Appello di Roma n.6682/2011 ove si legge che "...la presunzione relativa di pericolosità...non solo non integra automaticamente una penale responsabilità...ma non contempla in materia un'inversione dell'onere della prova".

Sul punto tuttavia il Collegio ritiene di non poter prescindere dal principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale ai fini dell'affermazione della responsabilità penale di un soggetto produttore/detentore di un rifiuto portante un codice CER a specchio, la pericolosità del rifiuto (come ogni altro "elemento costitutivo" del reato) deve essere provata dalla Pubblica Accusa e non può essere meramente presunta (Cass., sez.3, 11.03.2009 Carboni; Cass, sez.3, 11.03.2008, Gardini).

Ed anzi proprio nella specifica materia di cui trattasi (terre e rocce da scavo) la Cassazioneha affermato che "...l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti(Cass., Sez.3, n.37280/2008; Cass., sez.3, n.41836/2008; Cass., Sez.3, n.35138/2009)".

Applicando i suesposti principi alla fattispecie che ci occupa non può non rilevarsi come la Pubblica Accusa non abbia assolto all'onere probatorio circa l'asserita pericolosità del rifiuti ovvero l'eventuale contaminazione delle terre provenienti dal sito interessato (Monti dell'Ortaccio).

Day R



Al contrario sussistono emergenze dibattimentali di segno opposto, ove si consideri che non solo l'area di cui si discute era stata oggetto di precedenti escavazioni a far data già dagli anni novanta, senza, per quanto consta, esser stata mai sottoposta ad operazioni di bonifica, ma che addirittura analisi chimiche appositamente esperite in loco (2012) avevano escluso la contaminazione dei terreni de quibus (cfr sul punto produzione documentale difesa Rando).

Alla luce delle emergenze dibattimentali sin qui illustrate occorre necessariamente concludere per una riqualificazione giuridica dell'originaria contestazione di traffico illecito di rifiuti di cui al capo AA) di imputazione in quella di cui all'art.256, IV comma, D.L.vo n.152/2006.

E ciò per il fondamentale rilievo che la più grave ipotesi di cui all'art.260 del decreto citato postula indefettibilmente l'assenza di qualsivoglia autorizzazione, laddove nel caso di specie l'autorizzazione in parola era stata concessa con decreto n.36/2008 (in atti) che, per quanto in precedenza ampiamente argomentato, faceva riferimento proprio a quella escavazione dal sito di Monti dell'Ortaccio di materiale da utilizzare al fine dell'attività di "capping".

Il che induce ad escludere l'ipotesi originariamente contestata anche laddove si volesse aderire all'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dal Pubblico Ministero, secondo il quale il traffico illecito di rifiuti trova applicazione anche nel caso di trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato (vedi Cass., sez.3, n.40828/2005; conf. Cass., sez.3, n.358/2008); e ciò proprio perché non di qualità diversa si discute ma, al più, di effettiva destinazione di quei quantitativi all'autorizzata attività di "capping".

Ed invero, si deve ragionevolmente presumere – in línea con quanto sullo specifico punto dedotto dal Pubblico Ministero – che la destinazione all'attività di "capping" ha riguardato un quantitativo decisamente inferiore all'autorizzato; in tal senso depongono gli esiti sia della prova dichiarativa (U.P.G. Pizza e Tarantini) sia di quella documentale, dovendosi, sotto quest'ultimo profilo, attribuire una valenza significativa alla nota del 16/11/2012 della Regione Lazio che a sua volta richiama la nota n.194 dell'11/11/2009 della società "E.Giovi" s.r.l. "...che allegava una relazione tecnica con report fotografico relativo all'avanzamento delle opere di chiusura approvate e un computo metrico relativo alla quantificazione dei metri cubi utilizzati che ammontavano a soli 55.000 mc...".

Proprio avuto riguardo al quantitativo non destinato al "capping" la sua collocazione in discarica si è tradotta in una violazione della prescrizione contenuta nell'autorizzazione, di destinare i prodotti dell'attività di escavazione nell'area di Monti dell'Ortaccio integralmente nelle attività di ricopertura giornaliera e di copertura definitiva.



Tanto vale ad integrare gli estremi del reato contravvenzionale, come dal Collegio derubricato (art.256, IV comma, TUA) in ordine al quale, peraltro, risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, avuto riguardo all'epoca del commesso reato ("sino almeno al 30 settembre 2012"), cosicché lo stesso deve ritenersi estinto.

Capi R), S) – Le ipotesi di falsità correlate alle ipotesi del gassificatore di Albano Laziale

Ai fini di una esposizione organica appare opportuno delineare le nozioni di termovalorizzatore e di gassificatore.

Il primo altro non è che un *inceneritore di rifiuti* in grado di sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi per generare calore, riscaldare acqua e produrre energia elettrica; in realta, i rifiuti possiedono un basso potere calorifico e spesso, proprio per aumentarne l'efficienza, nel corso della combustione si procede all'inserimento di gas metano.

Il gassificatore, invece, è un impianto che ricava da determinate tipologie di rifiuti, quali scarti di cartiera, pneumatici, plastiche, biomasse (scarti vegetali, legno, sansa di olive ecc.), combustibili gassosi impiegabili per la produzione di energia.

L'indagine svolta dai Carabinieri Tutela dell'Ambiente - Reparto Operativo (R.G.N.R. n.7449/2008) fa riferimento all'iniziativa di realizzazione del gassificatore di Albano Laziale da parte del consorzio CO.E.MA., composto dal gruppo CERRONI e dalle società ACEA ed AMA, e si incentra poi sugli iter amministrativi preordinati a favorire la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e il conseguente rilascio dell'AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata) dell'impianto di termovalorizzazione.

Tali indagini scaturivano da un esposto di un consulente di aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti il quale rappresentava presunti episodi di concussione ad opera di tale Arcangelo Spagnoli, soggetto operante all'interno della struttura del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio.

Dalla conseguente attività intercettiva emergeva, in particolare, il ruolo nevralgico rivestito dallo Spagnoli all'interno della summenzionata struttura, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con concrete possibilità di intervento nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti; il prefato personaggio

un po ff



provvedeva alla stesura di provvedimenti da sottoporre alla firma del commissario delegato (Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo) o del soggetto attuatore (Stefano Laporta).

Nel novero di tali provvedimenti rientravano anche quelli autorizzativi, ad eccezione di quelli ricompresi nella c.d. procedura semplificata.

Dal tenore delle conversazioni intercettate, secondo l'ipotesi accusatoria, si evinceva l'interesse dello Spagnoli nell'ambito dell'istruttoria relativa a quello che indubbiamentale può definirsi un momento prodromico rispetto al provvedimento autorizzativo finale per l'esercizio di un impianto di gassificazione: la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) che, nel caso di specie, riguardava l'impianto da realizzare nel Comune di Albano Laziale.

Si appalesa opportuno a questo punto qualche breve cenno sulla disciplina dell'istituto in parola.

Obiettivo del processo di V.I.A. è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

La Direttiva 85/337/CEE introduceva i principi fondamentali della V.I.A. che veniva recepita in Italia con la legge n.349 dell'8/7/1986 (norma istitutiva del Ministero dell'Ambiente).

In materia ambientale l'evoluzione normativa in Italia, in attuazione delle direttive europee, culminava nell'emanazione del D.Lgs. n.152 del 3/4/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), modificato dal D.Lgs. n.4/2008, che reca la disciplina – coordinata tra loro - della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), della Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), coordinandole tra loro.

Il processo di V.I.A. si conclude con l'adozione di un provvedimento positivo o negativo, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.

Le rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008 al procedimento di V.I.A. non trovano applicazione nella fattispecie che ci occupa per come anche chiarito dal Consiglio di Stato; ciò in virtù dell'espressa previsione normativa di applicazione dell'antecedente disciplina dettata dal D.Lgs. n.152/2006 in tutti quei casi – come quello di specie – in cui il procedimento di V.I.A. fosse già in corso (la realizzazione del gassificatore di Albano Laziale aveva origine, infatti, verso la fine dell'anno 2007).

or of



Quanto al ruolo dello Spagnoli, come sopra si evidenziava, egli faceva parte della struttura facente capo al Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza ambientale.

Tale situazione di emergenza ambientale veniva alla ribalta sin dal 1999 a ridosso del Giubileo dell'anno 2000 per le evidenti conseguenze che sarebbero scaturite da un evento di tale portata (prevista l'affluenza di svariati milioni di turisti e pellegrini) sul piano dello smaltimento dei rifiuti.

Tutto ciò induceva la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad istituire, con provvedimentri del 19/1/1999 e n.2992 del 23/6/1999, la figura del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, individuato nella persona del Presidente della Regione.

A quest'ultimo venivano conferiti poteri particolarmente incisivi, in deroga a norme sia statali che regionali (O.P.C.M. 2992/1999), ed in particolare:

- > bandire, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, gare a livello comunitario finalizzate alla stipulazione di contratti con operatori industriali che garantissero la realizzazione di impianti di termovalorizzazione entro il 31/12/2001;
- approvare i progetti e autorizzare la messa in esercizio di tali impianti in deroga ad alcune delle norme all'epoca vi genti, in sostituzione di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di qualsivoglia organo collegiale (regionali, provinciali e comunali).

Secondo la previsione iniziale lo stato di emergenza avrebbe dovuto terminare alla fine dell'anno 2000 ma in realtà esso sarebbe stato prorogato, con altrettanti analoghi decretì, sino al 30/6/2008, venendo *medio tempore* esteso alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con provvedimento del 24 maggio 2002 (15/12/2000, 28/2/2001, 14/1/2002, 8/11/2002con obbligo di sentire i Comuni interessati alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti , 10/1/2003, 2/5/2006 che attribuiva al Commissario Delegato il potere di rilasciare l'A.I.A., fatte tuttavia salve le disposizione in materia di V.I.A., 2/2/2007 con proroga al 30/6/2008 al solo fine di completare le procedure già avviate).

Occorre segnalare che, nell'ottica accusatoria, l'anno 2007 riveste un particolare rilievo in virtù del fatto che – in data 4/10/2007 – la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato (sempre di concerto con la Regione Lazio) l'ordinanza n.3616 con cui ampliava in modo significativo i poteri di intervento del suddetto commissario, consentendogli l'approvazione in via definitiva, ancor prima dell'espletamento della V.I.A., di progetti riguardanti gli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti, purché la relativa istruttoria fosse stata avviata entro il 31/12/2007.

growff



Inoltre, l'approvazione dei progetti non era più subordinata al preventivo rilascio della V.I.A., come previsto dal T.U.A (art.208), potendola precedere così da consentire la realizzazione del gassificatore in Albano Laziale che, altrimenti, non sarebbe stato possibile attuare in ragione della materiale impossibilità di perfezionare l'iter amministrativo entro il 31/12/2007 (segnatamente con l'ottenimento della V.I.A.).

Ma v'è đi più.

Il superamento di tale termine avrebbe comportato anche la perdita di accedere agli incentivi statali per gli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili (cd. CIP6).

Il Pubblico Ministero ha particolarmente valorizzato in chiave accusatoria l'assenza, nel novero dei vari piani programmmatici volti all'individuazione dei siti in cui localizzare gli impianti di termovalorizzazione, dell'area di Albano Laziale.

In realtà, come dallo stesso Pubblico Ministero rappresentato, tale area era già stata proposta dalla società Giancamilli Ambiente s.r.l. (riconducibile al Cerroni che ne aveva assunto il controllo a partire dal 1996-1997 e che, dal maggio del 2000, assumerà la denominazione di Pontina Ambiente s.r.l.) come sito su cui realizzare un termovalorizzatore, oltretutto adiacente alla già operativa discarica gestita dalla stessa società.

Sul punto erano stati individuati i "criteri di localizzazione degli impianti del sistema integrato" che erano fondamentalmente riconducibili a due tipologie:

- elementi ostativi alla realizzazione (cd. fattori escludenti: distanza dai centri abitati, la fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico potabile);
 - > <u>elementi limitativi</u> (cd. fattori di attenzione progettuale: sismicità dell'area).

Lo studio di *siting* (individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di termovalorizzazione) veniva redatto dal R.T.I. Lotti s.p.a. - Ing. F. Martino (c.t. di Cerroni e progettista impianto di Albano Laziale) e recepito con decreto commissariale n.75 del 20/9/2003 (all. 4).

Il documento, parte integrante del decreto, non contemplava tra le aree quella di Albano Laziale (Montelibretti, Capena, Fiano Romano; Castelnuovo di Porto, Riano, Monterotondo, Roma; comune di Allumiere - località Poggio la Piccionara; comune di Roma - (località Pantan Monastero, Monte Mastaccio, Castel di Guido); comune di Roma - (località Castel Malnome, Monte Carnevale, Valle Galeria, Fosso Galeria, Ponte Malnome); comune di Roma - località Castel Romano; comuni di Pomezia, Ardea, Roma - (località

Harff



Zolforata, Santa Palomba, Tenuta Torre Maggiore, Valle Caia, Tenuta Sughereto, Tenuta S. Procula); comuni di Lanuvio, Velletri - (località Farneta, Tenuta Federici).

Neanche con il decreto commissariale n.95/2007, che pure ribadiva la necessità di realizzare nella Regione Lazio impianti di termovalorizzazione, con individuazione di uno di essi per la zona di Roma-Fiumicino-Ciampino (nel 2008 realizzato nel sito di Malagrotta, struttura di proprietà del CO.LA.RI.), veniva fatta menzione della zona di Albano Laziale.

Tale circostanza è stata confermata in sede dibattimentale dai testi Cicchelli (7/6/2016) e D'Amato (14/4/2016), nonché dall'imputato Fegatelli (in sede di controesame).

Ciononostante, nel gennaio 2007 il CO.E.MA. (Consorzio Ecologico Massimetta) presentava istanza di A.I.A. per la realizzazione e la gestione di un gassificatore nel territorio del comune di Albano Laziale, precisamente in un'area attigua alla discarica già esistente, gestita dalla Pontina Ambiente s.r.l.; l'istanza veniva portata all'attenzione del Consiglio Regionale che la rigettava.

Sulla stessa linea si inseriva il decreto commissariale n.95/2007 che non accludeva l'impianto in questione all'interno della programmazione.

Tuttavia, in aperto contrasto con quanto sopra evidenziato, in data 21/11/2007 il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale (soggetto attuatore Stefano Laporta) approvava il progetto preliminare dell'impianto di Albano Laziale e, in data 28/12/2007, veniva approvato il progetto definitivo (a firma Piero Marrazzo) con conseguente fruizione da parte della Pontina Ambiente s.r.l. dei finanziamenti CIP6.

Nel corso dell'istruttoria della V.I.A. veniva espresso parere contrario al gassificatore che, invece, con decreto n.24/2008 veniva inserito tra le misure indispensabili per far uscire la Regione Lazio dalla situazione di emergenza in cui versava.

Dalle visure camerali è risultato che il CO.E.MA. (Consorzio Ecologico Massimetta), avente oggetto sociale "...l'istituzione di una organizzazione comune finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e/o rifiuti (cosiddetto termovalorizzatore) per il trattamento ecologico e trasformazione dei rifiuti solidi urbani...", è stato costituito in data 30/1/2007 da ACEA s.p.a., AMA s.p.a. (entrambe unite in Ecomed s.r.l.) e Pontina Ambiente s.r.l..

Secondo la visione del Pubblico Ministero all'interno di detto partenariato il rapporto di forza era tutt'altro che paritario, rivestendo il socio privato (Pontina Ambiente s.r.l.) una posizione di netta supremazia derivante per un verso dal marginale interesse di ACEA nel

Jer St



progetto e per altro nella situazione di soggezione in cui versava l'AMA gravata da un ingentissimo debito nei confronti del gruppo Cerroni.

Nell'ottica accusatoria la costituzione stessa del CO.E.MA. sarebbe stata ispirata da una precisa logica imprenditoriale: quella di realizzare il gassificatore in una zona funzionale agli interessi della Pontina Ambiente (attesa l'esistenza in loco di una discarica, già operativa, e di un impianto di TMB) così rispettando solo formalmente il principio di baricentricità degli impianti (D.C. n.75/2003)

In realtà una corretta applicazione di tale principio avrebbe imposto la realizzazione dell'impianto in una zona prossima all'ubicazione degli impianti di TMB dell'AMA (Rocca Cencia e Salaria), attesa la produzione da parte di AMA di un quantitativo di CDR di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto dalla Pontina Ambiente.

Sempre in tale ottica, la partecipazione dell'AMA e dell'ACEA era da considerarsi chiaramente strumentale al fine di simulare una operazione mista pubblico-privata a prevalente presenza pubblica.

Dall'esame delle visure catastali è emerso che la Pontina Ambiente s.r.l. (ex Giancamilli Ambiente) aveva acquistato, già tra il 1995 e la fine del 2000, diversi terreni adiacenti a quelli situati nel Comune di Albano Laziale, oggi occupati dagli stabilimenti di TMB in vista della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione.

L'obiettivo del gruppo era quello di conseguire un risparmio di spesa quanto meno in relazione al trasporto di CDR con conseguente penalizzazione per l'AMA che si vedeva a quel punto costretta ad effettuare il trasporto di combustibile dalla capitale sino all'impianto di Albano.

L'intera operazione era finalizzata alla realizzazione del gassificatore attraverso la fruizione di incentivi pubblici (i menzionati CIP6), senza la necessità di ricorrere a finanziamenti.

La produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili godeva di un particolare tipo di incentivazione statale previsto dal provvedimento n.6/92 del Comitato Interministeriale Prezzi (sino ad ora indicati come CIP6 per comodità di esposizione).

Il CIP6 promuoveva tale sfruttamento da parte di impianti entrati in funzione dopo il 30/1/1991, facendo sì che Enel acquistasse l'energia a prezzi incentivati; tale incentivo era direttamente proporzionale al quantitativo di energia prodotta e andava alla fine a ricadere sul consumatore al momento del pagamento della bolletta (nella misura di circa il 7%).

La materia di cui trattasi è stata caratterizzata da svariati interventi legislativi che di

the offer



seguito si elencano, focalizzando i punti salienti in relazione a ciascuno di essi:

| Data | Provvedimento | | Intervento |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1992 | CIP 6 | | Incentivi alle fonti rinnovabili |
| 29.12.2003 | D. Lgs. 387 | art. 17 | Beneficio degli incentivi alla |
| | | *************************************** | produzione di e.e. da CDR |
| | Legge 296 (finanzlaria 2007) | art. 1 | Abrogazione art. 17 del D. Lgs. |
| | | comma | 387/2003 (decade diritto agli |
| | | 1120 | incentivi alla produzione di e.e. |
| | | | đa CDR) |
| 27.12.2006 | | art. 1 | Definizione da parte del MSE di |
| | | comma | incentivi, in deroga alle norme |
| | | 1118 | esistenti, per implanti glå |
| | | | autorizzati al 1 gennaio 2007 e |
| | | | non ancora in esercizio. |
| | | art. 2 | Trasformazione del sistema di |
| Louis | | comma | incentivazione da CIP6 a |
| | | 143, | Certificati Verdi per gli impianti |
| | | 144 e | entrati in esercizio dopo il 31 |
| | | 145 | dicembre 2007 a seguito di nuova |
| | Legge | | costruzione |
| 74 17 7007 | 244 | art. 2 | Proroga fino al 31 marzo del |
| 24.12.2007 | (finanziaria | comma | 2008, per il MSE, la possibilità di |
| | 2008) | 137 | incentivare, in deroga alle norme |
| | | <u> </u> | esistenti, singoli impianti già |
| | | LOUROCOCON | autorizzati e non ancora in |
| | | ************************************** | esercizio e, in via prioritaria, |
| | • | | quelli in costruzione (art. 1 - c. |
| | | | 1118 - L. 296/2007) |





|) | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.6.2008 | D.L. 97 | | Modifica l'art. 2 comma 137 |
| | | | della L. 244/2007 e proroga fino |
| | | | al 31 dicembre 2008, per il MSE, |
| | | | la possibilità di incentivare, in |
| | | } | deroga alle norme esistenti, |
| | | art. 4 bis | singoli impianti già autorizzati e |
| | | comma 7 | non ancora in esercizio e, in via |
| | | | prioritaria, quelli in costruzione |
| | | *************************************** | (art. 1 - c. 1118 – L. 296/2007) |
| | | | Inserisce il concetto di |
| | | | incentivo per la sola parte |
| | | | organica dei rifiuti |
| 6.11.20 08 | D.L. 172 | art. 9 | Modifica ulteriormente l'art. 2 |
| | | | comma 137 della L. 244/2008 e |
| | | | proroga fino al 31 dicembre 2009 |
| | | | , per il MSE, la possibilità di |
| | | | incentivare, in deroga alle norme |
| | | | esistenti, singoli impianti già |
| | | | autorizzati e non ancora in |
| | | | esercizio e, in via prioritaria, |
| | | | quelli in costruzione (art. 1 - c. |
| | | | 1118 - L. 296/2007) |
| | | | Oltre agli impianti già |
| | | | autorizzati e non ancora in |
| | | | esercizio e, in via prioritaria, |
| | | | quelli in costruzione, vengono |
| | | | incentivati anche quelli entrati in |
| | | | esercizio fino al 31 dicembre |
| | | | 2008 |
| | | | Mantiene il concetto di |
| | | | incentivo in deroga per la sola |
| | | | parte organica dei rifiuti |
| | <u> </u> | 1 | L |





| | Mantiene in vita gli incentivi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | CIP6 per gli impianti, senza |
| and the state of t | distinzione fra parte organica e |
| 200 | parte inorganica, ammessi ad |
| 22222222 | accedere alle sovvenzioni per |
| | motivi connessi alla situazione di |
| | emergenza rifiuti |

Così delineata la sequenza cronologica degli interventi normativi che hanno disciplinato la materia, è opportuno evidenziare che l'impianto di Albano Laziale alla data di entrata in vigore della finanziaria 2007 era ancora in fase di progettazione e non erano stati ancora avviati i procedimenti di autorizzazione e VIA con la conseguenza che, sino all'estate del 2008, il suddetto impianto non avrebbe potuto godere dei citati incentivi; incentivi di cui, invece, avrebbe potuto fruire solo grazie al contenuto dei citati provvedimenti che, secondo l'Accusa, sarebbero stati incoraggiati dal Cerroni, come asseritamente dimostrato dall'attività tecnica intercettiva.

Il Cerroni, sempre secondo l'Accusa, elaborava una strategia articolatasi sostanzialmente su due piani diversi: sussumere l'impianto di Albano Laziale tra quelli potenzialmente fruitori degli incentivi (R.I.T. n.918/08,progr. n.504 del 12/3/2008, Spagnoli/Piacenti, AMA) e capovolgere l'iniziale VIA negativa in una VIA positiva.

A quest'ultimo riguardo, infatti, è necessario sottolineare che con **provvedimento emesso in data 25 marzo 2008** il Dirigente dell'Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D'Amato, emanava un provvedimento negativo in ordine alla richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata dal CO.E.MA. (prot. n. D2/2S/04/52744), provvedimento non preceduto dal preavviso di rigetto ex art.10 bis della legge n.241/1990.

Il provvedimento veniva sottoscritto anche da Fernando Olivieri, addetto all'Ufficio VIA e responsabile del procedimento, e da Giovanna Bargagna, responsabile della Direzione, non invece dal Capo Dipartimento, Raniero De Filippis.

E a questo punto che entrava in gioco lo Spagnoli il quale si adoperava per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli al gruppo Cerroni scaturite dalla suddetta V.I.A. negativa manifestata dal competente ufficio regionale; ciò realizzava, in particolare, adottando tutta una serie di iniziative volte a conseguire lo scopo finale di un capovolgimento di quell'iniziale giudizio negativo.

go of the



In data 27/3/2008 il RUP Arcangelo Spagnoli informava Cerroni dell'esito negativo della VIA relativa all'impianto di Albano Laziale, riconducendo tale esito a motivazioni di natura politica e, segnatamente, all'ostruzionismo frapposto dall'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Filippo Zaratti, all'evidenza preoccupato dall'alienarsi i consensi dei residenti nel territorio di Albano Laziale, coincidente con il proprio bacino elettorale (progr.1317 del 27/3/2008, utenza Spagnoli).

Secondo l'impianto accusatorio l'attività tecnica di Polizia Giudiziaria avrebbe evidenziato tutta una serie di iniziative intraprese da alcuni dirigenti regionali, primo fra tutti lo Spagnoli, volte a sovvertire quell'esito negativo di cui in premessa in favore del gruppo Cerroni.

In siffatta ottica si inquadrerebbero le conversazioni intercorse tra diversi personaggi implicati, a vario titolo, nella vicenda processuale che ci occupa e che avrebbero avuto ad oggetto una strategia comune finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi dell'originario provvedimento di VIA e a conseguire tutto ciò con modalità procedimentali tali da non rendere necessaria la presentazione di una nuova istanza, il cui successivo iter di espletamento avrebbe verosimilmente precluso qualsisasi prossibilità di accesso ai benefici CIP 6.

Si riportano di seguito gli estremi delle più significative conversazioni sull'argomento:

- RIT 918/08, progr.1349 del 28/3/2008, Spagnoli/Fichera: il primo prospetta al secondo la necessità di "fare un cordone sanitario…per vedere di fare un cordone sanitario per recuperare la situazione", attribuendosi il merito di aver risolto un'analoga situazione di impasse con riguardo al gassificatore di Malagrotta, anch'esso riconducibile al gruppo Cerroni;
- RIT 918/08, progr.1353 del 28/3/2008, Spagnoli/Piacenti: i due discutono dell'eventualità di creare "un gruppo" di lavoro "per risolvere il problema";
- RIT 918/08, progr.1434 del 28/3/2008, Spagnoli/Piacenti: il primo prospetta al secondo la necessità di far ricorso ad un espediente di natura procedurale ("grumo tecnico") per la riapertura dell'istruttoria sempre nell'ambito di quello stesso procedimento, secondo quanto previamente concordato, a suo dire, con il De Filippis ("...questo dovrà essere risolto nelle stanze alte, e un grumo di carattere tecnico perché... la natura delle osservazioni sono sì generali, ma sono così...di sciogliere una per una...io comunque...gli spiegherò un po' le cose se lunedì...Stai dicendo sostanzialmente che... c'è, c'è la possibilità de rimette in carreggiata...si può trovare per riaprire, solo che

Har AR



poi ripeteranno l'atto e dopo aver ripetuto l'atto eh! bisogna aver pronto tutto quanto la documentazione che dobbiamo mettere a punto preventivamente...potremmo anche salvare capra e cavoli, va bene?!...");

- RIT 918/08, progr.1436 del 28/3/2008, Spagnoli/Mangoni (amm.re delegato ACEA s.p.a.): il primo comunica al secondo la necessità di replicare in modo deciso, tramite un legale, alla VIA negativa;
- RIT 918/08, progr.1461 del 29/3/2008, Spagnoli/Mangoni: il primo rappresenta all'interlocutore un profilo di vulnerabilità del provvedimento ravvisabile nella mancanza del parere del servizio geologico;
- RIT 918/08, progr.1505 del 30/3/2008, Spagnoli/Martino: tale conversazione verteva sull'opportunità di riaprire il procedimento sì da trasformare l'originaria valutazione negativa in una mera comunicazione provvisoria; effetto quest'ultimo da conseguire non già attraverso un ricorso al TAR bensì tramite una missiva alla Regione Lazio con cui si quantificavano i danni conseguenti alla eventuale riconferma dell'anzidetto giudizio negativo, correlandoli alla mancata riscossione dei finanziamenti CIP 6.

Seguono una serie di conversazioni da cui traspariva non solo il chiaro interesse degli interlocutori ad evitare la pubblicazione delle fasi e degli atti relativi alla procedura di autorizzazione dell'impianto, per timore delle reazioni delle associazioni ambientaliste, dei comitati di zona o di singoli cittadini, ma anche la necessità di attribuire al provvedimento negativo la valenza di una mera comunicazione interlocutoria della Pubblica Amministrazione che lasciava, dunque, impregiudicata la possibilità di controdedurre da parte dei destinatari dell'atto.

Tutto ciò si traduceva nella stesura e nell'invio alla Regione Lazio, da parte del CO.E.MA., della missiva recante il protocollo n.2/P del 29/3/2008 con la quale si stigmatizzava la condotta degli organi regionali con specifico riferimento alla violazione degli artt.10-bis della L. n.241/90 e 29, IV comma, D.Lgs. n.152/2006.

In una successiva conversazione (RIT 918/08, prog.2116 dell'8/4/2008, Spagnoli/De Filippis) lo Spagnoli si proponeva come consulente esterno al responsabile dell'ufficio V.I.A., Bruno D'Amato ("...io gradirei se fosse possibile nell'interesse generale eh! di seguire questa cosa, nel senso che... parlare, a parte che con te (incomprensibile)...e non ci sono problemi, seguire con D'Amato...se ci sono

Grow H



necessità di ulteriori integrazioni...cioè fare la stessa cosa che facemmo per il gassificatore di Malagrotta...vedere se...c'è bisogno di integrazioni, dare spiegazioni, portare (incomprensibile)... documentazione, fare...assistenza insomma no alla struttura..."); obiettivo che veniva effettivamente conseguito dallo Spagnoli, come da quest'ultimo esternato all'Ing.Gavasci nella conversazione progr.n.9287 del 24/9/2008 nel corso della quale lo Spagnoli evidenziava l'assoluta necessità di concludere l'iter amministrativo relativo all'impianto di Albano Laziale entro il mese di ottobre di quell'anno.

Dopo le elezioni, in data 29/4/2008, il CO.E.MA. provvedeva a redigere una terza missiva (prot. N.5/P) con la quale trasmetteva la relazione idrogeologica definitiva, richiestagli dal competente ufficio regionale.

L'evidente interesse dello Spagnoli per una evoluzione della vicenda in senso favorevole al gruppo Cerroni si evince, sempre a detta del P.M., anche dalle conversazioni **nn.3608, 3711 e 2661** avute con diversi interlocutori (Piacenti e Cerroni), nel corso delle quali lo Spagnoli poneva l'accento sull'assoluta necessità di sciogliere i nodi di carattere politico ("...Adesso ho sollecitato De Filippis...gli ho mandato un avviso...ha detto che doveva finire, aggiustare...Manlio io riservatamente te lo dico, tu non sai un cazzol...ho parlato pure con Giovanni, Hermanin..."), peraltro prima della scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso al TAR (29/5/2008).

In data 16/5/2008 (**RIT 918/08**, **progr.3948**) veniva registrata una conversazione telefonica intervenuta tra lo Spagnoli e il De Filippis il quale comunicava al primo di essere in procinto di emanare un provvedimentio di sospensione della VIA negativa, pur manifestando forti perplessità in merito alla legittimità di tale atto ("...perché cioè 'sto provvedimento che farò non è legittimissimo...però e...se serve a...a pigliare tempo facciamolo per pigliare tempo e poi ti dico alcuni ragionamenti a voce che...").

Nel corso della conversazione i due discutono anche delle implicazioni di natura politica relativa alla vicenda dell'impianto di Albano Laziale, formulando ipotesi in merito al soggetto per loro più accreditato ad assumere la carica di assessore ("...ma senti un po', ma...c'è anche un'ipotesi di ricambio dell'Assessore, lo sai sì?!; Sì sì sì sì; Ah! ecco eh! eh!...se c'è quella eh! il discorso...Non so il nome, e non so di chi si parla se si...di Di Carlo(?) stesso o di di...eh! eh! eh! no (incomprensibile)...se, se parla de Filiberto(?) No! di Filiberto sì, che lascia...Ma sai poi indipendentemente di chi viene insomma. Di Carlo(?) dici?! No no...penso proprio di no...no ma l'ho incontrato, vabbe' sai lui poi...lui fa 'e

Day H



sparate in giro no (incomprensibile)...però non dice quello che je passa pe' 'a mente, ma mi sembra che non si muova...").

Dalle successive conversazioni intervenute tra lo Spagnoli e il Cerroni emergono i due contrapposte visioni degli interlocutori, nel senso che mentre l'anziano imprenditore appare fermamente deciso ad intraprendere le vie legali per tutelare i suoi interessi (dato che il mancato conseguimento dei benefici del CIP6 si sarebbe tradotto in una rilevante perdita: euro 298.000.000,00), lo Spagnoli, invece, lo invita a soprassedere prospettandogli la probabile imminente sospensione della VIA negativa (RIT 918/08, progr.3987 del 17/5/2008).

Che fosse effettivamente imminente l'emissione di tale provvedimento lo si evince dalle conversazioni intervenute il 21/5/2008 tra Spagnoli e Cerroni (RIT 918/08, progr.4264), nonché tra il primo e De Filippis (RIT 918/08, progr.4209) e Martino (RIT 918/08, progr.4262).

La notizia dell'avvenuta emanazione del provvedimento di sospensione per trenta giorni e della sua comunicazione agli interessati veniva fornita dal De Filippis allo Spagnoli nel corso della conversazione n.4281 (RIT n.918/08); nel medesimo frangente il primo chiedeva conferma in merito alle indiscrezioni raccolte circa la volontà del Cerroni di proporre comunque ricorso al TAR, non ottenendo alcuna risposta in ordine né in un senso né nell'altro.

Come risulta dalla documentazione in atti tale provvedimento si identifica nella determinazione n. B1585 del 21 maggio 2008 che, riqualificando il provvedimento di VIA negativo come "preavviso di rigetto" ex art.10-bis L. n.241/1990, ne sospendeva per trenta giorni l'efficacia.

In alcune successive conversazioni intervenute tra Piacenti e Spagnoli quest'ultimo rivendicava la paternità dei passaggi più salienti del provvedimento più volte sopra citato.

A parere del Pubblico Ministero la sopra menzionata determinazione (n.B1585) sarebbe stata il frutto di una vera e propria scelta strategica, pilotata dal Cerroni, in quanto un eventuale provvedimento di diversa natura, segnatamente di annullamento della VIA negativa, avrebbe reso necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento che, proprio in quanto successivo al 31/3/2008, avrebbe comportato la perdita dei finanziamenti CIP 6.

Sempre il Pubblico Ministero stigmatizzava il comportamento del De Filippis che sostanzialmente bypassando l'Area VIA e la competente Direzione manteneva in vita

Dey H



l'originario procedimento amministrativo sì da consentire al proponente di produrre nuova documentazione integrativa.

Peraltro, risulta che a maggio del 2008 il Cerroni presentava, tramite il proprio legale, ricorso al TAR proprio al fine di ottenere l'annullamento della VIA negativa e un risarcimento dei danni pari a 317.150.000,00 euro.

Proprio tale circostanza costituiva, a detta del Pubblico Ministero, la vera chiave di lettura dell'iniziativa in tal modo assunta dal Cerroni: esercitare una indebita pressione psicologica nei confronti delle Autorità Regionali.

Il prosieguo dell'attività intercettiva evidenziava come il vero nodo da sciogliere, ai fini di una positiva (per il CO.E.MA.) evoluzione della vicenda del gassificatore di Albano fosse di natura squisitamente politica, in ragione della ferma opposizione dello Zaratti per le ragioni in precedenza esaminate.

E come si ricava sempre dalle suddette conversazioni vengono prospettate diverse soluzioni tecniche per superare la sopra menzionata empasse: riduzione della potenzialità di smaltimento dell'impianto da 220.000 a 160.000 t/a e modifica dell'impianto di raffreddamento (proposte cui, peraltro, manifestava contrarietà il Cerroni, dicendosi convinto del fatto che quello che sarebbe stato realizzato costituiva il meglio di quanto si potesse pretendere sul piano dell'avanzamento tecnologico e dell'efficienza dei risultati).

A ciò si aggiunga l'approssimarsi della scadenza del regime commissariale, fissato al 30/6/2008, e il mancato inserimento nella programmazione regionale della realizzazione del gassificatore nel territorio di Albano Laziale.

Circa la scelta delle modalità più idonee ad indurre lo Zaratti a rivedere le proprie posizioni discutono anche De Filippis e Mangoni nel corso di una telefonata in cui il primo suggerisce l'imposizione di "prescrizioni forti", consistenti nella riduzione della potenzialità di smaltimento dell'impianto sì da portaria a 160.000,00 t/a.

Il problema del mancato inserimento nella programmazione regionale della realizzazione del citato impianto veniva risolto con l'emanazione del Decreto Commissariale n.24 del 24/6/2008 che conteneva un cronoprogramma sugli impianti ancora da realizzare nel Lazio per superare l'emergenza rifiuti, tra i quali veniva esplicitamente menzionata la necessità di realizzare l'impianto di Albano Laziale.

Ulteriori risultanze dell'attività intercettiva erano quelle relative ai commenti di Cerroni con vari interlocutori (Mensurati Elio, esponente del PD, e Mangoni) sull'assunzione da parte del Di Carlo della carica di assessore per le politiche della casa, con delega alle politiche per i rifiuti e l'energia, notizia accolta con entusiasmo dal Cerroni.

a grant



Sempre secondo la Pubblica Accusa di particolare significato appare la conversazione n.5918 (RIT n.918/18) intervenuta il 23/6/2008 tra Spagnoli e Celli Giuseppe (all'epoca Capogruppo Regionale SDI) per i diversi temi trattati, quali la localizzazione dell'impianto, la funzionalità di esso in relazione alle esigenze di AMA, l'emanazione del decreto commissariale e la decisività dei contributi CIP 6 ai fini della realizzazione dell'impianto stesso.

Peraltro nell'ambito di questa conversazione lo Spagnoli non esitava a qualificare come "una vergogna giuridica amministrativa e tecnica" la VIA negativa a suo tempo emessa".

Ulteriori conversazioni intercettate evidenziano chiaramente come maturi una forte preoccupazione in capo ai protagonisti della vicenda che ci occupa per la fase di stallo del procedimento, a fronte dell'ormai prossima scadenza della disposta sospensione della VIA negativa; ciò che porta i predetti a concordare sulla necessità di sensibilizzare ("lavorare") il De Filippis a fronte della prudenza dallo stesso dimostrata.

La situazione si sblocca, come si evince dal tenore di alcune conversazioni, all'esito di un primo incontro tenutosi l'8 luglio presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente, in via del Tintoretto, tra De Filippis, Bargagna, D'Amato, Hermanin e Di Carlo, seguito da un secondo incontro tenutosi il 10 luglio, al quale partecipavano anche i tecnici, conclusosi con il raggiungimento di un accordo che prevedeva da un lato lo sblocco dell'iter istruttorio da parte degli organi regionali e dall'altro, per converso, la rinuncia da parte del Cerroni al ricorso presentato al TAR e alla pretesa risarcitoria.

I due incontri sono seguiti da diversi contatti che coinvolgevano i principali protagonisti della vicenda che ci occupa (Cerroni, Martino e De Filippis) da cui si evinceva che il nuovo provvedimento della VIA positiva postulava necessariamente la trasmissione alla Regione da parte del CO.E.MA. di documentazione integrativa che poteva essere trasmessa solo a seguito di esplicita richiesta in tal senso proveniente dagli organi regionali (RIT n.2202/08, nn.2477, 2626 e 2699 del 23, 26 e 28/7/2008 e n.2773 del 30/7/2008; RIT n.2866/08, prog.nn.4123 e 4176 del 28 e 29/7/2008).

A ciò era di ostacolo l'irreperibilità del D'Amato.

Solo in data 31/7/2008 (**RIT n.2866/08, progr.n.4723**) il De Filippis informa telefonicamente il Martino dell'avvenuta redazione dell'atto; si tratta della seconda determinazione di sospensione della VIA negativa, sostanzialmente analoga a quella del maggio 2008 (determinazione B2635 del 31/7/2008: "Ulteriore sospensione della Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale....."), firmata dal DE FILIPPIS.

gray Af



Secondo l'opinione del P.M. la suddetta determinazione sarebbe stata preceduta da una relazione tecnica, a firma congiunta del D'Amato e della Bargagna (prot. n.139197 del 31/7/2008), di cui avrebbe mutuato i contenuti.

Il documento reca una affermazione che risulterà importante in prosieguo:

L'impianto proposto è costituito da tre linee da 18 MWe ciascuna, per un totale di 54 MWe. L'istanza di giudizio di compatibilità ambientale ha per oggetto: "Intervento di "Progetto per la realizzazione di una centrale elettrica della potenza di 40 MWe alimentata a gas di sintesi derivato dal CDR da ubicarsi in Comune di Albano Laziale. Località Cecchina." Una riduzione del 40% della potenza di una centrale da 40 MWe corrisponde ad una potenza di 24 MWe che può essere garantita dalla realizzazione di due sole lineeche non possono funzionare a pieno regime.

Le ulteriori conversazioni concernono sempre una serie di accordi che si concretizzeranno in data 5/8/2008 nell'invio al CO.E.MA., da parte della Regione Lazio, di una lettera di richiesta di integrazione dei documenti progettuali dell'impianto a firma del De Filippis e della Bargagna (prot.n.D2/141504).

Il Pubblico Ministero considera singolare il permanere dell'interessamento dello Spagnoli alla vicenda, nonostante l'avvenuta cessazione dell'incarico commissariale nel mese di giugno del 2008.

Secondo il Pubblico Ministero, da una successiva telefonata intervenuta tra De Filippis e Martino (RIT 2866/08 del 5/8/2008, n.5535), emergerebbe per la prima volta il coinvolgimento nella vicenda del Fegatelli, indicato dal Martino come il soggetto che gli aveva trasmesso una prima versione del provvedimento regionale; circostanza a dir poco singolare, nell'ottica accusatoria, attesa la conclamata estraneità del Fegatelli all'area VIA della Regione.

Dalla conversazione intercettata in data 6/8/2008 tra Cerroni e il Martino si evince poi, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, come gli interlocutori fossero a conoscenza, già da epoca antecedente, di quella richiesta che sarebbe stata loro inviata formalmente solo in data 5/8/2008 (RIT n.2202/08, progr.n.3064 del 6/6/2008) e come avessero, proprio per questo, già predisposto la documentazione richiesta.

Peraltro, entrambi sembrano concordare sul fatto che l'anzidetta richiesta venga evasa non immediatamente ma solo dopo un congruo lasso di tempo, così da suscitare il convincimento che la stessa abbia imposto una approfondita valutazione.

Poneva l'accento il Pubblico Ministero sulla contestuale iniziativa del Cerroni di predisporre un atto di rinuncia al citato ricorso (RIT 2202/09, prog.3743 del 26/8/2008) subordinatamente, peraltro, all'emanazione da parte della Regione Lazio del provvedimento positivo di valutazione; cosa che di fatto avverrà di lì a breve.

De wife



Obiettivo comune a tutti i protagonisti della vicenda che ci occupa è quello di riuscire ad incorporare l'istruttoria dell'A.I.A. all'interno di quella della V.I.A. ancora in corso al settembre del 2008, opzione prevista dal D.Lgs. n.152/2006 a condizione che venga formulata dal richiedente, ciò che nel caso di specie non era stato fatto dalla Pontina Ambiente (le linee pratiche per operare una tale commistione verranno emanate solo nel maggio del 2009 con la deliberazione della Giunta Regionale n.363 – Disposizione applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale).

Dall'evoluzione della vicenda si desume come lo Spagnoli si adoperi affinché si pervenga al più presto all'emanazione della VIA positiva che tenga conto degli aggiornamenti in risposta ai rilievi critici formulati dall'autorità regionale. Ciò è quanto emerge, in particolare, dalla conversazione intercorsa tra Martino e Spagnoli il quale rivendicava il ruolo di principale artefice del positivo provvedimento, chiedendo espressamente all'interlocutore di informare "chi di dovere" (da individuarsi – a detta del P.M. – nel Cerroni).

Perplessità sulle criticità attinenti alle prescrizioni imposte emergono anche dalla conversazione intercorsa tra il De Filippis e Fegatelli (RIT 2866/08, progr.15858), quest'ultimo già impegnato nella redazione della bozza del suindicato provvedimento che, secondo le Indicazioni del De Filippis, doveva intervenire entro la data del 10 ottobre 2008.

Già verso i primi di ottobre diversi contatti tra i protagonisti della vicenda che ci occupa fanno emergere la preoccupazione dei medesimi in ordine:

- 1) alla necessità, segnalata dall'Area VIA, di dare avviso dell'emanando provvedimento al Comune di Albano Laziale e alla Provincia di Roma (RIT.918/08, progr.9795, Spagnoli/Martino: conversazione nella quale i due discutono delle conseguenze che comporterebbe un siffatto avviso sul piano della dilatazione dei tempi e del conseguente rischio per il conseguimento del CIP6);
- 2) alla volontà manifestata dal D'Amato di procedere alla nuova pubblicazione delle integrazioni documentali (RIT 2866/08, progr.16502, De Filippis/Fegatelli: i due discutono sulla possibilità di aggirare l'ostacolo prospettando al D'Amato di demandare le pubblicazionì alla succesiva fase dei lavori istruttori dell'AIA).

Con provvedimento protocollato in data 8/10/2008 (n.177177) viene finalmente emanata la valutazione di impatto ambientale positiva, anche se la stessa subirà delle modifiche rispetto all'originaria stesura che De Filippis intende sottoporre in visione al





Fegatelli prima della firma definitiva (tanto emerge dalla conversazione progr.16960, RIT n.2866/08).

Ciò si evince dalle conversazioni dell'8/10/2008 intervenute proprio tra De Filippis e Fegatelli (quest'ultimo estraneo all'area VIA).

In una prima Fegatelli rappresenta al suo interlocutore la mancanza nel provvedimento sottopostogli in visione di "alcuni passaggi" relativamente ai profili del "geologico...e...urbanistico", mentre il De Filippis sottolinea il problema che nel provvedimento protocollato l'8/10 non risulti esplicitato che la VIA positiva sostituisca quella negativa e, conseguentemente, della necessità di un'integrazione chiarificatrice in tal senso.

In una seconda conversazione i due discutono su come poter limare il provvedimento in esame, sul piano delle prescrizioni imposte, in modo, da un lato, di non deludere le aspettative di Cerroni (dal momento che la prescrizione attinente al ridimensionamento dell'impatto energetico avrebbe potuto avere ripercussione sul conseguimento del CIP6), dall'altro di non offrire il destro all'eventuale ferma e decisa opposizione del D'Amato di fronte ad un provvedimento completamente modificato nei suoi aspetti essenziali.

Il Pubblico Ministero ha stigmatizzato sotto vari profili il contenuto dell'anzidetto provvedimento di VIA positiva, rilevando in primo luogo come nello stesso non fosse fatta alcuna menzione di una delle criticità evidenziate nel provvedimento di VIA negativa e, precisamente, quella riguardante il sistema di raffreddamento e, in secondo luogo, come la suddetta VIA positiva fosse stata emanata nonostante l'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione ritenuto inderogabile a fronte del carattere sostanziale delle modifiche.

I suesposti rilievi hanno già superato il vaglio del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.V, 22/3/2012, n.1640) che, nel passaggio motivazionale richiamato dallo stesso Pubblico Ministero, afferma: "... l'entità e la direzione delle modifiche apportate erano tali da non richiedere una nuova pubblicazione del progetto; invero, le modificazioni andavano tutte nel senso della mitigazione degli effetti ambientali e non recavano alterazioni strutturali significative del manufatto in questione...".

Del tutto apodittica, al riguardo, si profila l'affermazione del rappresentante della Pubblica Accusa secondo cui il summenzionato organo giurisdizionale sarebbe pervenuto a tali conclusioni pur in assenza di una completezza di un quadro informativo costituito, peraltro, non da oggettivi dati di giudizio ma da una mera denuncia sporta da una Associazione Culturale; circostanza che, all'evidenza, appare del tutto ininfluente in assenza di ulteriori riscontri investigativi.



Ad avviso del Pubblico Ministero tutta la vicenda collegata all'emanazione del provvedimento di VIA positiva sarebbe stata connotata dalla perpetrazione di una serie di **falsi in atto pubblico, come meglio delineati nei capi di imputazione R), S) e II)**: gli unici – è quantomai opportuno sottolineare – che, in relazione alla vicenda del gassificatore, sono sottoposti al vaglio di questo Collegio Giudicante (essendo appena il caso di ricordare che nessuna ipotesi di abuso di ufficio costituisce oggetto del presente giudizio).

In particolare, con riferimento al **capo R**) si contesta agli imputati di aver formalmente datato e protocoliato in data 8/10/2008 il suddetto provvedimento di VIA, laddove lo stesso sarebbe poi stato oggetto di successive modifiche e integrazioni nei suoi contenuti almeno sino al 15/10/2008.

Al riguardo viene richiamata una conversazione telefonica intervenuta tra il De Filippis e la propria segretaria (RIT 2866/08, progr.16983 dell'8/10/2008):

- Voce A Mi potresti fare 'na fotocopia di quel parere che t'ho dato, di...
- Voce B Si
- Voce A E quello te lo continui a tenere tu chiuso dentro 'a cassaforte e non lo dai a nessuno
- Voce B E io già l'ho protocollato però
- Voce A Eh!
- Voce 8 Eh?!
- Voce A Sì
- Voce 8 Ah!
- Voce A Protocollato, e lo chiudi dentro la cassaforte
- Voce B Sì
- Voce A Perché... non va dato a nessuno perché forse va cambiato, va migliorato in qualche virgola, capito?!
- Voce B Eh! e vabbe' e allora ce l'ho tutto io e 'na fotocopia 'a famo
- Voce A Ecco brava
- Voce B E vabbe'
- Voce A Siccome quelli che io ho dato
- Voce B Ce l'ho in cassaforte
- Voce A A Fegatelli (?) è senza la firma mia
- Voce B Eh!1
- Voce A Quindi capito, tutti quelli con la firma mia ce il hai tu chiusi là dentro...).
- Voce A <u>Sul testo basta che ci si mette il numero del protocollo, pure se non ci stanno le firme, le firme le possiamo raccoglie domani</u>
 - Voce B Vabbe' questo non è un problema
 - Voce A Capito?! Anzi è bene che non si firmi, perché se ci dobbiamo fare qualche altra correzione, no?!

Tale conversazione dimostrerebbe, a detta del Pubblico Ministero, l'intenzione del De Filippis di lasciare impregiudicata la possibilità di apportare a quel provvedimento modifiche nel suo contenuto, nonostante il già assegnato numero di protocollo, con la piena consapevolezza dell'illegittimità di un siffatto comportamento; tanto da

Jay It



raccomandare alla propria dipendente di non rendere assolutamente ostensibile a terzi i contenuti del medesimo.

E che ciò si sia poi effettivamente verificato lo si evince agevolmente dalle ulteriori conversazioni intercorse tra De Filippis e Fegatelli, di cui si cita, a titolo meramente esemplificativo, quella intercorsa in data 9/10/2008 (RIT n.2866/08, prog.17091):

Voce A: voce uomo (Ranie')

Voce B: voce uomo (Luca)

Voce 8 Pro...

Voce A Luca?!

Voce B Dimmi tutto

Voce A Buon giorno

Voce 8 Buon giorno a te

Voce A No ti volevo dire, allora lo mi sono letto... il parere leri sera in treno no

Voce B Sì

Voce A e... quello... e quindi e... Intanto ho, ho scritto una frase che ci va aggiunta alla fine, quando alla fine c'è un pezzo in grassetto che dice il presente provvedimento è stato...

Voce B Sostituisce(?)

Voce A E eh?!... prima di quella ce ne va messa una che io già mi sono scritta e adesso la sto facendo vedere alla Pompa(?) che dice il presente provvedimento e... in relazione alle integrazioni presentate eccetera eccetera eh!... è sostitutivo di quello rilasciato in data... no?!

Voce 8 Ho capito certo

Voce A Perché questo ci va scritto no

Voce B Certo

Voce A Quindi già dobbiamo fare questa correzione. Poi io ho capito che forse la cosa che vorresti migliorare nella o... narrativa quando parla delle linee, credo che è quella la cosa che

Voce B Certo

Voce A Vuo... eh!?

Voce B E certo, qualche cosa va migliorata li

Voce A Eh!

Voce B E anche perché tieni conto che... (incomprensibile, voci sovrapposte)... potrebbe...

Voce A No ma noi, noi (incomprensibile)... Iì il problema si può spostare sulla gestione. Cioè se noi glie... lo convinciamo che quella cosa lì no... va detta

Voce B La mettiamo(?) dopo noi

Voce A Le le le...

Omissis

Voce A Però ora lo dobbiamo dire insomma se no

Voce B E certo, certo

Voce A Allora senti fai così, io ho lavorato a 'sta parte finale e... che amministrativamente va messa perché altrimenti c'è un'ambiguità, cioè lui ha costruito bene la cosa perché la richiama molto molto nella narrativa no il fatto che le integrazioni consegnate... quindi richiama le integra... si capisce che sta... 'sto parere si da' in seguito alle integrazioni no?!

Voce 8 Certo

Voce A Però alla fine secondo me va messa una frase oggettiva (tossisce)... che dice e..... eh! questo qui sostituisce quello, va detto... va detto apertamente no

Voce B No va de... va detto apertamente, perché se no rimane sempre il vulnus

Voce A Si sì il dubbio che

Voce B E magari potrebbe esse...

Voce A Quindi questa l'ho preparata io. Se tu lavori su questa modifica che, che dici, poi lo oggi pomeriggio

don't



Voce B Si?

Voce A Torno, noi lasciamo il numero di leri perché io ce l'ho chiusa nella ma... armadio blindato quella... eh!

Voce B Io... non ho toccato assolutamente nulla

Voce A Si

Voce B Quindi

Voce A No, tu vai... sì, tu vai avanti con la predisposizione dell'atto, no?!

Voce B Si

Voce A e... lui e... purtroppo non c'è oggi altrimenti già potevamo fare 'sta cosa no, lui torna lunedi capito?! no... lui

Voce B Valbene

Voce A È andato a Padova, quindi... però se tu prepari già la minuta del provvedimento no e... fai riferiment...

Voce B Oh!

Voce A Eh!

Voce B Quello...

Voce A E poi lunedi

Voce B E lo già se mi e... cioè lo tieni conto che già penso che tra stasera e domani c'ho la... diciamo c'ho sia la relazione di supporto all'ordinanza, sia l'ordinanza, quindi non c'ho problemi

Voce A Eh! eh! eh!

Omissis ...

Voce A e... se va leggermente rettificato, ammesso che fui si senta di rettificarlo, se no troviamo una frase... cioè per la parte che dico lo quello va bene e di sicuro l'accetta...

Per quell'altra cerchiamo di capire... di fargli capire che la cosa si sposta sul funzionamento, che quindi sarà oggetto

Voce B Vabbe^e

Voce A DELL'AIA, no?!

Voce B Io adesso ci ci... lavoro direttamente

Voce A E cioè capire quei quei tre righi come si possono cambiare (tossisce)...

Voce B Valbene

Voce A Va bene, e poi allora restiamo d'accordo che domattina alle dieci ci vediamo comunque lo, te e... Martino(?) no

Voce B Va bene, lo comunque gli ho detto già di venire per altri motivi, nel senso che comunque dovendo vedere alcune cose

Voce A Ehl sì si

Voce B Tecniche gli ho detto di passare

Voce A Sì ma domani mattina

Voce B Quindi a quel punto

Voce A O oggi?!

Voce 8 No i e... sia oggi che domani mattina viene, viene verso le due

Voce A Eh!

Voce 8 Oggi e poi domaní mattina perché dobbíamo comunque continuare nell'ambito della, del... delle cose tecniche

Voce A Eh! allora vediamoci verso... le dieci da me, oppure addirittura alle nove e mezza così non vi faccio perde tempo, perché io...

Voce B Vabbe' va bene

Voce A Facciamo alle dieci dai, facciamo alle dieci domani mattina da me perché poi se arrivo più tardi vi faccio solo aspettare. Io direi

Voce B D'accordo

Voce A Così facciamo una verifica generale già su quello che... hai prodotto tu e...

Voce B E certo, e poi ci (incomprensibile, voci sovrapposte)...

Voce A Così lunedì si potrebbe anche mandare... in firma diciamo

Voce B Secondo me

Voce A E e... e l'Assessore potrebbe chiedere l'audizione... no

Edw A



Voce B In Consiglio

Voce A (incomprensibile)... sì sì sì sì

Voce B ... tutto qui. E vabbe' e io vado

Voce A Valbene

Voce B Vado avantí e poi ti faccio sapere

Voce A Va bene

Voce B Con

Voce A Va bene

Voce B Ti faccio sapere e man mano ti informo di come stanno andando le cose, se ci sono problemi particolari

Voce A (incomprensibile)...

Voce B. Quella è una cosa ho detto, noi abbiamo verificato solamente per un discorso elettrico, solo per quello, perché giustamente avendo il CIP 6

Voce A Sì, sì sì no ma dico

Voce B Di un certo tipo

Voce A Ma lo poi leri sera leggendola in treno ho capito che quello poteva essere il punto, e tu me lo confermi. Ora... senza snaturare la cose(?) che ha scritto lui cerchiamo, cioè se là si toglie prima linea, seconda linea, sembra che stiamo a fa la la guerra, terza linea, e il fronte!... va bene?!

Dell'intervenuta emanazione della VIA positiva i protagonisti della vicenda se ne danno reciproca comunicazione (Martino avvisa Cerroni; Fegatelli avvisa Spagnoli; Spagnoli avvisa Piacenti; Hermanin avvisa Visconti).

In merito a tale emanazione il Pubblico Ministero ha articolato una serie di argomentazioni che possono così sintetizzarsi.

La stesura del provvedimento protocollato in data 8/10/2008 non risulterà quella definitiva, intervenendo delle modifiche concertate tra alcuni degli odierni imputati al fine di eludere quelle prescrizioni altrimenti troppo vessatorie per il proponente.

L'intento che traspare in particolare dalle parole del Fegatelli nel corso delle conversazioni che lo vedono coinvolto è quello di approntare un contenuto del provvedimento che solo apparentemente sembra tradursi in una riduzione della potenzialità energetica, laddove in realtà quest'ultima rimane inalterata venendo ridotta unicamente la capacità totale di incenerimento dell'impianto; tutto ciò all'evidente e unico scopo di conseguire i più volte sopra citati finanziamenti CIP6.

Tale operazione fraudolenta non sfugge alla percezione del D'Amato che manifesta apertamente il proprio disappunto nel corso della conversazione avuta con il De Filippis (RIT 2866/08, progr.17714 del 13/10/'08), allorquando prorompe testualmente: "...cioè il discorso è questo, lui non me... non ce può pija' per culo, perché quando noi diciamo che deve abbassare la potenza del 40% ma non de smaltimento, ma d'erogazione, se no l'inquinamento rimane tale e quale, per cui denunc... cioè ce denunciano, capito?! eht".

Alla ferma presa di posizione del D'Amato sono seguiti diversi contatti tra De Filippis, Bargagna, Rando e Fegatelli; sembra esser stato proprio quest'ultimo l'artefice di un testo finale che potesse conciliare le esigenze da un lato rappresentate dal D'Amato circa

de la company de



il contenimento dell'inquinamento e dall'altro del mantenimento di una produttività che consentisse di ottenere i benefici CIP6. La riduzione, pertanto, non sarebbe avvenuta incidendo sulla potenzialità astratta dell'impianto (che rimaneva inalterata) bensì sulla produzione in concreto legata all'impegno assunto dal gestore.

A conferma di quanto esposto il Pubblico Ministero ha prodotto la minuta originariamente concordata dal D'Amato e dall'Olivieri in cui testualmente si legge che "...dovrà essere garantita una riduzione del 40% della potenzadell'impianto..." e quella subdolamente modificata dal Fegatelli in cui si afferma che "...dovrà essere garantita una riduzione del 40% della potenzadi smaltimento...".

Secondo il Pubblico Ministero la prova della preordinata sostituzione del provvedimento protocollato in data 8/10/2008 con quello poi definitivamente licenziato, con le modifiche di cui si è detto, scaturisce dalle conversazioni intervenute tra la Bargagna e il De Filippis nei giorni 15 e 16 ottobre 2008 da cui traspare la viva preoccupazione dei due di non far vedere mai la luce all'originario provvedimento protocollato l'8/10/2008 e gli accorgimenti da adottare in tal senso (RIT n.2866/08, progr.18088 del 15/10/08,

RANIERO: "...Ma mi hai mandato solo una copia senza firma, quindi oggi le stampiamo e le firmiamo tutte BARGAGNA:- Se vanno bene, allora mi ha chiamato Fegatelli e ha detto me lo mandi per favore e gliel'ho rimandato anche se ieri ne hanno discusso per tre ore insieme e hanno trovato la soluzione

RANIERO:- Ehèl

BARGAGNA:- Io gliel'ho mandato per me sta a posto si può firmare?

RANIERO:- Si appunto le possiamo firmare secondo me si quindi....

BARGAGNA: - Io chiamo D'Amato e le faccio stampare

RANIERO:- ...non so quante copie quelle che servono

BARGAGNA: - Si...si

RANIERO: - Lui le può firmare e te le trasmette a te così...

BARGAGNA:- Va bene

RANIERO:- Chiudiamo prima che qualcuno ci incomincia a ripensare...hai capito Giovanna

BARGAGNA:- Va bene okkei...okkei...si;

RIT 2866/0'8, progr.18427 del 16/10/2008: "...Così se c'è qualche altra cosa domani mattina la aggiustiamo e lo firmiamo definitivamente. Strappiamo le copie...; Va bene...Precedenti...").

de Al



She controduction transment shall co. E. HG.

The controduction transment shall co. E. HG.

The shift will and 11 to an della logge

hirth shill and 11 to an della logge

transment dal reliability from sologists

transment dal reliability from sologists

frances and reliability from sologists

frances appears an arts protocollo

1. 3 2/23/04/52744 shl 25/3/208,

the perhands i do out on motivalers

require to.

Il testo, sottolinea il Pubblico Ministero, si trova quasi inalterato nel provvedimento finale:

Il presente provvedimento, in relazione alle controdeduzioni trasmesse dal CO.E.MA. con nota del 7.4.2008, in riferimento all'applicazione degli effetti dell'ari.10-bis della Legge n.241/90, e dalla Relazione Integrativa trasmessa dal richiedente stesso con nota del 25.8.2008, è sostitutivo ad ogni effetto del parere espresso con nota prot.n.D2/28/04/52/44 del 25.3.2008, che pertanto è da intendersi superato.

Il testo definitivo del provvedimento di VIA positiva si avrà solo in data 16 ottobre 2008 rimanendo inalterata l'assegnazione dell'originario numero di protocollo, risalente all'8 ottobre 2008: in ciò si sarebbe concretizzata, secondo il Pubblico Ministero, l'ipotesi di falso materiale in atto pubblico fidefacente.

Secondo l'ipotesi accusatoria ciò che conferisce carattere di "fede pubblica" all'atto amministrativo è il numero di protocollo con la relativa data per effetto della quale si producono tutti i suoi effetti sotto il profilo dell'integrazione dell'efficacia, della pubblicità e dei termini di impugnazione.

Pertanto, sempre secondo il rappresentante della Pubblica Accusa, nel caso di specie risulterebbero integrati tutti gli estremi del reato di falso materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico, peraltro configurabile solo a carico dell'imputato De Filippis (e alla correa Bargagna, separatamente giudicata).

Secondo quanto invece sostenuto dalla difesa, al provvedimento di VIA positiva per la realizzazione del Gassificatore di Albano Laziale è stato attribuito il numero di protocollo 177177 in data 8/10/2008 senza che lo stesso subisse alterazioni o modifiche di sorta, sino al momento della sottoscrizione finale da parte dei competenti organi firmatari.

Duy A



Ed è proprio in virtù di tale sottoscrizione che l'atto acquista efficacia e rilevanza esterna; ciò, che ha indotto il De Filippis a custodirlo in cassaforte evitando la divulgazione di un contenuto ancora in via di formazione.

Ha altresì osservato il difensore che la funzione del protocollo non è quella di integrare una condizione di efficacia dell'atto amministrativo bensì quella di identificarlo secondo quanto disposto dall'art.130 del R.R. n.1/2002 che così statuisce: "La segnatura del Protocollo e l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in maniera inequivocabile...".

La difesa ha infine sottolineato come, contrariamente agli assunti del rappresentante della Pubblica Accusa, il De Filippis fosse stato l'ultimo e non già il primo dei firmatari del provvedimento, con conseguente impossibilità di configurare nella sua condotta una efficienza causale in ordine alla contestata induzione in errore nei confronti del D'Amato.

Rileva il Collegio, quanto a quest'ultimo profilo, che lo stesso D'Amato ha riferito in sede dibattimentale che "...Olivieri aveva l'abitudine di mettere la data quando mi presentava il documento da firmare...", aggiungendo di non essere al corrente che l'atto era stato protocollato l'8 ottobre ma di aver constatato che sullo stesso figurava la data del 16 ottobre.

Tutto ciò premesso rileva il Collegio come debba pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nei confronti degli odierni imputati in ordine all'imputazione in esame.

Deve in primo luogo escludersi l'astratta ipotizzabilità della contestata induzione in errore dei tre firmatari (D'Amato, Ceci e Olivieri) i quali erano ben consapevoli, all'atto dell'apposizione della firma, del definitivo contenuto dell'atto, recante tra l'altro la data della sottoscrizione.

Emblematica in tal senso è la sopra citata conversazione intercorsa in data 13/10/2008 tra il De Filippis e il D'Amato.

Alla luce delle superiori risultanze, d'altra parte, non può non rilevarsi come tutta l'impostazione accusatoria, sia quella della prima ora (falso ideologico) che quella oggetto di successiva rivisitazione (falso materiale), sconti l'errato valore giuridico attribuito alla funzione del protocollo che non è quella di segnare la giuridica esistenza dell'atto ma solo di consentirne l'individuazione per mere finalità cognitive e/o ordinatorie al servizio dell'Ente da cui promana. Si tratta di una funzione gestionale, di carattere organizzativo, per lo più legata alla gestione dei flussi documentali.

Day If



In altri termini, ciò che comporta la giuridica esistenza dell'atto amministrativo è la sottoscrizione da parte dei suoi autori con l'osservanza delle modalità di legge dettate ai fini della sua comunicazione ai soggetti interessati.

Dai contatti telefonici intercorsi tra alcuni dei soggetti implicati nella vicenda processuale in esame emerge una forte preoccupazione in ordine al fondamentale problema rappresentato dalla necessità che l'AIA intervenisse in tempo utile per consentire l'inizio dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Albano Laziale entro il 31/12/2008; pena, in caso contrario, la perdita degli incentivi pubblici CIP6.

Dal contenuto di quelle stesse conversazioni si evince, in particolare, da un lato l'intenzione di Fegatelli di adottare un provvedimento ex art.191 D.L.vo n.152/2006 (ordinanza contingibile e urgente) e dall'altro le perplessità nutrite da altri (Spagnoli e Avv.Presutti) circa la ritualità di quel tipo di ordinanza (RIT 2866/08, progr.17091 del 9/10/2008; RIT 2866/08, progr.17766 del 13/10/2008); RIT 918/08, progr. n.10000 del 10/10/2008; RIT 918/08, progr.10089 del 13/10/2008; RIT 3810/08, progr.217 del 14/10/2008; RIT 918/08, progr.10267/08 del 16/10/2008; RIT 918/08, progr.10268/08 del 16/10/08).

Successive conversazioni inducono a ritenere, secondo l'assunto accusatorio, da un lato che sia prevalsa la linea del Fegatelli e dall'altro l'intenzione dei prevenuti di accelerare i tempi di emissione dell'ordinanza predisponendone i contenuti, tra tutti concertati, da poter portare alla firma del Presidente Marrazzo.

Nella conversazione del 21/10/2008 il Fegatelli contatta il De Filippis per avvertirlo che gli sta inviando il testo del tanto atteso provvedimento.

Ed in effetti il 21 ottobre 2008 veniva ufficializzata la relazione del Fegatelli (nota prot. n.126248/1A/15 del 21.10.2008), di cui appare opportuno riportare alcuni tratti salienti:

L'intervento è richiamato nel decreto commissariale n. 24/2008 e rientra tra quelli ritemuti imprescindibili per superare definitivamente lo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 19 febbraio 1999 e s.m.i. e per i quali è necessario procedere alla realizzazione e alla messa in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

In data 8 ottobre 2008, con provvedimento n. 177177, la competente Area regionale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto di cui sopra impartendo prescrizioni destinate a costituire altrettante integrazioni progettuali atte a garantire una maggiore protezione dell'ambiente.

It of A



Il progetto dell'impianto proposto dal CO.E.MA. risulta approvato in forza dei poteri di deroga di cui agli artt. 13 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/1999 e 3 dell'OPCM 3616/2007, e , pertanto, è da ritenersi, integri, obbiettivamente, gli estremi della gravità ed urgenza.

In relazione a quanto sopra riportato, la scrivente area ritiene di poter sottoporte alla firma della S.V. l'allegata ordinanza contingibile ed urgente, che prevede l'obbligo da parte della società:

o di realizzare, nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.I.gs. 59/05 e salvi i relativi effetti, l'impianto della centrale di produzione di energia mediante gassificazione ad elevata temperatura del CDR, presso il Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), con ogni effento anche dal punto di vista della destinazione urbanistica dell'area, dando atto, altresi, che il medesimo, giusta il decreto commissariale n. 147/07, riveste i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità;

Alla suddetta relazione è allegato il provvedimento contingibile e urgente n.Z0003 del 22/10/2008 (a firma del Presidente Marrazzo) con il quale si ordinava al CO.E.MA. di dar corso alle attività per la realizzazione dell'impianto di Albano Laziale, i cui passaggi salienti vengono di seguito riportati:

PRESO ATTO che, essendo cessate le funzioni del Commissario Delagato, si rende oltremodo necessario, per rispetture i tempi richiesti per il completamento degli intervenni in corso nonché degli iter istruttori aperti e riterioti essenziali per la messa a regime dell'essunziale sistema impiratistico, adottare, da parte delle amministrazioni compotenti in vio ordinaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ogni azione che consento di raggiungere gli obiottivi prefissati entro il termine del 31 dirembre 2013 su richiamato,

PRESO ATTO, inolare, che tra gli interventi, riamuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio – ambientale, vi è la realizzazione di una contrale di produzione di energio mediante gassificazione ad elevata temperatura del CDR, sita nel Commo di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), il cui progetto, in fozza del poteri di deroga di cui agli artt. 13 dell'ordinanza di Protezione Civile 2992/1999 e 3 deil'OPCM 3616/2007, è unto approvato con decreto comunissariale n. 147 del 28 dicembre 2007;





la realizzazione, nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e salvì i relativi effetti, del progetto di cui al decreto commissariale n. 147/07 e alla successiva V.I.A. del 8 ottobre 2008, prot. n. 177177, riguardante l'impianto della centrale di produzione di energia mediante gassificazione ad elevata temperatura del CDR, presso il Comune di Albano Laziale. loc. Cecchina (RM), con ogni effetto anche dal punto di vista della destinazione urbanistica dell'area, dando atto, altresì, che il medesimo, giusto il citato decreto commissariale, riveste i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità;

L'ordinanza così come strutturata prestava il fianco al rilievi critici dell'Avv.Presutti che, nel corso di una conversazione con Spagnoli (RIT 918/08, progr.10467 del 23/10/2018) si doleva della mancata allegazione di un decreto commissariale richiamato dalla medesima, chiedendo di porvi rimedio con l'allegazione di una copia conforme.

Secondo l'ipotesi accusatoria l'ordinanza Z0003 del 22/10/2008 presentava un duplice profilo di illegittimità: da un lato risultava emessa da un soggetto privo dei poteri, cessati in data 30/6/2008, e dall'altro in carenza dei presupposti richiesti dalla norma (art.191 decreto citato).

Sotto tale ultimo profilo il Pubblico Ministero rileva come la temporaneità richiesta dalla norma si ponga come incompatibile rispetto alla realizzazione di un'opera avente carattere di stabilità e definitività.

Rileva il Collegio come, impregiudicata ogni questione relativa alla legittimità del provvedimento (del resto già sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo), non sussistano gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa contestata al capo S) di imputazione (art.479 c.p.).

Tale norma sanziona la condotta del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, "attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuta alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".

Ciò posto non sembra potersi revocare in dubbio che nessuna delle condotte alternativamente descritte dalla disposizione incriminatrice sopra richiamata risulta essersi concretizzata nel caso di specie.

Premesso che l'essenza dell'ipotesi accusatoria verte sulla falsa rappresentazione della sussistenza in capo al Commissario Straordinario (Piero Marrazzo) di poteri di cui era

Set If or



ormai privo alla data dell'adozione dell'ordinanza (Z0003 del 22/10/2008), è appena il caso di rilevare come già dall'esordio della stessa risulti chiaramente che il Marrazzo dà inequivocabilmente atto, conformemente al vero, della intervenuta cessazione dei suoi poteri ("PRESO ATTO che, essendo cessate le funzioni del Commissario Delegato, si rende oltremodo necessario, per rispettare i tempi richiesti per il completamento degli interventi in corso nonché degli iter istruttori aperti e ritenuti essenziali per la messa a regime dell'essenziale sistema impiantistico, adottare...").

A ben considerare, dunque, è lo stesso *incipit* del provvedimento incriminato a confutare in radice la fondatezza dell'impianto accusatorio.

Quanto agli ulteriori elementi stigmatizzati dal Pubblico Ministero in relazione ai presupposti normativi del provvedimento adottato esulano dall'imputazione in quanto, lungi dall'integrare in astratto gli estremi di un falso ideologico, potrebbero al più configurare differenti ipotesi di illecito non sottoposti al vaglio di questo Collegio.





Capo II) - Le false dichiarazioni rese all'autorità garante

Secondo l'ipotesi accusatoria la gestione dei rifiuti nella Regione Lazio sarebbe stata appannaggio di un vero e proprio regime di monopolio facente capo a Manlio CERRONI e al suo gruppo, come emblematicamente dimostrato dalla relazione finale redatta nel 2011 dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ("Relazione territoriale delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio"), ad eccezione della Provincia di Frosinone e dei casi di gestione diretta del servizio da parte dell'AMA.

E d'altra parte ulteriormente significativa al riguardo è il rilevantissimo numero di società direttamente o indirettamente riconducibili al CERRONI (tanto da indurre il Pubblico Ministero ad utilizzare il termine di "galassia") come dimostrato dallo schema che seque:

| Societá | Grappo di apportenenza | Tipokigia del sito gestito | NOTE |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMA Sp.a | Società ad intero capitale publikou | Rocca Cencia Via Salaria Unica mia Colleterra | Detiene il 35% di Coema che realizzerà il gassificatore Albano |
| ACEA S.p.u | Società a capitale prevalentemente pahliheo | trav San Vittore | Detiene il 33% di quote di Coema che realizzerà il gassifica tore di Albano |
| Gruppo Gain S p.a | Societa ad intero capitale pubbbes | Ahre linee may Colleberro Discarica ritiun solidi urban Colleferro (bealità Collefagiolara) | Amministrazione controllata |
| SAF. Spa. | Secietà ad intere capitale pubblico | Impianto (mb di Col felice (FR) | |
| Ecoambiente Sri | Swa iesta a zapetnike misto | Discarica Borgo Montello Latina s servizio dei Comuni di Latina, Anzio, Nettuno. | \$16 Estina Ambrente a prevalente capitale pubblico gruppo Colucci gruppo Cerroni |

De flow



| Società | Gruppo di appartenenzo | Tipologia del sito gestito | NOTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bracciano Ambiento Srl | Società ad intero capitale pubblico | Въспъса Ві Візугаро | Ha ottetutio autorizzazione per realizzare nello stesso sito di disca- rica un impanto trab |
| Indexo Srl | Fa capo al Gruppo Green Holding S p a di Giuseppe Grossi | Discartea Propo Montello Larina a servicio dei com- nenti comuni della provincia di Latina | |
| MAD Sel | Fa capo al gruppo Losza di Walter Losza | Diseprica Rocca seca (FR) | |
| Ecoitalia 87 | Fa capo al grupso Cerroni | Discarica di Guidonia Montecelio (RM) | |
| Pontina Ambiente | Fa capes at grouppes Cerroni | Impianto unb e annessa discarica di Albano Laziale | |
| Co.La.Ri E.Giovi Srl | Società Incenzi parte del gruppo Cerroni | Impanti tish Malagrotta Discarica Malagrotta Gassificatory Malagrotta (RM) | |
| Ecologia Viterbo Srl | Fa capo ai gruppi Colucci e Cerron | tmb c annessa discanca siti m Viterbo | |
| Coems | Società partecipata da ACEA, AMA, gruppo Cerroni | Previsto impianto massificazione di Albano Laziale | |

Tale monopolio, sostanzialmente risalente agli anni sessanta, si sarebbe consolidato sempre più nel corso degli anni anche grazie alla "connivenza" con i pubblici poteri e in assenza di gare che potessero aprire alla concorrenza di imprese estranee al gruppo; ciò sarebbe avvenuto, a detta del Pubblico Ministerro, secondo un modus operandi sostanzialmente strinsecatosi su due distinti piani: 1) obbligo per i Comuni di conferire i rifiuti in un determinato impianto di recupero/smaltimento; 2) il sistema tariffario.

È proprio con riguardo al sistema tariffario che assume particolare rilievo, a detta del Pubblico Ministero, la vicenda relativa ad un imprenditore operante nel settore dei rifiuti, Fabio Altissimi, che costituirebbe secondo il Pubblico Ministero una figura paradigmatica della concorrenza vittima del sistema Cerroni.

Ed infatti il predetto - titolare della RIDA Ambiente s.r.l. di Aprilia che, sino al 2013, gestiva un impianto di Trattamento Meccanico senza linea di stabilizzazione biologica, trasformandosi solo nel 2014 in un impianto di Trattamento Biologico Meccanico a flusso unico – lamentava la mancata concessione in suo favore della determinazione tariffaria indispensabile per poter operare (come già ampiamente illustrato in una precedente parte della presente trattazione).

Ju Je or



Il pensiero esplicitato dall'Altissimi in sede di esame dibattimentale può compendiarsi come segue.

Egli tentò invano di ottenere la prescritta tariffa scontrandosi con un atteggiamento ostruzionistico da parte dell'Amministrazione Regionale paragonabile ad un vero e proprio muro di gomma.

Il teste in parola ha ripercorso il travagliato iter che lo vide contattare invano il Fegatelli, sia direttamente che per interposta persona (Riccardo Ascenzo), al fine di ottenere la tanto agognata tariffa (ancorché solo provvisoria) ma di non aver conseguito alcun risultato.

Si riporta di seguito uno stralcio dell'esame diretto (udienza del 9/6/2015):

"P.M. - No, il piano regionale è del 2012 io le parlo di quello del 2008, ricorda se su questa cosa, se c'era stata un' interlocuzione? Se Rida era stata inclusa nel piano del 2008, del piano commissariale del 2008, poi recepito dal Consiglio Regionale?

TESTE ALTISSIMI - No, diciamo che non $\tilde{\mathbb{E}}$ stato inserito, è stata inserita soltanto successivamente all'approvazione, nello stesso momento che è stato approvato questo piano di attuazione (parole non chiare), e dopo lunghe raccomandazioni nei confronti di Arcangelo Spagnoli che non c'è più, e Luca Fegatelli. Ma l'intervento che feci in modo di essere inserito a piè di pagina con un impianto di poter utilizzare soltanto in sede di emergenza fu dell'allora Consigliere Enrico Fontana che si è battuto penso per l'intera giornata con il Dottor Esterino Montino per poi metterci a piè di pagina per un impianto da utilizzare soltanto in caso di emergenza.

P.M. - È questo probabilmente aveva a che fare con il momento in cui il Consiglio Comunale ha recepito diciamo quello che era il documento commissariale probabilmente oppure no?

TESTE ALTISSIMI - immagino... Ma non mi ricordo.

P.M. - Ecco, le faccio vedere alfora uno stralcio del decreto, l'allegato 30 delle produzioni del Pubblico Ministero. Dicevo a pagina 4 del decreto commissariale 24, c'è una fugace menzioni di due impianti, il vostro e proprio quello di Csa di Castelforte, che poi si indica, e lo dico testualmente, e lo leggo affinché venga verbalizzato: "possono essere utilizzati per il superamento della fase transitoria nel necessaria alla realizzazione potenzialmente degli impianti dei sistemi su richiamati anche altri impianti di produzione di Cdr quali ad esempio Rida Ambiente e Csa".

Viene poi chiesto al teste se conosce il motivo dell'inclusione del gassificatore di Albano Laziale, che ancora non aveva ricevuto neppure l'AIA, mentre il suo impianto, che aveva tutte le autorizzazioni non era incluso:

"P.M. -... Senta, nello stesso documento è scritto piccolo piccolo a pagina... Non la riesco a leggere, comunque le mostro invece, un'altra tabella che è quella relativa alle offerte di termovalorizzazione esistente, e da piano. Ci mettiamo una freccia in aiuto al lettera che è già difficile perché è scritto piccolissimo. Riesce a leggere di quale...

TESTE ALTISSIMI - Colonna 160 mila tonnellate.

P.M. - E quindi stiamo parlando di un termovalorizzatore?

TESTE ALTISSIMI - Di un termovalorizzatore a Cecchina, e quindi da Pontina Ambiente.

P.M. - Dunque, all'epoca e stiamo parlando del 24 giugno del 2008.

TESTE ALTISSIMI - Sì.

P.M. - Il classificatore di Albano Laziale aveva avuto approvato il progetto preliminare nel novembre del 2007, e il progetto definitivo nel dicembre del 2007. Riceverà la via soltanto nell'ottobre del 2008, e l' AIA soltanto nel marzo del 2009. Diciamo quindi in che cosa dal punto di vista autorizzativo l' impianto di termovalorizzazione ancora da realizzare, che stava ad Albano Laziale, differiva rispetto all'impianto di Rida Ambiente che era già autorizzato?

TESTE ALTISSIMI - Dal...

P.M. - Dal punto di vista autorizzativo dico, perché uno è incluso e l'altro no. E quindi volevo capire se dal punto di vista autorizzativo quale era la differenza?

with ay



TESTE ALTISSIMI - La differenza tra la nostra autorizzazione e questa autorizzazione? P.M. - Sì.

TESTE ALTISSIMI - Mi ripeta la domanda cortesemente, non ho capito.

P.M. - Nel senso che lì abbiamo un impianto che non aveva avuto né via e né AIA in quel momento.

TESTE ALTISSIMI - Sì.

P.M. - E tuttavia era incluso chiamiamolo piano, anche se non era un piano, nello stato di attuazione. Poche pagine indietro, abbiamo un impianto il vostro che aveva ricevuto tutte le autorizzazioni e non era nel piano. Lei ha chiesto spiegazioni del perché di questa differenza di trattamento a qualcuno?

TESTE ALTISSIMI - No, ne abbiamo chiesto a dozzina.

P.M. - A chi?

TESTE ALTISSIMI - A dozzine che abbiamo chiesto.

P.M. - Ah, a Dozzine.

TESTE ALTISSIMI - Sì.

P.M. - Non avevo capito, scusi.

TESTE ALTISSIMI - Di richieste di istanze alla Regione Lazio. Insomma la Rida non doveva esistere sul piano regionale, e questo era il concetto, e quindi non doveva avere la tariffa".

All'udienza del 23/6/2015 l'esame del teste Altissimi è così proseguito:

PM - "La volta scorsa lei ci ha raccontato del fatto che inizialmente o meglio anche alla fine sostanzialmente nel decreto 24 del commissario delegato cioè quello che faceva la ricognizione dello stato di attuazione dei impianti che trattavano rifiuti nella Regione Lazio l'impianto di RIDA [NDR: è erroneamente riportato: Erida] non c era e abbiamo visto insieme che c'è solamente un riferimento che fa che parla della fase transitoria solamente Ecco lei ricorda..

PM- Nel 2006 questo qui, no, 2008, 24 giugno 2008, il numero 24. Lei ricorda le circostanze che portarono all'inserimento di questa piccola postilla o di questa piccola frase incidentale all'interno del decreto 24? Perchè lei parlò quando fu sentito, glielo dico anche, il primo ottobre 2010 dalla sezione operativa centrale dei Carabinieri dal Maresciallo Lelli dal Maresciallo Chiaravalle e dall'appuntato Galletti

TESTE ALTISSIMI Si, io le racconto quello che ricordo; quando ci fu l'approvazione di questo piano regionale noi ovviamente eravamo in Consiglio non in aula, ma sopra, l'approvazione sentimmo che chiamavano tutti questi impianti che erano in qualche maniera facenti parte di quel piano regionale che stavano per approvare e il nostro con se ne faceva menzione. Sennonchè sono sceso di sotto e mi sono fatto fare un pass credo non mi ricordo da quale consigliere o da quale politico c'era, sono sceso giù di sotto e ho incontrato Arcangelo Spagnoli e Luca Fegatelli che erano praticamente dietro all aula, c'è un bar dietro l'aula della (inc), di sotto, ho chiesto perchè il nostro impianto non c'era nonostante io avevo fatto settimane davanti a queste porte dove c era Corrado Carruba e Stefano La Porta. Mi avevano promesso entrambi compreso il Fegatelli che comunque sì, comunque sarebbe stato utile inserirlo e che comunque vediamo come inserirlo. Alla approvazione di questo il nostro impianto non c era nè l'impianto di TMB nè impianto TM, non c'era assolutamente nulla all'interno del trattamento dei centri urbani. Non sapevo più che cosa fare, incontrai un consigliere che si chiama Enrico Fontana che è uscito dalla politica perchè ha detto che è una cosa che non appartiene al mio carattere, penso che sia un attuale giornalista. Insomma fece una discussione abbastanza animata con Esterino Montino dove non so in quale condizione hanno fatto in modo che la RIDA [è erroneamente riportato: lega] ambiente gli venisse riconosciuta quella nota a piè di pagina come impianto transitorio, non ricordo neanche più che cosa certificava...Uscil fuori da diciamo da questa piccola riunione che Enrico Fontana mi disse: questo è quello che ti hanno potuto dare accontentati Sono andato di dietro al bar dove nuovamente no incontrato non volutamente ma cosi in maniera fortuita il Fegatelli e I Arcangelo Spagnoli e con un sorriso mi hanno guardato e mi hanno detto: Ma tanto questo non è un problema...*

P M Entrambi questo o uno dei due?

TESTE ALTISSIMI Non mi ricordo chi dei due ma erano seduti tutti e due su una sedia io ho detto Gliel abbiamo fatta E loro mi risposero Ma tanto questo non è un problema Che cosa volevano intendere non lo so...".

omissis

Me for or



"P M Lei mi dice: Mi tocchera notificare questo ricorso Eco Ambiente questa è la cosa più brutta perché l'Avvocato, suppongo sarà Cerroni, si incazzera come una bestia. Questo me lo diceva nel 2008 Quindi aveva paura all'epoca delle reazioni dell'Avvocato Cerroni?

TESTE ALTISSIMI Voglio dire abbiamo visto come si muovevano i rifiuti sul territorio dunque c'è poco da dire, i rifiuti del Lazio andavano dentro le discariche non si trattavano e costavano 50 euro 45 euro a tonnellata, cioè inavvicinabile, no? dunque

P M Tariffe bassissime

TESTE ALTISSIMI Tariffe uguali a zero, dunque non è possibile una concorrenza salvo che non hai un'altra discarica. Ma insomma la discarica penso che nessuno ha mai provato a farla. Dunque sì, si temeva".

omissis

"TESTE ALTISSIMI ... Dunque sono andato a prenderlo a Latina nel comune di Latina ho aspettato sotto e I ho portato fino all Eur al suo ufficio Quando I ho portato al suo ufficio io ovviamente ero insistente perché si discuteva in quella riunione si discuteva dei rifiuti nel territorio di Latina, però lui ha tergiversato per tutto il viaggio da Latina fino a Roma Quando siamo arrivati sotto la Regione è uscito dalla macchina e mi ha detto: "Fabio la politica ha deciso e tu non ci sei"; ha chiuso lo sportello e se ne è andato.

P M Ouesto avveniva

TESTE ALTISSIMI Governo Marrazzo dunque 2008 2009

P M Questa è la conversazione a cui si riferiva quando parlava con Verzaschi

TESTE ALTISSIMI Si si con Verzaschi".

omissis

"P M Invece quella a te la tariffa non te la darò mai? 2009 2010 quando invece c'è stato il rigetto?

TESTE ALTISSIMI Quando poco prima che c'è stato il rigetto mi disse dopo l'Aia 2009 P M 2009 l'Aia

TESTE ALTISSIMI 2009, io chiesi a lui nel corso dell Aia: "Questa tariffa Questa tariffa Questa tariffa" E lui mi disse sempre con il suo sorriso, ma lo pensavo che scherzasse: "La tariffa non te la darò mai. Forse non hai capito: la tariffa scordetela scordetela". Questo mi disse.

P M Scordetela addirittura con

TESTE ALTISSIMI Scordetela sì

P M Senta scusi un ultima cosa che le volevo chiedere Quando qui parlavano appunto dice "la politica ha deciso", si sono fatti dei nomi si sono fatti

TESTE ALTISSIMI Assolutamente assolutamente no

P M Assolutamente niente

TESTE ALTISSIMI Assolutamente nulla".

Sul punto il teste Ascenzo all'udienza del 24/9/2015 ha riferito in merito alle confidenza fattegli dall'Altissimi circa il rifiuto opposto a quest'ultimo da parte del Fegatelli, a fronte della richiesta del primo di ottenere il rilascio della tariffa per la Rida.

L'Altissimi si lamentava ancora della mancata convocazione ai tavoli tecnici di confronto periodicamente organizzati dalla Regione per la soluzione delle problematiche inerenti al trattamento dei rifiuti (udienza 9/6/2015: "...si sono fatti questi tavoli di incontri, abbiamo chiesto anche di partecipare, e credo se gli Avvocati magari prendono nota, credo di avere anche qualche nota di tutto ciò. Ma non ci hanno mai assolutamente convocato, non abbiamo mai fatto parte né di un tavolo per la termovalorizzazione né di una pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti, e c'è di una pianificazioni per il trattamento dei rifiuti urbani con finalità recupero energetico...inerenti al trattamento rifiuti, e al conferimento del Cdr presso gli impianti regionali di termovalorizzazione...").

Nel corso della medesima udienza il teste, pur lamentando il mancato rilascio della tariffa, ha lealmente riconosciuto di aver conseguito l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (P.M. - E quindi era in piena istruttoria la vostra tariffa di accesso, perché fu rigettata nel mese

A A or



di marzo, o di maggio se non mi ricordo male, e avevate già da circa un anno l'AIA e quindi avevate una piena autorizzazione per il vostro lavoro?

TESTE ALTISSIMI - Si, assolutamente si.

P.M. - Ha chiesto a qualcuno? Ci vuole dire da chi è firmata quella nota?

TESTE ALTISSIMI - Aspetti un attimo, dal Dottor Ascenzo, e dal Dottor Fegatelli).

Per tutelare le proprie ragioni l'Altissimi segnalava una distorsione nel settore della gestione dei rifiuti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, con la nota S1057 del 15/7/2009 indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale ed all'Assessore all'Ambiente, riconduceva il fenomeno al c.d. "piano ponte" di cui al decreto n.24/2008 puntualizzando in particolare che: "...In un contesto così delineato, nel quale l'attività di recupero è pertanto liberalizzata, l'Autorità segnala la necessità di evitare, anche nell'ambito di una gestione commissariale per l'emergenza rifiuti, di introdurre previsioni suscettibili di determinare distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra gli operatori attivi nel recupero dei RSU e assimilati. Distorsioni il cui effetto è, da un lato, il peggioramento del servizio offerto e, dall'altro, un maggior costo del servizio stesso. Sul mercato del recupero, che il legislatore nazionale ha affidato alla concorrenza, dovrebbero infatti poter liberamente operare tutti i soggetti dotati delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006...".

È proprio nella risposta data dal FEGATELLI (con nota n.158623 del 13/8/2009), all'epoca dei fatti a capo della Direzione Regionale dell'Energia e dei Rifiuti, che il Pubblico Ministero ravvisa l'ipotesi delittuosa di falso (capo II).

Con riferimento ai problemi sollevati dalla RIDA Ambiente s.r.l. nella nota incriminata si legge:

Nel caso della RIDA Ambiente s.r.l. si segnala che la stessa è stata regolarmente autorizzata dalla scrivente Amministrazione con i seguenti atti: Decreto n. 71/203, Decreto n. 7/2004, Decreto n. 30/2004. Decreto n. 15/2006, 44/2006, Decreto n. 24/2007, Decreto n. 115/2007, Determinazione n. B0322 del 9 febbraio 2009, che gli consentono di operare sia il recupero dei rifiuti urbani sia di quelli speciali.

La stessa nota prosegue affermando che:

La Regione nel merito non ha alcuna competenza, individuando l'art. 196 del D.Lgs. 152/06, quali funzioni alla stessa direttamente attribuite, unicamente la programmazione e il rilascio delle autorizzazioni.

Secondo il Pubblico Ministero entrambe le affermazioni sono mendaci:

• la prima in quanto "RIDA Ambiente non poteva operare nel settore del recupero dei rifiuti urbani in assenza di determinazione della tariffa da parte della Regione";

De for



• la seconda in quanto la Regione Lazio, "attraverso il meccanismo dell'ordinanze contingibili ed urgenti, e quindi della delibera di G.R. 373/2010, imponeva ai Comuni dove smaltire i propri RSU".

Secondo l'assunto accusatorio il FEGATELLI, con la prima delle due affermazioni avrebbe dolosamente taciuto il fondamentale dato dell'impossibilità per la RIDA Ambiente di poter concretamente operare in assenza di tariffa.

In punto di diritto il Collegio osserva che, anche a voler ritenere la nota incriminata un atto pubblico, con conseguente sua funzione attestativa, dei quali è destinata a provare la verità, la condotta del Fegatelli così come ipotizzata in rubrica non appare sussumibile nell'ambito applicativo dell'art.479 c.p..

Alla luce, infatti, del tenore letterale di tale disposizione il comportamento omissivo del pubblico ufficiale assume rilevanza penale solo con riferimento a dichiarazioni da lui ricevute.

E comunque, anche a voler prescindere dai pur assorbenti suesposti rilievi, resta il fatto che la risposta fornita dal FEGATELLI all'AGCM non integra gli estremi del reato contestato al capo II) avendo egli riferito, conformemente al vero, che la RIDA Ambiente aveva ricevuto tutte le autorizzazioni per poter operare nel settore dei rifiuti; dato confermato dai decreti dallo stesso allegati alla nota di risposta ed elencati nel capo di imputazione, nonché riconosciuto dallo stesso *Altissimi* nel corso del suo esame.

Anzi, a ben considerare, l'ipotizzata falsità si sarebbe potuta concretizzare nel caso di specie qualora, a fronte di una esplicita richiesta sull'avvenuto rilascio della tariffa in favore della RIDA Ambiente, l'imputato avesse risposto che gli era stata negata dalla Regione.

Al riguardo, infatti, occorre sgombrare il campo da un equivoco di fondo.

Risulta *per tabulas* che l'Altissimi, accreditatosi come vittima di un sistema che gli impediva di svolgere l'attività nel settore dei rifiuti, tanto da arrivare a segnalarlo all'AGCM, abbia chiesto formalmente la determinazione della tariffa solo in data 7/8/2009, con contestuale richiesta di indicazione della società di revisione cui rivolgersi.

In data 9/9/2009 la Regione, con nota n.158497, informa la RIDA Ambiente della possibilità per quest'ultima di avvalersi di una società a sua scelta.

Solo in data 18/3/2010, all'esito di una complessa istruttoria, la richiesta verrà rigettata con determinazione n.B1456, avverso la quale l'Altissimi proponeva ricorso al TAR Lazio.



Non può, inoltre, sottacersi che tutta l'impostazione accusatoria si fonda su un dato del tutto indimostrato - vale a dire quello di una dolosa, deliberata, riserva mentale in capo al FEGATELLI che avrebbe, dunque, intenzionalmente omesso di riferire tutte le circostanze a sua conoscenza, comprese quelle non oggetto di esplicita richiesta da parte dell'Autorità Garante.

Avuto riguardo alla seconda dichiarazione del FEGATELLI, asseritamente falsa, è appena il caso di rilevare come non appaia in alcun modo condivisibile la tesi propugnata dall'accusa nella misura in cui pretende di censurare sotto il profilo penale un'attività meramente valutativa e/o interpretativa, coerente tra l'altro con il richiamato dato normativo (art.196 D.L.vo n.152/2006).

Un siffatto ordine di idee appare vieppiù convincente ove si ponga mente al carattere meramente complementare o accessorio dell'indicazione fornita dal FEGATELLI.

E d'altra parte del tutto inconferente appare il richiamo operato dal Pubblico Ministero alla Delibera n.373/2010 della Giunta Regionale ("Autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l")che di seguito si riporta:

"PREMESSO che i Comuni di Anzio e Nettuno, siti nella Provincia di Roma e facenti parte del bacino di utilizzazione della discarica di Albano, località Cecchina, a causa della programmata riduzione dei conferimenti nella discarica stessa, dovuta alla impossibilità di ulteriori ampliamenti, sono stati autorizzati fino al 31 gennaio 2009 - in armonia con le indicazioni del citato piano degli interventi di Emergenza - con i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003, 78 del 30 settembre 2003, 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004, 116 del 30 settembre 2004, 48 dell' 8 luglio 2005, 30 del 28 giugno 2006, 51 del 16 ottobre 2006, 94 del 16 ottobre 2007, 1 del 28 febbraio 2008, 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008, a conferire i rifiuti urbani prodotti all'interno dei suddetti territori comunali presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l.;

PREMESSO che in data 30 giugno 2008 sono cessate le funzioni del Commissario Delegato, e che pertanto le relative competenze sono state interamente trasferite alla struttura ordinaria, ovvero, all'Area Rifiuti della Regione Lazio;

PREMESSO, che la Regione Lazio al fine di dare continuità all'azione amministrativa avviata dal Commissario Delegato ha emanato n. 3 (tre) Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31 luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006, con le quali ha disposto la prosecuzione del conferimento dei rifiuti dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica di Borgo Montello (LT) gestita dalla Ecoambiente Srl;

PRESO ATTO della scadenza fissata al 31 luglio 2010 dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 20001 del 27 gennaio 2010, non più prorogabile ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; the fit



...

CONSIDERATO dunque che l'intervento in oggetto rappresenta un'anticipazione in via provvisoria di quanto verrà statuito all'interno del nuovo Piano di gestione rifiuti in corso di adozione;

CONSIDERATO altresì che, allo stato, la soluzione in oggetto risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è la più vicina ai sopra citati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d. principio comunitario della prossimità, recepito nell'ordinamento italiano all'art. 182 del D.Lgs. 152/06 e che eventuali soluzioni alternative provocherebbero impatti negativi sull'ambiente e sul traffico veicolare:

CONSIDERATO che i Comuni di Anzio e Nettuno si dovranno impegnare ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica;

RITENUTO di dover consentire, per la durata necessaria all'approvazione del nuovo Piano di gestione del rifiuti e comunque non oltre un anno dall'adozione del presente atto, la prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.I. sulla base della concertazione avvenuta tra le Amministrazioni interessate summenzionate;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla proceduta di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

di consentire, per la durata necessaria all'approvazione del nuovo Piano di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre un anno dall'adozione del presente atto, la prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.I., sulla base della concertazione avvenuta tra le Amminmistrazioni interessate summenzionate".

Dalla lettura della suindicata delibera – osserva il Collegio – non si evince una imposizione a carico dei Comuni di smaltire i propri RSU presso una determinata discarica, limitandosi la stessa ad autorizzare, peraltro per un limitato arco temporale, la "prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l.",

A tacere poi del fondamentale rilievo che non può ascriversi al Fegatelli una responsabilità per il mancato richiamo, nella risposta fornita all'Autorità Garante, ad una delibera che sarebbe stata adottata solo l'anno successivo (2010).

Da tutte le considerazioni sin qui svolte discende, pertanto, l'insussistenza anche in questo caso del fatto di reato contestato.

CV De

#



Capo A) - Associazione per delinquere

Secondo l'ipotesi accusatoria gli imputati Cerroni, Landi, Rando, Sicignano, Giovi e Fegatelli avrebbero costituito (unitamente ad altri soggetti, sottoposti a separato giudizio) un'associazione per delinquere, sostanzialmente preordinata ad una duplice finalità: da un lato la commissione dei reati di traffico e gestione illecita di rifiuti, con i connessi delitti di frode in pubblica fornitura e di truffa aggravata e, dall'altro, tutta una serie di reati contro la fede pubblica e la P.A., strumentali al mantenimento o ampliamento della posizione di effettivo monopolio del Cerroni e delle sue aziende nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nel Lazio.

Prima di affrontare la disamina delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale concernenti la specifica imputazione in esame, s'appalesa opportuno richiamare, ancorchè brevemente, alcuni fondamentali principi elaborati dalla Suprema Corte che, pur in un quadro di diversificati approdi giurisprudenziali in subiecta materia, costituiscono comunque il nucleo fondante di un orientamento ormai ampiamente consolidato, che a ben ragione, dunque, deve fungere, per così dire, da "bussola" orientativa dell'interprete, ogni qualvolta ci si accinga all'approccio valutativo delle problematiche in tema di art.416 c.p..

Si riportano, allora, a titolo meramente esemplificativo, tra le tante, le seguenti massime:

"L'associazione per delinquere si caratterizza per **tre fondamentali elementi**, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira" (Cass. Pen., sez.2, 10 aprile 2013, n.16339);

"In tema di reato associativo, l'elemento che discrimina la fattispecie di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all'art.110 c.p. è costituito dalla **natura dell'accordo criminoso**; nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nei delitti associativi,

white fl



invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi" (Cass. Pen., sez.4, 13 giugno 1997, n.5649; Cass.Pen., sez.3, 17 aprile 2018, n.17126).

Ed è, del resto, proprio con riferimento alla fondamentale distinzione da ultimo richiamata che trova ragion d'essere la peculiare collocazione delle fattispecie ex artt.416 e 416 bis c.p. nell'ambito del Titolo V (delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale, in considerazione del rilevante allarme sociale che suscita un sodalizio criminale permanentemente stabile, laddove il suddetto allarme viene automaticamente a cessare, in materia di art.110 c.p., con la perpetrazione di quel singolo reato o di quei reati programmati, poiché, a quel punto, si esaurisce e dissolve l'accordo tra i compartecipi.

Tenendo, dunque, ben presenti i fondamentali suesposti principi e procedendosi ad affrontare le questioni sottoposte all'esame di questo collegio, sì osserva quanto seque.

Occorre preliminarmente rilevare come l'avvenuta derubricazione (per tutte le ragioni in precedenza ampiamente ed esaustivamente illustrate) delle originarie imputazioni ex art.260 D.Lgs. n.152/2006 di cui ai capi B) e D) della rubrica in altrettante ipotesi contravvenzionali determini, quale indefettibile conseguenza, l'impossibilità in radice di configurare anche solo in astratto la fattispecie ex art.416 c.p., che, per espresso dettato legislativo, postula la sua preordinazione alla commissione dei soli delitti (con esclusione, dunque, dei reati di natura contravvenzionale).

Parimenti da escludere, ancorché per diversi motivi, la sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere in relazione ai reati previsti dagli artt.640 e 356 c.p..

Ed invero, quanto alle ipotesi di truffa sono state in precedenza esposte le argomentazioni (che, dunque, si richiamano ora integralmente), sulla base delle quali questo collegio ha ritenuto di condividere la tesi del Pubblico Ministero, secondo cui nel caso in esame non sarebbero ravvisabili, già *ab origine*, gli elementi costitutivi della fattispecie che ci occupa, che non sarebbe dunque configurabile per difetto, in certo qual modo, della sua struttura ontologica.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di frode in pubbliche forniture, per le quali non è intervenuta pronunzia assolutoria, bensì declaratoria di prescrizione (v. sopra), rileva il Collegio come i rilievi in precedenza svolti in merito alla sostanziale incertezza e contraddittorietà del quadro probatorio sulla sussistenza del necessario elemento soggettivo del reato non possano, inevitabilmente, non riverberare i loro effetti sul piano della prova della esistenza di quella ipotizzata associazione per delinquere che al



summenzionato reato-fine sarebbe stata preordinata; prova che, a questo punto, risulta carente e non desumibile *aliunde*

Nel procedere, adesso, all'analisi del secondo dei due profili associativi menzionati in premessa, vale a dire quello inerente alla preordinata perpetrazione di reati contro la pubblica fede e la Pubblica Amministrazione, s'impone subito una fondamentale premessa.

Come si ricava già dalla lettura del decreto di giudizio immediato (e come, del resto, più volte precisatosi nel corso del dibattimento), di tutti i reati-fine ipotizzati dalla Pubblica Accusa solamente tre sono oggetto del presente giudizio, segnatamente quelli di cui ai capi R), S) e II) (per i quali, come sopra illustrato, è intervenuta pronunzia assolutoria), mentre tutti gli altri fanno parte di un diverso procedimento.

Così opportunamente perimetrato l'ambito valutativo di questo collegio, è necessario evidenziare come siano sostanzialmente due le vicende in cui, sempre secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe estrinsecata l'attività associativa ora in esame:

- la prima è quella del gassificatore di Albano Laziale;
- la seconda è quella nota come vicenda-Altissimi.

La vicenda del gassificatore sarebbe, a parere del P.M., addirittura emblematica dell'essenza stessa della societas sceleris facente capo al Cerroni e del suo livello di estrema pericolosità, in quanto dimostrativa del potere dell'"anziano imprenditore" e del suo gruppo di riuscire a condizionare ed influenzare pesantemente, sì da asservirli ai propri personali interessi, vari rappresentanti dell'apparato politico ed amministrativo (segnatamente regionale).

Questi ultimi, in particolare, contrabbandando come volontà risolutiva di un'asserita situazione di emergenza ambientale quella che, in realtà, era la loro effettiva intenzione, di agevolare, cioè, il gruppo Cerroni, avrebbero adottato tutta una serie di provvedimenti assolutamente contra legem (richiamando presupposti normativi totalmente inconferenti, deducendo la sussistenza di circostanze fattuali in realtà inesistenti e dunque false, adottando provvedimenti talvolta in totale difetto di qualsiasi competenza), al solo scopo di consentire al CO.E.MA (riconducibile al gruppo Cerroni) la realizzazione di un gassificatore in territorio di Albano Laziale e di conseguire, in tal modo, un duplice vantaggio patrimoniale:

- realizzare un impianto di termovalorizzazione su un terreno di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;



- evitare la perdita dei contributi pubblici per energie rinnovabili, denominati "CIP 6" (di cui s'è in precedenza parlato).

Questo, in sintesi, il pensiero del rappresentante della Pubblica Accusa, che ha richiamato, a supporto delle proprie conclusioni, gli esiti della prova non solo dichiarativa, ma anche e soprattutto di quella scaturita dall'attività tecnica di Polizia Giudiziaria, che dimostrerebbe in modo lampante, a suo dire, la collusione tra pubblici poteri e soggetto privato.

Tutto ciò premesso, rileva, in primo luogo, il collegio come quella dell'emergenza ambientale a Roma e in tutta la regione Lazio fosse, all'epoca dei fatti (come anche oggi, purtroppo), una situazione realmente e drammaticamente esistente e, per di più, risalente nel tempo.

Dall'istruttoria dibattimentale è, infatti, emerso che il problema in esame si prospettò in termini di particolare urgenza già nel lontano 1999, allorquando, in vista dell'eccezionale evento del Giubileo in programma nel successivo 2000 e delle ben prevedibili implicazioni, in tema di gestione-rifiuti, connesse all'invasione della capitale (per un intero anno) da parte di svariati milioni di pellegrini e turisti, il Governo fu indotto ad istituire la figura di un "Commissario Delegato alla predisposizione di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti" in persona del Presidente della Regione Lazio.

Senonché, la conclusione del Giubileo alla fine del 2000 non determinò affatto la cessazione dell'emergenza ambientale, al punto che l'istituzione del Commissario Delegato venne prorogata di anno in anno fino al 2008; a dimostrazione del fatto che il fenomeno, a prescindere dall'eccezionalità di quell'evento religioso, aveva ormai assunto un carattere endemico.

Se è, dunque, questo lo scenario che fa da sfondo alla vicenda che ci occupa, la prima elementare considerazione che s'impone è che la realizzazione di un gassificatore, in quel contesto, non poteva di certo essere ritenuta un'opera inutile e priva di giustificazione.

Nè sembra potersi ravvisare alcun carattere d'illegittimità nella circostanza che il territorio di Albano Laziale non rientrasse tra quelli contemplati (come sedi di termovalorizzatori e/o gassificatori) nel Piano Gestione Rifiuti emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.112 del 10 luglio 2002; e ciò, per il fondamentale rilievo che la Pubblica Amministrazione ha sempre il potere di rivalutare, in ogni tempo, l'assetto dei rapporti e degli interessi affidati alle sue cure e di rivisitare, dunque, anche criticamente le proprie precedenti deliberazioni, tutte le volte in cui ciò sia imposto dall'esigenza di

W

A

A



rimodulare l'azione amministrativa in funzione di mutamenti, per qualsivoglia ragione, di situazioni di fatto (ed è un fatto, come acciarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che l'arco temporale ricompreso tra il 2006 ed il 2010 fece registrare una lunga inoperatività degli impianti di termovalorizzazione di Colleferro).

E, d'altra parte, la necessità della realizzazione del summenzionato impianto proprio in quel territorio venne sancita, ancorché a posteriori, con il Decreto Commissariale n.24 del 24/6/2008 (con cui si provvide, per l'appunto, ad includere la zona di Albano Laziale nel novero di quelle destinate ad essere sedi di gassificatori).

Un secondo importante aspetto su cui soffermare l'attenzione, con riferimento alle dedotte (ad opera del P.M.) illegittimità dei vari provvedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera incriminata - illegittimità compendiate dal P.M., oltre che nelle suindicate imputazioni di cui ai capi R) ed S) -, anche in tutte quelle altre, di falso ed abuso d'ufficio, oggetto di altro, diverso procedimento e la cui analisi è, pertanto, totalmente preclusa a questo Tribunale), è il seguente: tutti i provvedimenti in parola trovano il loro fondamentale momento prodromico nell'ordinanza n.3616 emessa dalla Presidenza del Consiglio in data 4 ottobre 2007.

Sottolinea, infatti, il Pubblico Ministero, in sede di requisitoria (vedi pagg.12-13 documento depositato all'udienza 28/2/2018), che, con l'ordinanza in questione, venivano ampliati a dismisura i poteri in capo al Commissario Delegato, in quanto gli veniva conferita la facoltà di approvare in via definitiva i progetti concernenti gli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti, per i quali la relativa istruttoria fosse stata avviata entro il 31/12/2007 ed inoltre gli veniva attribuito il fondamentale potere di derogare ad alcune norme del D.Lgs. 152/2006, tra cui l'art.208, che subordinava espressamente l'approvazione di un progetto al preventivo rilascio della V.I.A..

Osserva, al riguardo il rappresentante della Pubblica Accusa, che, con riferimento al progetto del gassificatore di Albano Laziale, l'eventuale assenza del suddetto potere derogatorio avrebbe comportato la materiale impossibilità per il CO.E.MA. di conseguire l'approvazione definitiva entro il 31/12/2007 (non essendo in concreto ipotizzabile un espletamento della preventiva procedura di V.I.A. in tempo utile per consentire la successiva approvazione definitiva del progetto prima della data summenzionata); il che si sarebbe, di fatto, tradotto nell'impossibilità di fruire dei più volte citati benefici CIP 6, concedibili solo in relazione a quegli impianti approvati in via definitiva entro il 31/12/2007.





"Invece – così si esprime testualmente il P.M. (v. cit. pp.12-13 requisitoria) – grazie all'ordinanza 3616/2007, il Commissario Delegato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, poteva derogare all'articolo 208 D.Lgs. 152/2006 – non subordinando così l'approvazione del progetto alla V.I.A- - e di conseguenza egli poteva approvare i progetti per gli impianti di gestione dei rifiuti prima che venisse emessa la Valutazione di Impatto Ambientale. Ma qual'era il motivo per cui il Commissario Delegato, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva ottenuto una siffatta potestà derogatoria? Per dare una risposta a tale quesito andava precisato che la mancata approvazione dei progetto entro il 31/12/2007 avrebbe determinato la perdita della possibilità di attingere agli incentivi statali per gli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili.

Proprio la possibilità di attingere ai fondi pubblici apparirà essere il vero motore di tutta l'operazione messa in piedi".

Ma una siffatta impostazione dei termini del problema induce ineludibilmente ad un'alternativa, perché delle due l'una: o si pretende, a questo punto, di sostenere che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse consapevolmente e deliberatamente compartecipe in quell'accordo collusivo tra privato e pubblici poteri ipotizzato dal P.M., ovvero si deve ammettere che in quella così alta sede istituzionale (lì dove sì esprime – per mutuare l'espressione dal linguaggio dei costituzionalisti- la direzione suprema della cosa pubblica) sì ritenne che il consentire al Cerroni ed al suo gruppo la realizzazione di un gassificatore in Albano Laziale costituisse un'opzione non solo lecita e legittima, ma anche necessaria in quel determinato contesto di emergenza ambientale.

E che in tutto ciò si fosse tenuto in debito conto la necessità di contingentare i tempi in funzione della fruizione dei benefici CIP 6 appare perfettamente logico e naturale, ove si tenga conto della conclamata decisività, per chiunque, di un siffatto sovvenzionamento a fronte del notevolissimo impegno economico che avrebbe comportato la realizzazione di un'opera di quel genere.

Non è dato vedere in alcun modo, infatti, perché mai (come invece sostenuto dal P.M.) la fruizione dei suddetti benefici dovesse rappresentare un ingiusto vantaggio patrimoniale per il Cerroni, scaturendo gli stessi da una espressa previsione legislativa.

Così come, parimenti, non si comprende perché dovesse costituire, sempre per il Cerroni ed il suo gruppo, un altro ingiusto vantaggio patrimoniale la realizzazione dell'opera "su un terreno di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.", quasi che la collocazione del gassificatore nei pressi del TMB e della discarica facenti capo sempre alla

Huy A



medesima società non dovesse rappresentare una soluzione non solo pienamente e lecitamente in linea con qualsiasi logica imprenditoriale, ma, oltre tutto, anche vantaggiosa per la collettività (poiché, se è vero che in tal modo il Cerroni conseguiva un risparmio, non dovendo trasportare presso altri termovalorizzatori i rifiuti, è altrettanto vero, però, che tutto ciò si sarebbe tradotto in un risparmio anche per i Comuni conferitori, posto che nelle tariffe da corrispondere al Cerroni non vi sarebbe stata la "voce" relativa al costo dei trasporti da Abano Laziale in altre località).



A tutto ciò occorre aggiungere una notazione fondamentale.

Non è in alcun modo emerso da tutta l'istruttoria dibattimentale che, nel periodo di riferimento, altri soggetti avessero intrapreso la procedura per la realizzazione di gassificatori e si fossero visti respingere le relative Istanze.

Per quanto consta, infatti, il Cerroni era l'unico.

Detta circostanza - giova subito precisare, per sgomberare il campo dalla facile tentazione di avventurarsi in esercizi di dietrologia - ha una sua spiegazione pienamente logica e naturale, ove si ponga mente alle notevoli, complessive dimensioni aziendali del gruppo ed alle sue conseguenti, enormi potenzialità, alla rilevante, conclamata capacità organizzativa del soggetto e, infine, alla sua consumata esperienza, ultradecennale nel settore in questione.

Tale notazione è importante, poiché, nella prospettiva accusatoria, l'associazione criminosa (di cui la vicenda del gassificatore è assunta quale momento emblematico) sarebbe stata finalizzata a garantire al Cerroni il monopolio nella gestione dei rifiuti; ma, proprio la conclamata assenza di qualsivoglia concorrente non può, a questo punto, non risolversi in un significativo vulnus alla surriferita impostazione accusatoria.

Dall'analisi della genesi normativa della vicenda in esame (cit ordinanza n.3616/2007 P.C.M., nel cui solco verranno poi emessi tutti quei provvedimenti incriminati, di cui s'è detto) - opportunamente depurata dalle suggestioni del provvedimento *ad personam* - e da tutte le ulteriori riflessioni svolte scaturisce, quindi, una prima conclusione: la programmata realizzazione del gassificatore in Albano Laziale non appare connotata da quei caratteri d'illiceità individuati, invece, dal Pubblico Ministero.

Quest'ultimo, peraltro, come già accennato, ha particolarmente valorizzato le risultanze dell'attività tecnica di P.G., ponendo l'accento sulle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali che vedono coinvolti i protagonisti della vicenda in esame e che dimostrerebbero in pieno la sussistenza di quel pactum sceleris ipotizzato.





Anche in questo caso, tuttavia, occorre analizzare se, al di là del dato fortemente suggestivo, costituito dalle conversazioni intercettate ed in apparenza rappresentativo di un odioso malcostume talvolta riscontrato (come, purtroppo, l'esperienza insegna) in certi settori della Pubblica Amministrazione, di uno spaccato tutt'altro che edificante di una commistione tra pubblico e privato, non sussista, però, una chiave di lettura, d'interpretazione dei fatti, diversa da quella propugnata dal Pubblico Ministero.

In altri termini, se è indiscutibilmente vero che le intercettazioni in questione evidenziano un costante adoperarsi dei vari politici ed amministrativi coinvolti a vario titolo nella vicenda per risolvere i problemi insorti a causa della VIA negativa espressa dal D'Amato, per giungere poi, attraverso due sospensioni del suddetto provvedimento, alla VIA positiva ed ancora dopo all'AIA ecc., è altrettanto vero, però, che, ai fini di un'attenta valutazione di siffatti comportamenti, non bisogna mai dimenticare quello scenario che fa da sfondo agli stessi e che va individuato, come più sopra sottolineato, in quella più volte citata ordinanza n.3616 P.C.M..

In altri termini, qui non siamo in presenza di una mobilitazione di forze per agevolare un determinato soggetto nel conseguimento, ad es., di un permesso di costruire, di una concessione in sanatoria, di una licenza commerciale ecc., in quanto l'obiettivo da raggiungere è un qualcosa che trascende l'interesse personale ed individuale del singolo-privato, per investire in pieno la sfera dell'intera collettività.

Ed allora, non v'è nulla che consenta di escludere, in termini di assoluta, ragionevole certezza, che ciò che ha spinto i vari Spagnoli, De Filippis, Fegatelli ecc. ad intervenire nella vicenda con quelle modalità stigmatizzate dalla Pubblica Accusa sia stata proprio la volontà di contribuire a risolvere quella situazione d'emergenza ambientale, oggettivamente esistente (per tutte le ragioni in precedenza esposte) e di cui si è ampiamente discusso; il che, beninteso, non esclude nemmeno che i summenzionati personaggi possano essere stati ispirati anche da un interesse personale, che non coincide, però, necessariamente con quello criminoso, dedotto dal Pubblico Ministero.

Per meglio dire, non è certo peregrino ipotizzare che, per ciascuno dei prefati politici e dirigenti regionali chiamati in causa in questa vicenda, il potersi presentare, alla fine, come colui che aveva contribuito a risolvere, ancorché parzialmente, quel grave problema emergenziale potesse costituire titolo di merito, da poter vantare in prospettiva futura, più o meno immediata, sul piano delle ambizioni politiche o di carriera.

E, d'altra parte, non è fuori luogo sottolineare che (come si evidenzierà meglio in prosleguo) non sono stati acquisiti nel corso del giudizio elementi, da cui poter inferire la

Hay If



prova certa ed incontrovertibile di dazioni di danaro o altre utilità di alcun genere, ad opera del Cerroni, in favore dei "soggetti pubblici" oggi chiamati in causa.

Tale circostanza non è di poco momento, non potendo la stessa essere liquidata, in modo semplicistico e riduttivo, con l'affermazione che eventuali siffatte dazioni sarebbero estranee, sotto il profilo degli elementi costitutivi del reato, alla struttura della fattispecie delineata dall'art.416 c.p., donde l'irrilevanza di un accertamento al riguardo.

Infatti, non v'è alcun dubbio che qualsiasi Individuo, per aderire volontariamente ad un'associazione per delinquere, dev'essere, per forza di cose, mosso da un interesse o vantaggio personale, con la conseguenza che è indiscutibile che la verifica della sussistenza di un valido movente - specie nell'ambito di un quadro probatorio, come quello in esame, connotato da sostanziale incertezza - dato che, come s'è visto, ad una chiave interpretativa dei fatti, segnatamente quella accusatoria, se ne contrappone un'altra, dotata di pari dignità - assume una non trascurabile valenza, al fine di far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.

In particolare, quanto all'asserita estrema familiarità intercorrente tra la Regione Lazio (segnatamente il Fegatelli) ed il gruppo Cerroni, non può evidenziarsi, da un lato, come il Cerroni fosse un personaggio conosciutissimo presso il suddetto Ente, in virtù della sua pluridecennale attività e, dall'altro, come l'anzidetta familiarità costituisca un elemento del tutto inidoneo, di per sé solo, ad assurgere al rango di movente di una adesione ad un'associazione per delinquere.

Avuto riguardo poi alla posizione dello Spagnoli, la tesi del Pubblico Ministero, secondo cui quest'ultimo avrebbe messo a disposizione dell'anziano imprenditore la propria pubblica funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Commissario Delegato per il superamento dell'Emergenza Ambientale nella Regione Lazio, in cambio della promessa di un posto da Dirigente all'interno del CO.E.MA., rileva il Collegio come l'unico elemento a carico del suddetto personaggio sia rappresentato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 5/1/2017 dalla teste Tavilla Debora, moglie dello Spagnoli, la quale alla domanda del P.M. se il marito le avesse mai parlato della eventualità di un proprio sbocco professionale all'interno del CO.E.MA. rispose testualmente: "...si...avrebbe ricoperto il ruolo molto importante a livello dirigenziale...in quanto mio marito, a detta di lui stesso, veniva considerato nell'ambiente un grandissimo esperto di rifiuti...".

Rileva il Collegio – nei limiti peraltro imposti dall'oggetto del presente giudizio (che non concerne affatto l'episodio in esame, in quanto sussunto nella fattispecie di cui agli artt.319 e 321 c.p. nell'ambito del più volte ricordato diverso procedimento penale) – che

Ng

Ald

gle at Il



trattasi di un elemento sfornito di un'adeguata valenza probatoria, in assenza di ulteriori validi elementi di riscontro.

Nessun significativo rilievo può, infine, attribuirsi alla vicenda che avrebbe visto come protagonista il Di Carlo e che si sarebbe sostanziata nella consegna a quest'ultimo di un escavatore da parte di appartenenti al gruppo Cerroni (Giovi/Cerroni) proprio nel periodo di riferimento dei fatti per cui è processo, dal momento che quello che è scaturito sul punto dalla deposizione del teste Lelli sembra essersi arrestato a livello di mera ipotesi investigativa (non vi è traccia, infatti, di una specifica imputazione elevata al riguardo a carico del Di Carlo nel più volte ricordato separato procedimento).

Ste

Inoltre, è necessario porre in risalto come proprio dall'esame del materiale intercettivo richiamato dal Pubblico Ministero emergano taluni elementi di contraddittorietà con il quadro delineato nell'ipotesi accusatoria.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla conversazione telefonica (RIT 918/08, progr. n.2115) intervenuta in data 8/4/2008 tra lo Spagnoli ed il giornalista del "Corriere della Sera" Di Frischia, che, secondo l'assunto del rappresentante della Pubblica Accusa, si sarebbe fatto portavoce, su istigazione dello Spagnoli, di una campagna diffamatoria in danno dell'assessore ai rifiuti Zaratti e del Vicecommissario per l'emergenza ambientale La Porta, che si opponevano al progetto della realizzazione del gassificatore di Albano Laziale.

Nel corso di tale conversazione, lo Spagnoli, nel commentare l'intenzione del Cerroni di presentare ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento di V.I.A. negativa, ad un certo punto così si esprime:

"No, io credo che sarà fatto prima una denuncia penale pe' omissione di atti d'ufficio, che eh! Se 'a può cava' co' il ricorso al T.A.R. il signorino. Poi si farà anche un ricorso al T.A.R., e poi si chiederanno i danni...il problema è diverso, cioè tu non puoi fare un provvedimento illegittimo no che porta danni alla azienda e aspettiamo i tempi del ricorso al T.A.R....capito?...Non le hai omesse perché hai dato il giudizio sbagliato...Perché hai fatto un falso...cioè nel pre...la se...e lì hai fatto un riferimento alla situazione idrogeologica in assenza del parere del Servizio Geologico...Eh! Allora tu siccome sei obbligato a farlo, m'hai dato un provvedimento...Non a...come dire, eh! Illegittimo...Cioè hai emesso un provvedimento volutamente illegittimo, e c'è una volontà...non credo che te la cavi fare il ricorso al T.A.R., non credo. Poi sai la legge italiana...".

E sempre il prefato Spagnoli, in altra conversazione intercettata (RIT. n.918/18, progr.5918), si rivolgeva all'interlocutore, tale Celli Giuseppe (capo gruppo regionale





S.D.I.), definendo la V.I.A. negativa emessa dal D'Amato "una vergogna giuridica, amministrativa e tecnica".

Ora, a meno di non voler sostenere che lo Spagnoli parlasse deliberatamente con riserva mentale (sapendo, cioè, di essere intercettato, del che non v'è prova alcuna; e tenuto conto, tra l'altro, che nella prima delle anzidette conversazioni egli si stava rivolgendo in buona sostanza, secondo la tesi del P.M., ad un proprio connivente), è di tutta evidenza come risulti difficilmente conciliabile con l'impostazione accusatoria quello che ha tutte le caratteristiche di uno sfogo da parte di un soggetto assolutamente convinto, in buona fede, che con quella summenzionata V.I.A. negativa fosse stata perpetrata una macroscopica ingiustizia.

E ci si riferisce, altresì, a quelle conversazioni in cui il Cerroni manifesta l'intenzione di rivolgersi al T.A.R. contro l'anzidetta V.I.A. negativa; proposito poi da lui effettivamente attuato.

Orbene, il Pubblico Ministero ha interpretato tale iniziativa come un espediente del predetto imputato, per esercitare una indebita pressione psicologica nei confronti della Regione, costretta a difendersi dinanzi ad un'azione giudiziaria ed una conseguente richiesta risarcitoria destituite di ogni fondamento.

Ritiene, però il collegio, di non poter in alcun modo condividere un siffatto ordine di idee.

Ed invero, tutto si può ritenere del Cerroni, tranne che sia uno sprovveduto, un ignorante o un folle, con la conseguenza che, laddove il predetto fosse stato consapevole dell'infondatezza e pretestuosità del suddetto ricorso, giammai avrebbe potuto anche solo lontanamente sperare di poter sortire un qualsivoglia effetto intimidatorio nei confronti di una controparte, che - si badi bene - non era un quisque de populo ma un ente istituzionale come la Regione Lazio (e, dunque, con quale staff di assistenza legale a disposizione è ben facile immaginare).

Ciò induce a ritenere, allora, che il suddetto prevenuto fosse, invece, realmente convinto, in perfetta buona fede, dell'assoluta bontà delle proprie ragioni e del proprio diritto di tutelarle in quella sede.

E la riprova di ciò, del resto, è rappresentata dagli esiti dei giudizi amministrativi che riscontreranno l'illegittìmità dell'operato dell'Amministrazione Regionale in relazione all'originaria VIA negativa.

Parimenti è stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il Fegatelli presentò un esposto presso la Procura della Repubblica segnalando le reiterate istanze

de un



depositate in Regione dall'Altissimi determinando gravi disservizi all'ufficio da lui diretto che se ne stava, comunque, occupando; dalla stessa deposizione del teste Ascenzo è emersa la correttezza dell'operato del Fegatelli che, anzi, si preoccupa che non venga pregiudicata la potenziale partecipazione di tutte le società, comprese quelle di piccole dimensioni, al fine di garantire una situazione di par condicio.

Orbene, è di tutta evidenza come non appaia in alcun modo comprensibile che due presunti associati (Cerroni e Fegatelli), che avrebbero avuto tutto l'interesse di tramare nell'ombra per la realizzazioni degli scopi illeciti dell'associazione, abbiano invece intrapreso iniziative giudiziarie, che non potevano non essere foriere (specie quella penale) di accertamenti e indagini ad ampio spettro sì da coinvolgerii in prima persona.

Ma, a questo punto, è necessario svolgere un'altra, fondamentale e decisiva considerazione.

Quand'anche si volesse ipotizzare, in sintonia con il pensiero del P.M., che i vari *step* dell'iter della vicenda che ci occupa siano stati caratterizzati da condotte penalmente rilevanti dei vari imputati, in quei termini riportati nei diversi capi della rubrica, nondimeno dovrebbe, comunque, necessariamente concludersi - una volta richiamati quei fondamentali principi giurisprudenziali di cui in premessa, sulla natura del vincolo associativo e sulla fondamentale distinzione tra lo stesso ed il concorso di persone nel reato - per l'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art.416 c.p..

Ed invero, quella del gassificatore di Albano Laziale è una vicenda temporalmente ben definita, con un inizio collocabile alla fine del 2007 ed un epilogo che, nell'intendimento del gruppo Cerroni, avrebbe dovuto essere il più rapido possibile (per ragioni d'intuitiva evidenza).

Eventuali accordi criminosi tra gli odierni imputati, allora, sarebbero stati strumentali o funzionali e, pertanto, circoscritti alla realizzazione di quello specifico, determinato, limitato progetto, dopo di che gli stessi accordi sarebbero cessati ed ognuno se ne sarebbe andato per la sua strada: Cerroni da una parte, politici ed amministrativi dall'altra.

A ben guardare, quindi, la vicenda in esame, lungi dall'essere emblematica della sussistenza di quel supposto vincolo associativo ipotizzato dal Pubblico Ministero, potrebbe essere, semmai, rappresentativa, all'opposto, di una fattispecie sussumibile nell'ambito degli artt.81 e 110 c.p..

علو





E ciò s'appalesa tanto più vero, quanto più si ponga mente alle peculiarità di quelle due ipotesi di reato-fine (le uniche) riconducibili al tema gassificatore e sottoposte al vaglio di questo collegio, segnatamente quelle di cui ai capi R) ed S) della rubrica.

La disamina delle emergenze dibattimentali concernenti entrambi tali episodi, infatti, pone in risalto la chiara occasionalità e/o accidentalità di accordi volti a superare ostacoli improvvisi o incidenti di percorso verificatisi lungo quell'iter summenzionato, assolutamente non preventivabili (e che, dunque, non potevano costituire oggetto di un programma associativo a monte, in quei termini delineati dalla giurisprudenza del Suprema Corte).

In particolare, con riferimento all'episodio di cui al **capo R**), si è in precedenza visto come quelle modifiche ed integrazioni del provvedimento n.177177, di V.I.A. positiva (che stanno alla base dell'incriminazione), siano scaturite da quelle incertezze e ripensamenti dei protagonisti della vicenda in ordine al contenuto finale dell'atto da licenziare in via definitiva.

E, parimenti, anche in relazione all'altra ipotesi di falso, quella contestata al **capo S**), non può non rilevarsi come venga in considerazione un evento (emanazione, in data 22/10/2008, dell'ordinanza contingibile ed urgente ad opera di soggetto, che aveva dismesso i propri poteri di Commissario Straordinario il 30/6/2008 e pertanto incompetente) che, all'evidenza, non poteva costituire un obiettivo predeterminato ab origine ed in quanto tale avuto di mira, sin dall'inizio, dagli imputati.

Tutto ciò illustrato con riferimento al gassificatore di Albano Laziale, sottolinea il Tribunale come neppure l'altra vicenda, quella che vide, cioè, come protagonista, nella veste di presunta parte lesa, Fabio Altissimi possa essere ritenuta sintomatica della sussistenza di un'associazione per delinquere; e ciò, alla luce dei seguenti fondamentali rillevi.

Come si è avuto modo in precedenza di illustrare, il predetto ha tentato di accreditarsi, nel corso della propria deposizione dibattimentale, come la vittima di una condotta persecutoria asseritamente perpetrata ai suoi danni da un sistema di potere esistente all'interno della Regione Lazio e che aveva nel Fegatelli Luca la sua massima espressione esponenziale.

Orbene, uno solo è il reato-fine riconducibile alla vicenda in esame, capo II), che ha formato oggetto del presente giudizio e per il quale, come si è visto, si è pervenuti all'assoluzione dell'unico imputato chiamato a risponderne (il Fegatelli); mentre, per le ragioni già più volte ribadite, non è possibile entrare nel merito di altri fatti (primi fra tutti





gli abusi di ufficio), sussunti in altrettante imputazioni, che fanno parte, però, di altro, diverso procedimento (tuttora pendente dinanzi ad altra sezione penale).

Tanto premesso e, a prescindere dal rilievo che, a dispetto del ruolo-chiave attribuito dal P.M. al suddetto personaggio (che avrebbe contribuito, secondo il primo, a scoperchiare quella sorta di vaso di Pandora in cui si sarebbe trasformato un settore della Regione Lazio), rimane comunque il fatto che tutto può essere ritenuto l'Altissimi, fuorché un teste disinteressato (per ragioni di palmare, intuitiva evidenza), è necessario porre in rilievo come, anche in questo caso, ci si trovi in presenza di una singola vicenda isolata, nel senso che da tutta l'istruttoria dibattimentale non è in alcun modo emerso che, nel periodo di riferimento dei fatti per cui è processo, altri soggetti, oltre all'Altissimi, avessero presentato istanze per il rilascio delle tariffe, vedendosele respingere.

Ma v'è di più. Dal pur voluminoso compendio dell'attività tecnica di P.G. non solo non è in alcun modo emersa la prova di pressioni, influenze o condizionamenti di sorta nei confronti del Fegatelli ad opera del Cerroni e degli appartenenti al suo gruppo, con riferimento alla commissione del fatto di cui al citato capo II (come, del resto comprovato dalla circostanza che il suddetto dirigente regionale è stato l'unico imputato per tale fatto), ma non è neppure emersa la prova di un originario, vasto programma di delinquere a tempo indeterminato, per affermare e consolidare una posizione di monopolio in danno non solo dell'Altissimi, ma di chiunque altro.

Non vi sono, infatti, conversazioni, da cui poter inferire che il Cerroni ed i suoi presunti sodali manifestino propositi, intenzioni né, tanto meno, pianifichino o elaborino strategie al fine di sbaragliare la concorrenza esistente o soffocare, sul nascere, quella che intendesse affacciarsi sul mercato.

Alla luce di tutte le esposte considerazioni, dunque, si impone l'assoluzione dei summenzionati imputati dal delitto di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.

La complessità delle questioni da trattare, in uno alla concorrenza di ulteriori e concomitanti impegni professionali, ha suggerito l'indicazione, ai sensi dell'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen., del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 521 e 531 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CERRONI MANLIO, LANDI BRUNO, SICIGNANO GIUSEPPE e RANDO FRANCESCO in ordine ai reati di cui all'art. 256, comma IV, d. Lgs. n. 152/2006 – così diversamente qualificate le originarie impotesi di cui ai capi B) e AA) loro rispettivamente ascritti – perché estinti per intervenuta prescrizione.

181



visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CERRONI MANLIO, LANDI BRUNO, SICIGNANO GIUSEPPE e RANDO FRANCESCO in ordine al reato di cui al **capo G)** – limitatamente alle condotte poste in essere sino al 22 dicembre 2010 – perché estinto per intervenuta prescrizione, visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

CERRONI MANLIO, FEGATELLI LUCA, GIOVI PIERO, DE FILIPPIS RANIERO VINCENZO, LANDI BRUNO, SICIGNANO GIUSEPPE e RANDO FRANCESCO, dai reati loro in concorso e rispettivamente ascritti ai capi A), G), in relazione alle condotte successive al 23 dicembre 2010, H), R), previa riqualificazione nel reato di falso materiale, S), II) perché il fatto non sussiste.

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

GIOVI PIERO dal reati di cui ai **capi B) e G)**, limitatamente alle condotte poste in essere sino al 22 dicembre 2010, così come riqualificati, per non aver commesso il fatto.

Giorni novanta per i motivi.

Roma, 5 novembre 2018.

I GIUDICI COBST.

ssa/Stefania ROCCHI

dott. Valerio de GIOIA

*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato in Cancelleria

._ .03/c

Homa, II

*(**)

IL PRESIDENTE COEST.

dott, Giuseppe MEZZOFIORE

IL Gancon Fernani